

## CLXXIII.

2<sup>a</sup> TORNATA DI MARTEDÌ 11 LUGLIO 1922

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE NICOLA.

## INDICE.

|  | Pag. |
|--|------|
| <b>Congedi</b> . . . . .   | 7838 |
| <b>Per la salute del deputato Morisani:</b>  |      |
| BUONOCORE . . . . .  | 7838 |
| PRESIDENTE . . . . .   | 7838 |
| CASERTANO, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .   | 7838 |
| <b>Per la salute del deputato Lofaro:</b>  |      |
| TRIPEPI . . . . .  | 7838 |
| PRESIDENTE . . . . .   | 7838 |
| CASERTANO, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .   | 7838 |
| <b>Proposta di legge (Annunzio):</b>   |      |
| NEGRETTI ed altri: Remunerazione ai professori<br>supplenti delle scuole medie e normali . . . . .   | 7838 |
| <b>Interrogazioni:</b>   |      |
| Fatti del 1° maggio in Salerno:  |      |
| CASERTANO, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .   | 7839 |
| BOMBACCI . . . . .   | 7839 |
| BOVIO . . . . .  | 7840 |
| Conflitti a Tivoli:  |      |
| CASERTANO, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .   | 7841 |
| BOMBACCI . . . . .   | 7842 |
| Violenze a Follonica:  |      |
| CASERTANO, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .   | 7843 |
| MERLONI . . . . .  | 7843 |
| <b>Rinvio della votazione di ballottaggio per la no-</b><br><b>mina di un questore della Camera:</b> |      |
| COCCO-ORTU . . . . .   | 7845 |
| <b>Giuramento del deputato Beghi</b> . . . . .   | 7845 |
| <b>Disegni di legge (Approvazione):</b>  |      |
| Conversione in legge del Regio decreto 30 no-  |      |
| vembre 1919, n. 2398, che autorizza, sotto   |      |
| determinate condizioni, la inserzione degli  |      |
| ufficiali superiori agli Istituti superiori di   |      |
| studi commerciali . . . . .  | 7846 |
| Provvedimenti straordinari a sollievo dei danni  |      |
| derivanti dall'alluvione del settembre 1921  | 7846 |
| in alcuni comuni del circondario di Nuoro  |      |
| Conversione in legge dei Regi decreti 2 set-   |      |
| tembre 1919, n. 1782, e 16 ottobre 1921,   |      |
| n. 1558, che autorizzano i Regi istituti supe-   |      |
| riori di studi commerciali ad istituire un   |      |
| anno di corso complementare di integra-  |      |
| zione o di specializzazione . . . . .  | 7848 |

**Disegni di legge (Discussione):**

|  |         |
|--|---------|
| Variazioni alla legge 20 marzo 1913, n. 268,<br>sull'ordinamento dei Regi istituti superiori<br>di scienze economiche e commerciali: |         |
| ACERBO, <i>relatore</i> . . . . .  | 7849-51 |
| BUONOCORE . . . . .  | 7850-51 |
| ROSSI TEOFILO, <i>ministro</i> . . . . .   | 7851    |
| BERTONE, <i>ministro</i> . . . . .   | 7852    |

**Disegno di legge (Seguito della discussione):**

|   |   |
|---|---|
| Trasformazione del latifondo e colonizzazione<br>interna: |   |
| NOBILI . . . . .  | 7854-55-59  |
| DRAGO, <i>relatore</i> . . . . .                          | 7854-55-57-58-59-60-62-65-66-67-<br>7869-71-77-83 |
| GIUFFRIDA . . . . .                                       | 7854-61-63-65-76-80-82-84-85                      |
| PIEMONTE . . . . .  | 7854-55-56-64-66-67-68                            |
| BERTINI, <i>ministro</i> . . . . .                        | 7857-61-62-64-68-79-81-83                         |
| PRESUTTI . . . . .  | 7855-58-61-63-81-82-84-85                         |
| PECORARO . . . . .  | 7857-75   |
| MODIGLIANI . . . . .                                      | 7857-60-85  |
| CANEVARI . . . . .  | 7859-63-64-67-68-70-74-79-80                      |
| GIAVAZZI . . . . .  | 7864-68-75  |
| ROMANI . . . . .  | 7866  |
| CAETANI . . . . .   | 7875-83   |
| PUCCI . . . . .   | 7877  |
| MEDA . . . . .  | 7882  |

**Disegno di legge (Presentazione):**

|  |      |
|--|------|
| ROSSI TEOFILO: Provvedimenti per l'insegna-<br>mento industriale . . . . . | 7846 |
|--|------|

**Relazione (Presentazione):**

|   |      |
|---|------|
| LARUSSA: Conversione in legge di decreto con-<br>cernente l'autorizzazione al ministro della<br>marina di vendere navi che non avessero<br>più l'efficienza bellica . . . . . | 7872 |
|---|------|

**Sui lavori parlamentari:**

|  |      |
|--|------|
| FACTA, <i>presidente del Consiglio</i> . . . . . | 7887 |
| MODIGLIANI . . . . .                             | 7887 |
| CANEPA . . . . .                                 | 7888 |

**Mozione (Lettura):**

|   |      |
|---|------|
| COLONNA DI CESARÒ: Inchiesta parlamentare<br>sull'Unione edilizia nazionale . . . . . | 7894 |
|---|------|

La seduta comincia alle 15.

ACERBO, *segretario*, legge il processo verbale della tornata di ieri.

(È approvato).

#### Per la salute degli onorevoli Morisani e Lofaro.

BUONOCORE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUONOCORE. La Camera apprenderà, io ne sono certo, con vivo rincrescimento che il nostro carissimo collega onorevole Morisani è stato colpito da una non lieve infermità. Io prego la Presidenza di voler assumere notizie sul corso della malattia, e di far pervenire all'egregio collega i nostri voti fervidissimi per una pronta guarigione.

PRESIDENTE. Appena ebbi notizia dell'infermità dell'onorevole Morisani, disposi subito che fossero richieste quotidianamente informazioni.

Fino a ieri le sue condizioni erano veramente soddisfacenti; stanotte si è verificato un lieve aggravamento, che però lascia adito ancora a speranza.

Credo di interpretare il pensiero di tutta la Camera formulando voti fervidi e affettuosi per la pronta guarigione del nostro amatissimo collega. (*Vive approvazioni*).

CASERTANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASERTANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Posso assicurare la Camera che anche io ho sentito il dovere di recarmi personalmente al capezzale dell'onorevole Morisani. L'ho trovato disgraziatamente in condizioni piuttosto gravi di salute.

Mi associo alle espressioni della Camera, facendo voti fervidissimi perchè il collega onorevole Morisani possa riacquistare la salute.

TRIEPEPI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRIEPEPI. Da parecchi mesi è assente dai lavori parlamentari per grave infermità il collega onorevole Lofaro.

Ritengo opportuno che la Camera chieda sollecite notizie sulle sue condizioni di salute, ed esprimo l'augurio che, presto rimesso, il collega onorevole Lofaro possa tornare tra noi a svolgere la sua attività.

Prego l'onorevole Presidente di tradurre in atto questo mio pensiero.

PRESIDENTE. Onorevole Triepipi, ho già assunto informazioni sulle condizioni

di salute dell'onorevole Lofaro, le quali purtroppo sono stazionarie.

So di rendermi interprete dei voti della Camera formulando l'augurio che egli possa riacquistare la salute e ritornare ai lavori parlamentari, a cui porta tanto contributo di bontà, di sincerità e di intima convinzione. (*Vive approvazioni*).

CASERTANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si associa.

#### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia gli onorevoli Ferrarese, di giorni 3, Lupi, di 1, Fumaroli, di 5, Cappelleri, di 2, Casalicchio, di 10, Ducos, di 2, Tiraboschi, di 8; per ufficio pubblico, l'onorevole Imberti, di giorni 1, Micheli, di 3.

(Sono concessi).

#### Annunzio di proposta di legge

PRESIDENTE. I deputati Negretti, Mattei-Gentili ed altri hanno presentato una proposta di legge per remunerazione per i professori supplenti delle scuole medie e normali.

Sarà inviata alla Commissione competente.

#### Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è dell'onorevole Cutrufelli, al ministro dei lavori pubblici, « per conoscere se intende assolvere l'impegno assunto dal suo predecessore di dare, entro i sei mesi della pubblicazione della legge 5 ottobre 1920, n. 1435, il relativo regolamento ».

MARTINI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Chiedo che questa interrogazione sia rinviata al giorno 17.

PRESIDENTE. Sta bene.

Seguono, su uno stesso argomento, le interrogazioni degli onorevoli:

Bombacci, al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, « per conoscere se le autorità di polizia di Salerno sono al servizio del Governo o dei cotonieri ».

Bovio, al ministro dell'interno, « sui fatti svoltisi il 1º maggio 1922 in Salerno e sugli episodi di violenza commessi dalla forza pubblica ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno fa facoltà di rispondere.

CASERTANO, *sottosegretario per l'inter-*  
*terno.* L'interrogazione dell'onorevole Bombacci si riferisce più ai precedenti che ai fatti del 1° maggio; quella dell'onorevole Bovio è più specifica per i fatti del 1° maggio. La Camera conosce già, per essere stato oggetto d'interrogazione, che vi fu sciopero degli operai della cotoniera di Fratte che è durato circa 70 giorni. Si sono cooperati per la sollecita composizione tra la ditta e gli operai tanto il prefetto di Salerno e di Napoli, quanto il governo centrale, noi stessi personalmente in unione ai deputati interroganti. Finalmente lo sciopero fu composto il 17 o 18 maggio. Il 1° maggio si apparecchiava una manifestazione di scioperanti per festeggiare il 1° maggio. Vennero in buon numero da Fratte, e si recarono a Salerno dove era già prestabilito l'itinerario. Il lungo corteo si svolgeva per recarsi a Villa del popolo; passando presso l'albergo Roma da una finestra fu fatta sventolare una bandiera tricolore.

Non se ne accorsero i dimostranti che erano in testa alla colonna, ma alcuni che erano in coda al corteo, e cominciarono a schiamazzare abbasso ed evviva, e la bandiera fu ritirata.

Dell'episodio ebbero sentore tre ragazzi nazionalisti che seguivano da lontano il corteo; andarono ad avvertire i compagni; così dalla sede del gruppo nazionalista partirono una cinquantina di giovani, che poi divennero un centinaio, e si dettero a schiamazzare contro i partecipanti alla prima dimostrazione. Disgraziatamente si sentì una grande detonazione. Era una lampadina elettrica che esplodeva buttata a terra; questo fatto valse a fare spezzare il corteo e a generare disordini.

La forza pubblica cercò di formare un quadrato per proteggere l'onorevole Bombacci, che fu fatto entrare nell'Hôtel de Rome; intanto dinanzi all'albergo si radunarono schiamazzando dei giovanotti per una manifestazione nazionalista, ma vennero sciolti dalla forza pubblica. Poco dopo l'onorevole Bombacci venne fatto montare in automobile e condotto a Fratte dove tenne il comizio.

Fu mandato sul posto l'ispettore generale Paolella, fu fatta una inchiesta da cui non è risultato alcun addebito a carico del vice commissario, che veniva accusato principalmente, nè a carico del tenente dei carabinieri Caso, o Così, che era incolpato di avere usato forme non confacenti allo scopo e quindi di avere provocato i disor-

dini. Dalle nostre indagini non è apparsa contro di essi alcuna responsabilità.

Infatti è stato sentito il commendator Maggiotti, che accompagnava l'onorevole Bombacci; sono stati sentiti dei socialisti che fanno parte del Consiglio comunale i quali, pur esprimendo un giudizio complessivo, non hanno saputo dare delle indicazioni precise. Ecco la ragione per cui, dopo la inchiesta, non si è avuto motivo di prendere nessun provvedimento punitivo.

Se dallo svolgimento delle interrogazioni emergeranno dei fatti, per cui potessimo modificare questo giudizio, noi, credano pure gli onorevoli interroganti, non tarderemo a prendere gli opportuni provvedimenti.

PRESIDENTE. L'onorevole Bombacci ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BOMBACCI. Io veramente potrei dire di essere soddisfatto, tanto per cambiare. Le interrogazioni, per il loro corso così lento, non hanno neppure più serio motivo di essere svolte. Qui si tratta del primo maggio e siano alla prima metà di luglio. Ma dirò alcune parole, non tanto sugli incidenti del primo maggio, quanto sull'agitazione dei cotonieri, che è assai più interessante, per conoscere i sistemi del Governo.

Il Governo, come ha fatto a Salerno, fa comunemente in tutte le località, dove sono agitazioni. Dopo alcuni giorni, che si è iniziato uno sciopero, il Governo con la scusa dell'ordine pubblico, concede agli industriali, o agli agrari, una parte del presidio dei carabinieri e delle guardie regie che tiene in quel determinato paese.

Questi carabinieri, questi funzionari, e queste guardie regie, divengono non più dei tutori dell'ordine, del vostro ordine costituito, ma una vera polizia privata all'americana al servizio degli industriali, i quali li mantengono, si capisce, con qualche buon litro di vino, con qualche pasto migliore di quel che non passi normalmente il Governo; così quando gli scioperanti intendono, in un determinato giorno, manifestare tranquillamente le loro opinioni, questi carabinieri, divenuti agenti dell'industriale intervengono, come avvenne nel caso che è in discussione, e si ricordano di esser lì, non per tutelare l'ordine pubblico, ma per bastonare gli scioperanti.

Così è avvenuto a Salerno per il primo maggio. L'industriale ha ritenuto che il primo maggio fosse un'ottima occasione per dare una lezione specialmente alle donne scioperanti del cotonificio di Fratte, e per fare ciò si è accordato coi tutori dell'ordine. E allora

si crea il giochetto della bandiera tricolore alla finestra dell'albergo Roma, che nessuno di noi ha visto, ed io ero nel corteo.

Sta in fatto che appena arrivati al posto del comizio, da una sede, che si è detta del fascio vengono fuori una ventina di giovanotti ammaestrati per l'occasione che, gridando « eja, eja, alalà! » fanno esplodere il solito colpo.

Intanto il tenente dei carabinieri e il vice commissario non si preoccupano di sapere che cosa fosse avvenuto, se fosse scoppiata una lampadina elettrica o fosse sparato un colpo di rivoltella; ma fanno suonare gli squilli e cominciano brutalmente a bastonare le donne, le quali continuavano, inconsapevoli dell'accaduto, a sfilare cantando i loro inni.

Ma, ripeto, la verità è che vi era stato un accordo con gli industriali di dare una lezione a quelle operaie che sostenevano da 60 giorni una magnifica lotta per la difesa del salario e dell'industria. Perciò hanno tagliato a metà il corteo, e non per inquadrare il sottoscritto, che del resto non desiderava tale inquadramento burletta, utile solo per mettere i deputati sovversivi alla berlina.

Ora l'onorevole sottosegretario ci viene a dire che quel commendatore, che è poi un bravo socialista, professore di liceo, (e che non credo sia commendatore, ed io non glielo auguro, neppur per l'avvenire), aveva preso accordi coi carabinieri. Povere bugie, per mascherare l'attitudine del Governo che è sempre d'accordo con gli industriali e i fascisti.

Potrei citare una quarantina di casi: non lo faccio perchè si tratta di cose ormai note a tutti. (*Commenti*).

Sì, in questi giorni a Pordenone, nel Veneto, voi avete rimpatriato l'organizzatore Nicola Vecchi, segretario di quelle organizzazioni da quattro o cinque anni, e da vent'anni organizzatore.

È stato rimpatriato perchè appoggiava uno sciopero di cotonieri. Ebbene, dirò prossimamente in altra interrogazione che a Tivoli risiede un individuo mandato appositamente per creare conflitti nel campo sindacale e politico.

Voi non lo avete fatto, nè lo farete mai rimpatriare. Ed è naturale, se lo avete mandato voi! Voi invece rimpatriate quelli che non sono d'accordo con voi, nel favorire lo sviluppo del fascismo. (*Commenti*).

**PRESIDENTE.** L'onorevole Bovio ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**BOVIO.** Non mi posso dichiarare soddisfatto della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato, perchè l'onorevole sottosegretario in gran parte ha riprodotto le informazioni fornitegli dalle autorità.

Ora i fatti effettivamente sono proceduti in un modo sensibilmente diverso da quello raffigurato dalle autorità. In due parole: il giorno 1º maggio in Salerno si è tenuta una grande manifestazione, una delle tante tenute in Italia per celebrare la festa del lavoro, ed erano, come ha detto anche l'onorevole Bombacci, circa diecimila gli operai che partecipavano alla manifestazione, scioperanti o no.

Naturalmente hanno partecipato anche coloro che si trovavano in sciopero, perchè, come l'onorevole sottosegretario sa, c'era allora la serrata dell'industria cotoniera.

La stessa autorità di pubblica sicurezza non può nascondere che questo corteo si svolse nella forma più dignitosa, più disciplinata e più civile: il corteo con le sue bandiere percorse l'itinerario stabilito per le vie principali di Salerno, non furono emesse grida che potessero offendere gli avversari; ripeto la stessa autorità di pubblica sicurezza è costretta a convenire che nessuna provocazione partì dal corteo.

Senonchè inopinatamente è uscito in mezzo un gruppo di violenti, che si è slanciato contro il corteo. Ma, cosa dolorosa e deplorabile, in quella occasione segnatamente bersaglio alle violenze, alle percosse ed agli insulti furono le donne, perchè quel corteo era composto in gran parte da donne, vale a dire le tessili della zona franca; la Camera potrà considerare quanto sia stato generoso ed opportuno un simile atteggiamento nei rapporti di donne.

Ma sin qui non ci sarebbe ancora ragione da ridire. Il peggio si è verificato per l'intervento dei carabinieri i quali hanno parteggiato per il gruppo dei violenti, ed anche essi si sono associati agli atti che si consumavano in danno di quei gruppi che procedevano con la massima compostezza. È noto l'episodio del preside dell'Istituto tecnico, che fu oltraggiato e perseguitato per parecchio tempo.

Ora io non ho altro da aggiungere, onorevole sottosegretario di Stato, perchè qualunque commento e qualunque apprezzamento sarebbero completamente superflui: quello che mi interessava era di far rilevare che la versione data dalla autorità non risponde alla precisione dei fatti, mentre ve ne è un'altra che risponde alla realtà delle cose.



Fare delle perorazioni lacrimogene è assolutamente superfluo. Noi ci limitiamo soltanto a rilevare questa diversità di atteggiamenti nei rapporti di coloro che compiono una manifestazione nelle forme più corrette e civili. Sarà il Governo stesso il quale potrà vedere e misurare se e quanto sia consentita questa disparità di trattamento nei rapporti di una massa la quale si è regolata nel modo al quale ho accennato.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Acerbo ritira la sua interrogazione, che porta anche la firma dell'onorevole Finzi, al ministro della guerra, « per sapere se non gli sembri esagerato e dannoso agli effetti della potenzialità aeronautica italiana, il provvedimento adottato verso il capitano aviatore Martinetti per un incidente occorsogli, e, nel caso affermativo, se non ritenga opportuno di farlo immediatamente revocare ».

Segue l'interrogazione dell'onorevole Bombacci, al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, « per sapere se sono a sua conoscenza: i veri motivi che determinano quotidiani sanguinosi conflitti nel comune di Tivoli; e le responsabilità dell'autorità di polizia nella manovra organizzata e finanziata da speculatori romani in divisa di loro loschi interessi ostacolati dagli amministratori e dalle cooperative del comune di Tivoli ».

L'onorevole sottosegretario per l'interno ha facoltà di rispondere.

**CASERTANO, sottosegretario di Stato per l'interno.** La interrogazione dell'onorevole Bombacci ha due parti. La prima che riflette i conflitti, che egli dice quotidiani, nel comune di Tivoli; la seconda circa l'opera della autorità di polizia in certe asserite losche manovre a danno del comune e delle sue cooperative.

Per la prima parte posso rispondere che, meno i due luttuosi avvenimenti del 22 aprile, in cui fu ucciso il fascista Valente, e del 27 maggio, in cui fu ferito il professor Multineddu, non si ebbero a verificare altri conflitti, tanto più che l'autorità di polizia ha fatto opera di vera conciliazione presso quella popolazione, in modo che le parti sono oggi quasi del tutto in pace tra loro.

Ma l'interrogazione ha anche un altro lato: allude genericamente forse, suppongo, all'intervento dell'Anglo-Romana, dell'Azienda elettrica romana e del comune di Roma nella questione della luce elettrica. Credo che egli si riferisca a questo. Orbene, se così è, posso dare qualche schiarimento in proposito.

Il comune di Tivoli, che è retto da comunisti, che fanno capo al nostro collega Croce, che è anche consigliere provinciale, ottenne da tempo un decreto Reale 9 settembre 1920, con cui, ad un costituendo Consorzio tra il comune e la società Anglo-Romana, era affidato lo sfruttamento dell'Aniene, per dare luce e forza elettrica alla città di Roma soprattutto.

Poi sopravvenne una questione col Sottosegretariato delle belle arti, ma la questione è stata risolta, ed il Consorzio avrebbe dovuto sviluppare quella concessione che aveva ottenuto. Senonchè all'Anglo-Romana si sostituì il comune di Roma, che era principalmente interessato, mercè la propria azienda elettrica municipalizzata, e allora sono incominciati i lavori i quali proseguono e ormai hanno dato una spesa complessiva di un milione e mezzo.

Molte sono le questioni che si agitano a questo proposito. Molte sono le questioni soprattutto tra coloro che il comune ha chiamato a lavorare, che sono alcune cooperative, e l'ufficio, così come lo ha costituito, e gli avversari amministrativi, i quali queppunto biasimano, perchè dicono che non si dovevano chiamare certe cooperative, ma si doveva dar luogo alla mano d'opera di tutte le altre cooperative,

Di qui contese quasi quotidiane. In proposito esiste una inchiesta fatta dal prefetto, che io ho trasmesso al Ministero del lavoro, perchè di sua più specifica competenza. In questa inchiesta si deplorano spese eccessive. Per esempio, si dice che l'azienda spende circa 300 mila lire all'anno soltanto per direzione dei lavori. Potrei dare qualche elemento, di cui si potrebbe avvalere l'interrogante.

Per esempio, l'ingegnere ha 2750 lire al mese, il vice direttore ha 2500 lire al mese, un ingegnere 1800, un architetto 1800, un segretario 1250, un magazziniere 1000. Sono circa 300 mila lire all'anno di spese, che non rappresenterebbero neppure il lucro sul capitale che andrebbe a impiegarsi.

Di qui parecchie contestazioni. Aggiungasi poi che l'ingegnere direttore, che io conosco, è ad un tempo stipendiato da questo consorzio costituendo, direttore anche dell'azienda elettrica municipale, da cui per cepisce nove mila lire, ed è addetto anche all'azienda elettrica municipalizzata di Roma di cui è consigliere, di modo che verrebbe a verificarsi per lui una certa incompatibilità.

Tutte queste contestazioni si agitano e danno luogo a parecchie critiche, ora da una parte ora dall'altra, che assumono forme di agitazioni pubbliche.

Ecco, perchè è da augurarsi che, dopo una esatta inchiesta, che assodi responsabilità, che assodi le incompatibilità, che metta le cose dell'azienda in un periodo di sviluppo più consono alle proprie risorse, si possano anche sopprimere certe cause di disordine pubblico, che tengono in eccitazione la cittadinanza.

Specifico ancora di più che, se dalla parola dell'interrogante, verranno fuori atti concreti e specificazioni più precise, quali non risultano dal testo dell'interrogazione, questo Ministero non ha nessuna difficoltà a prendere opportuni provvedimenti.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Bombacci ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**BOMBACCI.** Io sono obbligato a dividere in due parti la mia interrogazione, così come ha fatto il sottosegretario, nella sua risposta.

Non è vero, che a Tivoli ci sia un'amministrazione comunista. A Tivoli attualmente c'è un'Amministrazione che serve all'azienda elettrica; diversamente, ci sarebbe il commissario regio.

Voi dite allegramente che a Tivoli si può vivere tranquillamente; già, il professor Mutinèdu per vivere come può è dovuto ritornare in Sardegna e non per ordine del ministro dell'istruzione, dal quale dipende, ma del fascio, costituito per l'occasione, e da quella persona che il sottosegretario conosce assai bene, e che io non nomino, che rimane tuttora a mantenere la guerriglia contro i lavoratori.

Il sottosegretario agli interni certo non sa che io circa dieci giorni fa sono stato invitato ad andare a Tivoli per un comizio dell'Alleanza del lavoro e sono dovuto ritornare a Roma, non vestito da frate o da carabinieri come si divertono a pubblicare i giornali ministeriali, ma vestito come vesto sempre, senza fare il comizio, perchè i fascisti d'accordo colle autorità, avevano bloccato le strade dove dovevo tenere il comizio, e il commissario si è ricordato che c'era questo comizio alle undici e mezzo — il comizio era indetto per le dieci — scusandosi che la mattina aveva disposto un servizio straordinario per ricevere, mi pare, l'onorevole Baccelli, e che non sapeva della nostra andata, e che per le forze che disponeva non poteva preoccuparsi dell'Alleanza del lavoro, dei fascisti e dei comunisti.

Tutto ciò dico esclusivamente per stabilire la verità dei fatti e non per far rimprovero al commissario che eseguisce gli ordini di servire il fascismo. È provato che dove il fascismo non nasce spontaneo, il Governo s'interessa a farlo nascere e a farlo prosperare con ogni mezzo. (*Commenti all'estrema destra*).

Sì, sì, onorevoli colleghi, voi lo sapete meglio di me, che siete parte in causa, e all'occasione in privato non lo negate. (*Commenti*).

*Voci all'estrema destra.* I nomi! I nomi!...

**BOMBACCI.** A ogni modo, io non mi interessò ora della nascita dei gruppi fascisti, nè tanto meno della ricerca della loro paternità. Io ora m'interessò della situazione di Tivoli, perchè l'interrogazione riguarda questo argomento specifico.

Il sottosegretario di Stato ha parlato dell'amministrazione del Consorzio delle Cooperative di Tivoli, Consorzio che non esiste in realtà perchè non è ancora costituito non avendo il Ministero del lavoro dato il parere favorevole.

Non so quanto questa piccola insinuazione entri ora nell'interrogazione. In verità si voleva distruggere le cooperative rosse.

E allora, cosa si fece? Si mandò quella persona che il sottosegretario di Stato conosce assai bene...

*Voci.* Chi è?

**BOMBACCI.** Non è necessario saperlo; è uno!... (*ilarità*) ...che andò all'azienda elettrica, che da alcuni mesi non pagava più gli operai, e tutto ciò d'accordo col commissario di polizia del posto, e ritirò 25 mila lire, e siccome gli operai erano convocati in un'assemblea, per protestare che non potevano più lavorare, se non erano pagati, entrò nell'assemblea questo signore e disse: Vi pago io; se venite con me, vi pago io. Alcuni operai, che da 20 o 25 giorni lavoravano e non ricevevano alcun contributo, vollero vedere se diceva la verità; lo seguirono, e il signore realmente pagò, con le 25 mila lire che gli aveva sborsato l'azienda elettrica.

Ed ecco con quali sistemi il Governo crea i conflitti, e le organizzazioni fasciste.

Gli operai che avevano ricevuto la paga si obbligarono di entrare nel sindacato e nella cooperativa fascista che non esisteva.

Il giorno dopo si creò la cooperativa, d'accordo sempre con l'azienda elettrica, e col commissario di polizia.

Questa cooperativa doveva iniziare la lotta contro i comunisti.

L'amministrazione comunista aveva nella Giunta un uomo retto, da 25 anni professore a Tivoli, che aveva le sue idealità e le sue opinioni, ma voleva altresì che fossero ben chiari gli affari di carattere economico finanziario. Si cominciò con bastonarlo e poi allontanarlo da Tivoli. Così gli attuali amministratori, privati di tale guida, potevano essere nelle mani dell'azienda elettrica degli innocui e necessari strumenti d'azione contro gli stessi operai che li avevano eletti.

Io non so se l'attuale sindaco sia o no massone; certo, è d'accordo con l'azienda elettrica, dove non è estranea la massoneria: non so se ne sappia qualche cosa il sottosegretario di Stato per gli interni! (*ilarità*).

Per la piccola insinuazione che l'onorevole sottosegretario di Stato ha fatto per tutta quella burocrazia sulle cooperative, io non me ne occupo affatto...

La burocrazia non so se fosse necessaria; non so se l'ingegnere direttore tecnico di così importante costruzione fosse largamente compensato con duemila lire al mese: questo io non lo so. Se vuole, il Governo può fare una inchiesta.

Io ho voluto stabilire in modo preciso che il Governo, coi suoi funzionari, se non direttamente coi suoi ministri, era d'accordo con l'azienda elettrica che ha determinato nel paese di Tivoli un'agitazione per togliere il lavoro alle cooperative, per poi concederlo senza alcuna buona norma né tecnica, né legale a nuove cooperative spurie, create sul posto da quei fascisti, che avevano avuto il merito di spazzare dal comune i comunisti.

Questa la verità dei fatti.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Buffoni, al ministro dell'interno, «sull'occupazione da parte della forza pubblica della Camera di lavoro di Magenta».

Non essendo presente l'onorevole interrogante, si intende che vi abbia rinunciato.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Torre Edoardo, al ministro della guerra, «per sapere se è vero che si sta procedendo alla abolizione della Direzione centrale della Sanità militare per ripristinare l'antico Ispettorato d'infesta memoria».

LISSIA, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Prego che questa interrogazione sia rimandata a venerdì prossimo, giorno in cui dovrò rispondere ad altra interrogazione sullo stesso argomento.

PRESIDENTE. Sta bene.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Merloni, al ministro dell'interno, «sulla situazione di schiavismo in cui è tenuto il paese

di Follonica, e in particolare sulle aggressioni compiute in danno di certo Bucci, e sugli attentati all'abitazione del presidente della Deputazione provinciale, ivi residente».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

CASERTANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. A Follonica negli ultimi tempi si sono verificati due avvenimenti: anzitutto l'aggressione in persona di certo Bucci, costretto a fuggire svestito, lasciando i suoi indumenti, e si dice, una somma notevole di danaro, per lire 1200; il secondo avvenimento nella persona del presidente della Deputazione provinciale, contro la casa del quale furono lanciati tre tubi di gelatina di cui due esplosero recando danno alle pareti e al tetto.

Lo stesso presidente della Deputazione provinciale nel luglio 1921 era stato fatto oggetto a un'aggressione per cui era stato percorso e ferito. Per questi due avvenimenti l'autorità di pubblica sicurezza ha preso adeguate misure, come è ben noto all'onorevole interrogante, perchè le deficienze constatate del maresciallo dei carabinieri dettero luogo a punizioni del maresciallo stesso e al suo trasloco.

Venne inviato sul luogo un vice commissario di pubblica sicurezza, e da allora nessuno avvenimento spiacevole si è verificato. Quanto agli arresti e alle denunce per coloro che dettero luogo ai danneggiamenti alle persone e alle cose si è proceduto col massimo rigore, e trovansi in corso tutte le processure.

PRESIDENTE. L'onorevole Merloni ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MERLONI. Avevo pensato di rinunciare allo svolgimento di questa interrogazione per la constatata inutilità di questi esercizi oratori che noi veniamo a fare qui alla Camera. Né la risposta dell'onorevole sottosegretario ha smentito queste nostre fondatissime prevenzioni. Proprio ora egli ne ha detto una grossa e madornale: ha affermato che, dopo il fatto che è denunciato nella mia interrogazione, nulla ha più turbato la pace di Follonica, mentre sono avvenuti di recente altri fatti di una gravità enorme. Bisogna proprio concludere che il Governo ha dato carta bianca ai suoi funzionari in Maremma, e che li esonera anche dall'informarlo di quanto colà succede di anormale e di iniquo.

Avevo quindi ragione di premettere quella mia osservazione. Non solo, signori del Governo, non avete fatto nulla per il passato, non solo non avete fatto nulla per tutto ciò che è successo vari mesi or sono, dall'aggres-

sione al presidente della deputazione provinciale, Santini, all'incendio dei mobili e della biblioteca del nostro compagno Spagnesi, un autodidatta, che a furia di sacrifici aveva raccolto 400 volumi che i fascisti una brutta notte gli bruciarono, malgrado che fossero presenti sul luogo un centinaio di carabinieri, e bruciarono insieme con tutti i mobili il ritratto della madre, ricordo sacro di un essere sacro che egli non ha conosciuto.

Nulla avete fatto per le bombe lanciate contro la casa di un altro consigliere comunale, ritornato allora in paese con la famiglia e tre bambine. All'infuori delle solite inchieste e processure tutto è rimasto lettera morta. Dopo di ciò si dovette lamentare una nuova aggressione contro il presidente della deputazione provinciale, un operaio intelligente e colto che è generalmente apprezzato per le sue doti di misura e di equilibrio — e si arrivò nell'aprile al fatto enorme, oggetto particolare dell'interrogazione.

Un operaio socialista, certo Bucci Gualtiero, di passaggio per Follonica, si ferma per una notte in una trattoria, ed è subito minacciato alla presenza del maresciallo dei carabinieri, che non solo non si oppone, ma ha l'aria di rincarare la dose delle minacce, va a dormire tranquillato e assicurato alla fine dallo stesso maresciallo; ma nella notte, verso l'una, è svegliato di soprassalto dalle grida e minacce di persone che erano entrate a forza nella locanda; è costretto a cercare salvezza nella fuga, e si getta dalla finestra seminudo e così percorre chilometri e chilometri, finchè trova una casa dove ebbe riparo e conforto.

Ebbene che cosa avete voi fatto di fronte a un simile crimine, e di fronte alla constatazione che lo stesso portafoglio del Bucci, contenente un migliaio di lire, non si è più ritrovato?

Il tenente dei carabinieri, partito l'ispettore che gliene aveva dato l'incarico, girò subito l'incarico al maresciallo dei carabinieri perchè procedesse alle indagini opportune, ma questi non trovò di meglio che recarsi nella casa di un contadino che al Bucci aveva prestato il giorno innanzi le mille lire contro cambiale per subornarlo affinchè dichiarasse che non era vero che il Bucci aveva avuto in prestito queste mille lire.

A parte questo episodio il fatto dell'aggressione notturna era individuato nel tempo, nel luogo e nelle persone.

\*Ci sono le persone della stessa locanda, che hanno dovuto aprire per forza a coloro che si proponevano di aggredire ed assassi-

nare il Bucci e che debbono bene sapere qualche cosa, e doveva essere relativamente facile venire a capo di qualche cosa.

Invece nessuna procedura, nessun arresto, nulla che possa rappresentare il minimo dei minimi di quello che si dovrebbe fare per la tutela della vita dei cittadini.

E dopo questi fatti voi dite che non è successo nulla? Ciò si presta ad amare considerazioni. Come? Ma voi ignorate sul serio che alla vigilia del trasferimento del prefetto, che aveva messo in subbuglio tutta la parte reazionaria e fascista la quale ha voluto dimostrare che quello era bene il suo prefetto ideale, alla vigilia della partenza del prefetto si è compiuta a Follonica la rappresaglia più vile e selvaggia? Ignorate sul serio che furono minacciati di morte il consigliere provinciale Spagnesi, altro elemento dei migliori tra i nostri, stimato per la coltura, il senso della misura e lo spirito di sacrificio, che fu aggredito nella sua casa, contro cui furono sparati colpi di rivoltella e si volevano gettare tubi di gelatina?

Dovette la salvezza all'intervento tempestivo del maresciallo dei carabinieri che riuscì ad allontanare gli assediati. Quando vogliono!

Lo stesso maresciallo dei carabinieri si recò poi nella casa del presidente della Deputazione provinciale con quattro fascisti per consigliarlo a lasciare Follonica, e un altro consigliere, il Pierini, è costretto egli pure ad allontanarsi da Follonica.

Ma quella sera, dopo un pseudo od attentato contro il capo dei fascisti, che era rimasto naturalmente illeso, ci doveva essere la vittima.

Per compiere una vendetta contro un socialista, che si era colluttato giorni innanzi contro qualcuno dei fascisti, si va nella casa di questi; si bussa alla porta. Scende ad aprire il fratello con la candela in mano credendo che fosse il proprio fratello che rincasasse. I fascisti non si perdono a fare distinzioni. Un soffio spegne la candela e alcuni colpi di rivoltella feriscono mortalmente al torace il povero giovane Bartoli Milton. E ancora egli si dibatte all'ospedale di Grosseto, dopo un mese di torture, fra la vita e la morte.

Questi i fatti successi dopo quello del Bucci; questa la condizione di schiavismo inconcepibile in cui è tenuta Follonica, la quale sconta di essere stata all'avanguardia della organizzazione politica ed economica dei lavoratori, di avere avuto istituzioni fiorenti di difesa e di coltura del proletariato e

uomini capaci, fedeli, profondamente e disinteressatamente attaccati alla loro missione e al loro partito.

Non aggiungo parole superflue. Quale sia la condotta e la politica del Governo è troppo, troppo eloquentemente dimostrato dai fatti. (*Approvazioni all'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** Segue l'interrogazione dell'onorevole Turati, al ministro delle poste e dei telegrafi, « per sapere a che fini di utilità pratica si ispiri la disposizione, per la quale i vaglia scaduti, anzichè essere riscuotibili durante tre mesi come per lo passato, non possono più essere riscossi — salvo rinnovazioni — dopo il solo mese di successione all'emissione, con jugulamento, perditempi, e spese pei destinatari, aumento di lavoro negli Uffici per le aumentate rinnovazioni e perdita secca, per l'Erario, degli interessi delle somme che venivano riscosse con maggiore ritardo ».

**PETRILLO, sottosegretario di Stato per le poste e i telegrafi.** Chiedo che sia rinviata al giorno 13.

**PRESIDENTE.** Sta bene.

Non essendo presenti gli onorevoli interroganti, s'intendono ritirate le interrogazioni degli onorevoli:

Cavina, Bisogni, al ministro dell'interno, « per sapere se gli risulta che squadre di fascisti in automobili si sono recate a Iesa, comune di Monticiano, ed ivi hanno ferito gravemente cittadini, e terrorizzato la popolazione; e per sapere inoltre per quali ragioni non furono presi provvedimenti nonostante che al Governo e alla prefettura di Siena fossero state, in tempo utile e con documentazione, denunciate le deliberazioni in proposito prese dai fascisti senesi »;

Finzi, al ministro dell'interno, « per sapere quali provvedimenti intenda adottare verso il maresciallo dei Reali carabinieri di Casale Scodosia (provincia di Padova), il quale, contrariamente agli obblighi della sua carica ed alle precise disposizioni del Governo, permette ed incoraggia l'armamento di bande di facinorosi, che cominciano a portare anche in quella plaga, fino ad ora tranquilla, il tragico frutto di una azione sovversiva ed antinazionale culminante nel luttuoso eccidio del 1º maggio 1922 a Megliatino San Vitale, eccidio pel quale le misure del Governo sono state inadeguate alla spaventosa portata dei fatti »;

Corgini, al ministro delle finanze, « per sapere se non ritenga opportuno di provvedere alla modificazione sostanziale del regolamento per l'esazione dell'imposta sul vino,

rivelatosi nella pratica — oneroso, pesante ed inapplicabile; provvedendo, in pari tempo, perchè vengano condonate le contravvenzioni elevate nell'applicazione del regolamento in questione, tutte le volte che sia dimostrata la buona fede dei multati »;

Saitta, ai ministri dell'industria e commercio e del tesoro, « per sapere se non credano di far cessare subito l'intollerabile situazione creata all'industria dei derivati agrumari con la sospensione del finanziamento mentre si mantiene l'obbligo di consegnare il cetrato alla Camera agrumaria »;

Colonna di Cesaro, al ministro del lavoro e della previdenza sociale, « per conoscere se tra i fini che si propone l'Opera nazionale dei combattenti vi sia quello di espropriare a cooperative costituite da agricoltori ex-combattenti terre dai medesimi acquistate con i propri sudati risparmi come sembra intenda fare per l'ex-feudo Pietre-rosse (territorio di Mineo, circondario di Caltagirone) »;

Faranda, Colonna di Cesaro, Crisafulli-Mondio, ai ministri dell'industria e commercio, e del tesoro, « per sapere le ragioni per cui non si è ancora messa la Camera agrumaria in condizioni di soddisfare gl'impegni assunti coi depositanti del cetrato di calcio, ciò che apporta grave perturbamento economico e minacciose agitazioni; e per conoscere quando intenderà il Governo applicare la legge sulla Camera agrumaria facendo cessare l'Amministrazione straordinaria ».

Sono così esaurite le interrogazioni inscritte nell'ordine del giorno di oggi.

#### Giuramento.

**PRESIDENTE.** Essendo presente l'onorevole Beghi, lo invito a giurare.

(*Legge la formula*).

**BEGHI.** Giuro !

#### Rinvio di votazione.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la votazione di ballottaggio fra i deputati Rondani e Guglielmi per la nomina di un questore della Camera.

**COCCO-ORTU.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**COCCO-ORTU.** La lunga teoria di interrogazioni decadute per l'assenza dei loro presentatori, mi fa dubitare che oggi non si raggiunga un numero di partecipanti alle notevoli votazioni inscritte nell'ordine del giorno, proporzionato alla loro importanza.

Proporrei quindi di rinviare la votazione di ballottaggio per la nomina di un questore, ad una prossima seduta, a giovedì, perchè sono certo che sarà allora presente un maggior numero di colleghi.

**PRESIDENTE.** Onorevole Cocco-Ortu, fa la stessa proposta anche per la votazione segreta iscritta all'ordine del giorno di oggi?

**COCCO-ORTU.** Sì.

**PRESIDENTE.** Dunque l'onorevole Cocco-Ortu propone che la votazione di ballottaggio per la nomina di un questore della Camera e la votazione segreta iscritta nell'ordine del giorno di oggi siano rinviate.

Metto a partito questa proposta.

(È approvata.)

#### Presentazione di un disegno di legge.

**ROSSI TEOFILO, ministro dell'industria e commercio.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ROSSI TEOFILO, ministro dell'industria e commercio.** Mi onoro di presentare alla Camera il seguente disegno di legge:

Provvedimenti per l'insegnamento industriale. (1762)

**PRESIDENTE.** Do atto all'onorevole ministro dell'industria e commercio della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso alla Commissione competente.

#### Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2398, che autorizza sotto determinate condizioni la iscrizione degli ufficiali superiori nei Regi Istituti superiori di studi commerciali.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2398, che autorizza, sotto determinate condizioni, la iscrizione degli ufficiali superiori nei Regi Istituti superiori di studi commerciali.

Se ne dia lettura.

**ACERBO, segretario, legge:** (V. *Stampato* N. 1166-A).

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2398, che autorizza,

sotto determinate condizioni, la iscrizione degli ufficiali superiori nei Regi Istituti superiori di studi commerciali ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

#### Approvazione del disegno di legge: Provvedimenti straordinari a sollievo dei danni derivati dall'alluvione del settembre 1921 in alcuni comuni del circondario di Nuoro.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti straordinari a sollievo dei danni derivati dall'alluvione del settembre 1921 in alcuni comuni del circondario di Nuoro.

Onorevole ministro del tesoro, ella consente che la discussione si svolga sul testo della Commissione?

**PEANO, ministro del tesoro.** Consento.

**PRESIDENTE.** Se ne dia lettura.

**ACERBO, segretario, legge:** (V. *Stampato* N. 1571-A).

**PRESIDENTE.** La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

#### Art. 1.

Sono autorizzate le seguenti spese a riparazione dei danni derivati dall'alluvione del settembre 1921 nei sottoindicati comuni del circondario di Nuoro in provincia di Sassari:

a) lire 800,000 per provvedere, a cura dello Stato, al ripristino di opere sulla strada provinciale Olzai-Taloro, alla sistemazione della strada comunale Olzai-Ollolai per renderla definitivamente sicura al carreggio, alla riparazione di danni sulle strade comunali esterne ed interne di Olzai, Ollolai e Gavoi, alla riparazione di danni al Cimitero di Olzai e per provvedere, nell'abitato stesso, alla riparazione di case danneggiate appartenenti a persone di povera condizione.

Su tale fondo graverà anche la spesa di lire 80,000 per la parziale estinzione del mutuo di lire 180,000 contratto dal comune di Olzai con la Cassa depositi e prestiti per l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulica del torrente Bisine entro l'abitato stesso, distrutte dall'alluvione del settembre 1921.

La somma di lire 80,000 sarà versata in una sola rata alla Cassa depositi e prestiti la

quale provvederà successivamente a regolare col comune i suoi rapporti per l'ammortamento della somma rimanente della quale rimarrà creditrice.

b) lire 500,000 per provvedere alla sistemazione idraulico-forestale del torrente Bisine, comprese le opere di difesa nel tratto che attraversa l'abitato di Olzai.

(È approvato).

#### Art. 2.

Alla complessiva spesa di lire 1,400,000 occorrente per l'esecuzione delle opere previste nel precedente articolo si provvederà coi fondi autorizzati dalle leggi 2 agosto 1897, n. 382, 28 luglio 1902, n. 342, 14 luglio 1907, n. 562.

Le economie che in più di quelle anzidette, si avranno sui fondi assegnati per opere idrauliche e di bonifica dalle leggi anzidette, saranno destinati all'ulteriore compimento delle opere stesse e, qualora essi risultassero esuberanti, alle altre opere idrauliche e di bonifica di cui nel testo unico sui *provvedimenti* per la Sardegna approvato con Regio decreto 11 novembre 1907, n. 844.

(È approvato).

#### Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1922-1923 sono apportati i seguenti aumenti di stanziamento:

Capitolo 153-bis (*di nuova istituzione*). Ripristino di opere sulla strada provinciale Olzai-Taloro, sistemazione della strada comunale Olzai-Ollolai per renderla definitivamente sicura al carreggio, riparazione di danni sulle strade comunali esterne ed interne di Olzai, Ollolai e Gavoi, riparazione di danni al Cimitero di Olzai, riparazione, nell'abitato stesso, di case danneggiate appartenenti a persone di povera condizione; versamento alla Cassa depositi e prestiti della somma di lire 80,000 in parziale estinzione del mutuo contratto dal comune di Olzai per le opere di sistemazione idraulica del torrente Bisine distrutte dall'alluvione del settembre 1921, lire 800,000.

Capitolo 154. Opere di correzione dei corsi d'acqua e di bonificazione dell'Isola di Sardegna autorizzate dalle leggi 2 agosto 1897, n. 382, 7 luglio 1902, n. 333, e 28 luglio 1902, n. 342, modificate dalla legge 14 luglio 1907, n. 562, dall'articolo 1, lettera g) della legge 30 giugno 1909, n. 407; dalla legge 25 giugno 1912, n. 712, articolo 1, lettera a); del Regio decreto 22 settembre 1914, n. 1026 (articolo 3, lettera d); dalla legge

8 aprile 1915, n. 477, articolo 1 del decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 e articolo 1, lettera o) della presente legge: lire 600,000.

(È approvato).

#### Art. 4.

Le opere da eseguire dallo Stato a norma del precedente articolo 1, sono dichiarate di pubblica utilità.

(È approvato).

#### Art. 5.

Il Governo del Re concederà sussidi ai proprietari allo scopo di ripristinare le culture nei fondi rustici dei comuni di Gavoi, Ollolai ed Olzai danneggiati dall'alluvione del settembre 1921, di riparare o ricostruire i fabbricati rustici ed i molini idraulici negli stessi comuni, ed ai pastori per la ricostituzione delle greggi.

I sussidi saranno concessi nella misura di non oltre tre quarti della somma occorrente per la ricostruzione o la riparazione dei fabbricati e molini ora indicati e per il ripristino delle culture o delle greggi o della somma per tali scopi effettivamente spesa.

A questo fine sarà stanziata, in apposito capitolo del bilancio del Ministero di agricoltura, la somma di lire 300,000.

L'erogazione dei sussidi sarà fatta dal prefetto di Sassari coi fondi che saranno messi a sua disposizione dal Ministero di agricoltura mediante anticipazioni sulla locale sezione di Tesoreria con le modalità che saranno stabilite mediante decreto da emanarsi dal Ministero stesso.

Per agevolare il pagamento dei sussidi il prefetto, effettuando prelevamenti dalla sezione di Tesoreria provinciale, potrà eseguire depositi in conto corrente presso gli uffici postali dei comuni sovraindicati e trarre poi sui medesimi ordini di pagamento a favore delle persone da sussidiare.

(È approvato).

#### Art. 6.

Per il ripristino della cultura nei fondi rustici danneggiati o distrutti o per i restuari e la ricostruzione dei fabbricati rustici e dei mulini idraulici in detti comuni, la Cassa di credito della provincia di Sassari è autorizzata a concedere prestiti e mutui a una durata di anni dieci rimborsabili a annualità costanti comprendenti l'interesse all'uno per cento e la quota d'ammortamento.

La domanda del mutuo e del prestito dev'essere fatta entro un anno dalla promulgazione della presente legge.

All'uopo è assegnata alla detta Cassa provinciale la somma di lire 200,000 da stanziarsi nel bilancio del Ministero di agricoltura per il corrente esercizio finanziario.

Gli atti e scritti di qualunque natura relativi ai sussidi, ai prestiti ed ai mutui, comprese le quietanze, sono esenti da qualsiasi tassa ed imposta.

Con decreto del ministro dell'agricoltura saranno fissate le modalità relative ai prestiti ed ai mutui di cui sopra.

(È approvato).

#### Art. 7.

Sono estese ai tre comuni di Gavoi, Ollolai, ed Olzai, danneggiati dall'alluvione del settembre 1921, le disposizioni degli articoli dal 7 al 10 del Regio decreto 29 dicembre 1921, numero 2009, contenente provvedimenti in dipendenza delle frane ed alluvioni dell'autunno 1921 in varie regioni d'Italia.

(È approvato).

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

#### Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge dei Regi decreti-legge 2 settembre 1919, n. 1782 e 16 ottobre 1921, n. 1558, che autorizzano i Regi Istituti superiori di studi commerciali ad istituire un anno di corso complementare di integrazione o di specializzazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge dei Regi decreti-legge 2 settembre 1919, n. 1782 e 16 ottobre 1921, n. 1558 che autorizzano i Regi Istituti superiori di studi commerciali ad istituire un anno di corso complementare di integrazione o di specializzazione.

RENDA, *questore, legge: V. Stampato 1577-A*).

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori scritti e nessuno chiedendo di parlare, passiamo alla discussione dell'articolo unico di cui do lettura.

« Sono convertiti in legge i Regi decreti 2 settembre 1919, n. 1782, e 16 ottobre 1921, n. 1558, riguardanti l'istituzione di un anno di corso complementare di integrazione o spe-

cializzazione presso i Regi Istituti superiori di studi commerciali ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

#### Discussione del disegno di legge: Variazioni alla legge 20 marzo 1913, n. 268, sull'ordinamento dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Variazioni alla legge 20 marzo 1913, n. 268, sull'ordinamento dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

L'onorevole ministro dell'istruzione pubblica consente che la discussione si svolga sul testo della Commissione?

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Consento.

PRESIDENTE. Se ne dia lettura.

RENDA, *questore, legge: (V. Stampato n. 1679-A)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori scritti e nessuno chiedendo di parlare, passiamo all'esame degli articoli.

#### Art. 1.

All'articolo 9 della legge 13 marzo 1913, n. 268 è sostituito il seguente:

« Gli insegnamenti costitutivi della facoltà di scienze economiche e commerciali, comune a tutti gli Istituti superiori di cui all'articolo 1º, sono fondamentali e complementari.

Sono fondamentali gli insegnamenti che, secondo le disposizioni del regolamento, devono essere impartiti in tutti gli Istituti e per i quali, agli effetti del conseguimento della laurea dottorale, la frequenza e l'esame sono obbligatori per tutti gli studenti.

Sono complementari gli insegnamenti di specializzazione o di integrazione, che in ciascun Istituto siano istituiti con le norme dell'articolo 13 della presente legge e per i quali l'esame può essere obbligatorio a seconda della menzione speciale che lo studente intenda conseguire nel diploma di laurea.

In ogni Istituto, oltre gli insegnamenti fondamentali e complementari, deve essere dato l'insegnamento di almeno quattro lingue straniere secondo le disposizioni del regolamento.



Gli studenti per essere ammessi all'esame di laurea devono aver dato prova di possedere la conoscenza di almeno due di tali lingue. Con speciale regolamento saranno fissate le norme per l'insegnamento delle lingue e per i relativi esami.

Gli insegnamenti costitutivi delle sezioni speciali esistenti nel Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia sono stabiliti dal regolamento.

La durata dei corsi e l'ordinamento degli insegnamenti fondamentali e complementari e delle relative esercitazioni pratiche per il conseguimento dei gradi accademici e degli altri titoli o diplomi e la procedura degli esami speciali e di laurea sono disciplinate dal regolamento ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2.

ACERBO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACERBO, *relatore*. Ho chiesto di parlare per far rilevare un'omissione in cui si è incorso nella compilazione dell'articolo 2.

Alla fine della modifica introdotta dalla Commissione al quarto comma è stata omessa la parola « retribuito ». Bisogna dire: « altro pubblico ufficio retribuito ».

PRESIDENTE. Sta bene.

Allora do lettura dell'articolo 2 con questa correzione:

#### Art. 2.

All'articolo 10 della legge 20 marzo 1913, n. 268, modificato con la legge 7 aprile 1921, n. 440 è sostituito il seguente:

« Lo stipendio dei professori ordinari e straordinari dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali ed i relativi aumenti periodici sono parificati a quelli dei professori di grado corrispondente delle Regie Università e degli altri Regi Istituti superiori di grado universitario.

Ai professori che prima della loro nomina a straordinario o a ordinario, abbiano prestato servizio in modo continuativo in qualità d'incaricato in un Regio Istituto superiore o in una Regia Università e senza interruzione siano stati assunti in ruolo è concessa a decorrere dal 1° periodo di servizio di ruolo l'abbreviazione di un anno per un numero di periodi di aumento di stipendio uguale al quarto degli anni di servizio prestato nella qualità di incaricato. Per i professori che alla data della pubblicazione della presente legge abbiano compiuto 55 anni di età, il beneficio di cui al presente comma, sarà

concesso in una sola volta. Non si computano le frazioni di quattro anni.

L'incarico di un insegnamento a chi non sia professore di ruolo è retribuito con lire 6000 annue se trattasi di un insegnamento fondamentale; e con un'indennità di lire 100 per ogni ora di lezione effettivamente impartita, sino ad un massimo di lire 6000, se trattasi di un insegnamento complementare. In ogni caso la retribuzione non può superare lire 4000 se l'incaricato ricopre altro pubblico ufficio retribuito.

Eccezione fatta per il Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia (sezione di magistero nelle lingue straniere) in ogni Istituto superiore l'insegnamento delle lingue straniere è impartito da professori incaricati, i quali avranno l'obbligo di fare fino ad un massimo di nove ore di lezioni per settimana. La retribuzione annua dei professori incaricati dell'insegnamento di una delle lingue straniere di cui all'articolo 9 è di lire 6000 e potrà essere elevata, mediante aumenti quinquennali di lire 1000, sino a lire 10,000 secondo le norme fissate dal regolamento. I professori di lingue, ai quali eccezionalmente sia conferito l'incarico dell'insegnamento di un'altra lingua, sono retribuiti con l'indennità di lire 50 per ogni lezione effettivamente impartita fino ad un massimo di lire 4000.

Le maggiori spese derivanti dall'applicazione del presente articolo saranno a carico dello Stato ».

(È approvato).

#### Art. 3.

I professori ordinari e straordinari di materie fondamentali hanno diritto d'impartire un secondo insegnamento retribuito oltre quello di cui ciascun professore è ordinario o straordinario.

Per il secondo insegnamento sarà corrisposto un assegno di lire 6000 annue ai professori ordinari e di lire 4000 agli straordinari.

Il secondo insegnamento può essere costituito da un corso di materie fondamentali o da uno o più corsi di materie complementari.

Agli effetti del diritto all'assegno, di cui al presente articolo, per i professori ordinari o straordinari che coprono una cattedra comprendente due insegnamenti distinti o di una materia, per la cui trattazione il Consiglio superiore dell'istruzione economica e commerciale riconosca la necessità di più di tre ore settimanali, saranno computate le ore settimanali eccedenti le tre normali.

Per i professori di materie sperimentali, i quali dirigono nel loro Istituto esercizi obbligatori, che importano almeno tre ore settimanali, questi esercizi possono valere come secondo insegnamento; in tal caso ai professori predetti non si può conferire altro insegnamento retribuito.

In ogni caso il numero complessivo di ore settimanali, comprese quelle dell'insegnamento ordinario, non potrà essere inferiore a sei.

I professori senatori e deputati, qualora per questa loro funzione non possano regolarmente svolgere il corso delle lezioni e delle esercitazioni, sono tenuti a provvedere a proprie spese per la supplenza.

L'assegnazione del secondo insegnamento ai professori che vi hanno diritto sarà fatta annualmente dal direttore su conforme proposta del Consiglio accademico, secondo le norme che saranno stabilite con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore dell'istruzione economica e commerciale.

L'assegno di cui al presente articolo non è valutabile agli effetti della pensione.

(È approvato).

#### Art. 4.

Il diritto ad altro insegnamento retribuito, di cui all'articolo precedente, non compete ai professori ordinari e straordinari che nei tre anni precedenti siano iscritti nei ruoli di imposta di ricchezza mobile per un reddito derivante da esercizio professionale pari o superiore nella media annua all'assegno stabilito nell'articolo precedente, nè compete ai professori ordinari e straordinari che abbiano per qualunque titolo altro insegnamento in istituti di grado superiore o medio, qualunque ne sia il carattere.

Agli effetti del comma precedente non si terrà conto dei redditi derivanti da opere dell'ingegno regolate dalla legge sui diritti d'autore o dalla legge sulla proprietà industriale.

(È approvato).

#### Art. 5.

Ai professori ordinari e straordinari spetta il diritto di partecipare al provento delle tasse scolastiche.

A tal fine ogni Istituto è autorizzato a prelevare dalla tassa annuale d'iscrizione, versata da ciascun studente, una quota di lire 100.

Il fondo costituito da ciascun Istituto dal prelevamento di tali quote sarà distri-

buito ugualmente fra tutti i professori ordinari e straordinari.

La somma spettante a ciascun professore non potrà essere inferiore a lire 1,500 nè superiore alle lire 6000 per i professori ordinari e non inferiore a lire 1000 nè superiore a lire 5000 per gli straordinari.

(È approvato).

#### Art. 6.

Le maggiori spese derivanti dall'applicazione delle disposizioni, di cui agli articoli 3 e 5, graveranno sul bilancio di ciascuno Istituto.

(È approvato).

#### Art. 7.

Ai professori, che alla data di applicazione della legge 20 marzo 1913, n. 268 erano incaricati in un Regio Istituto superiore dell'insegnamento di una lingua straniera, di cui all'articolo 9 della legge stessa, e che abbiano senza interruzione continuato in tale incarico, potrà essere concesso, con le condizioni da stabilirsi nel regolamento, il trattamento giuridico ed economico spettante ai professori straordinari. Gli aumenti quinquennali decorreranno dalla data della pubblicazione della presente legge.

A quest'articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo dall'onorevole Buonocore, così concepito:

« I professori straordinari di parti di materie che abbiano dieci anni di grado alla data di pubblicazione della presente legge, sono nominati ordinari della parte di materie che effettivamente insegnano. I posti di straordinario che essi ricoprono saranno trasformati temporaneamente, previo parere del Consiglio accademico, in posti di ordinario negli organici dei singoli Istituti fino a quando i rispettivi titolari rimarranno in servizio. La relativa spesa farà carico ai bilanci dei singoli Istituti ».

L'onorevole Buonocore ha facoltà di svolgerlo.

BUONOCORE. Il mio emendamento mira a correggere una disparità di trattamento che è sorta nell'applicazione dell'articolo 18 della legge 20 marzo 1913 che oggi stiamo modificando. Per effetto di quell'articolo 18 il personale insegnante ed amministrativo degli Istituti superiori di commercio fu mantenuto nel grado e nell'Ufficio che occupava all'atto della promulgazione della legge in parola; sicchè alcuni professori — e

sono pochissimi — che insegnavano discipline non contemplate dall'articolo 9 della legge, rimasero straordinari, senza la possibilità di esser promossi ordinari e con una situazione di inferiorità di fronte ai loro colleghi anziani ed a quelli successivamente nominati.

Si trattà, come ho detto, di pochissimi docenti ed anche valorosi che hanno più di dieci anni di grado. Giustizia ed equità impongono che sia ad essi conferito il grado di ordinario con gli emolumenti relativi, trasformandosi i posti che attualmente occupano come straordinari e mettendo la maggiore spesa a carico dei bilanci degli Istituti.

Confido che il Governo, la Commissione e la Camera vogliano fare buon viso alla mia proposta.

**PRESIDENTE.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**ACERBO, relatore.** Accetto l'emendamento, perchè sono giustificatissime le ragioni esposte dall'onorevole Buonocore. Questo emendamento riguarda una situazione di fatto che con oggi finisce, e serve per rimediare ad una sperequazione esistente dal passato, di modo che è una disposizione puramente transitoria.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro dell'industria e commercio ha facoltà di parlare.

**ROSSI TEOFILLO, ministro dell'industria e commercio.** Il Governo accetta l'emendamento dell'onorevole Buonocore.

**PRESIDENTE.** Pongo a partito l'articolo 7, con l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Buonocore accettato dal Governo e dalla Commissione, e che quindi rimane definitivamente così concepito:

« Ai professori, che alla data di applicazione della legge 20 marzo 1913, n. 268, erano incaricati in un Regio Istituto superiore dell'insegnamento di una lingua straniera, di cui all'articolo 9 della legge stessa, e che abbiano senza interruzione continuato in tale incarico, potrà essere concesso, con le condizioni da stabilirsi nel regolamento, il trattamento giuridico ed economico spettante ai professori straordinari. Gli aumenti quinquennali decorreranno dalla data della pubblicazione della presente legge.

« I professori straordinari di parti di materie che abbiano dieci anni di grado alla data di pubblicazione della presente legge, sono nominati ordinari della parte di materie che effettivamente insegnano. I posti di straordinario che essi ricoprono saranno sottratti temporaneamente, previo parere

del Consiglio accademico, in posti di ordinario negli organici dei singoli Istituti fino a quando i rispettivi titolari rimarranno in servizio. La relativa spesa farà carico ai bilanci dei singoli Istituti ».

(È approvato).

Art. 8.

« Le disposizioni della presente legge avranno effetto dall'inizio dell'anno accademico 1922-23 ».

(È approvato).

Art. 9.

« Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in unico testo le norme legislative vigenti sull'ordinamento dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali ».

(È approvato).

Art. 10.

« Con decreto del ministro del tesoro verrà provveduto alla iscrizione, nello stato di previsione del Ministero per l'industria e il commercio per l'esercizio 1922-23 e per i successivi, dei fondi necessari per l'applicazione della presente legge ».

(È approvato).

L'onorevole Buonocore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo.

« L'articolo 4 della legge 20 marzo 1913, è sostituito dal seguente:

« Rispetto alle tasse di registro e bollo ed alle tasse ipotecarie e catastali tutti gli atti ed i contratti dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali sono sottoposti alle stesse norme stabilite per gli atti ed i contratti delle Amministrazioni dello Stato.

« Saranno esenti dall'imposta di ricchezza mobile e dalla tassa di manomorta i proventi di cui all'articolo 3, ad eccezione dei lasciti, delle donazioni e dei contributi privati.

« Saranno inoltre esenti dall'imposta di ricchezza mobile i mutui contratti dai Regi Istituti predetti per l'acquisto, la costruzione, l'adattamento e l'arredamento degli edifici destinati a loro sede ».

L'onorevole Buonocore ha facoltà di svolgerlo.

**BUONOCORE.** Io desidero di richiamare l'attenzione della Camera sull'articolo aggiuntivo che ho proposto e del quale darò brevemente ragione.

L'articolo 4 della legge n. 268 del 20 marzo 1913 dispone che «rispetto alle tasse di registro e bollo tutti gli atti e contratti delle amministrazioni delle Regie scuole superiori di commercio sono sottoposti alle stesse norme stabilite per gli atti ed i contratti stipulati dalle Amministrazioni dello Stato».

È accaduto che nell'applicazione della norma che ho testè letta la dizione si è appalesata non del tutto chiara, perchè è sorto il dubbio se le ipoteche a favore dei Regi Istituti superiori debbano essere inserite gratuitamente in base al combinato disposto di quel comma e all'articolo 15, n. 1, del testo unico sulle tasse ipotecarie, e se gli Istituti stessi debbano essere esenti dalle tasse catastali.

Ad eliminare ogni ulteriore controversia io propongo che la disposizione sia chiarita nel senso che tutti gli atti e i contratti dei Regi istituti superiori, di cui ci occupiamo, siano sottoposti alle stesse norme stabilite per gli atti e i contratti delle Amministrazioni dello Stato anche rispetto alle tasse ipotecarie e catastali.

Ancora: il secondo comma dello stesso articolo 4 dice «che saranno esenti dall'imposta di ricchezza mobile e dalla tassa di manomorta i proventi di cui all'articolo 3, ad eccezione dei lasciti, delle donazioni e dei contributi privati».

Evidentemente lo spirito di questa disposizione è ancora quello di considerare gli Istituti superiori di commercio parificati, nei rapporti tributari, alle Amministrazioni dello Stato.

Ma lo sviluppo raggiunto in pochi anni dai Regi istituti superiori ha creato uno stato di fatto che non era presente alla mente del legislatore nel momento in cui la legge fu formulata.

Alcuni dei Regi istituti superiori, che finora hanno potuto funzionare in locali di affitto o comunque concessi, per il numero degli studenti, per l'incremento dei Gabinetti, delle Biblioteche, ecc., sono costretti e dovranno procurarsi una sede di loro proprietà, ampia e decorosa e che sia anche adeguata ai loro bisogni.

In mancanza di una legge che conceda facilitazioni per l'acquisto, la costruzione, la trasformazione e l'arredamento di tali edifici, a somiglianza di quanto si è fatto per tutte le scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, dalle scuole elementari alle Università, i Regi istituti superiori, anche per gli ottimi risultati che ha dato l'autonomia loro provvidamente

concessa con la legge del 1913, hanno cercato o cercano di risolvere il problema dell'acquisto di una sede con mezzi finanziari propri.

Essi sono costretti a tale scopo a ricorrere ad istituti d'emissione o ad altri istituti di credito, e per lo più a Casse di risparmio o a banche popolari, per contrarre mutui a saggio d'interesse di favore.

Naturalmente, gli istituti mutuanti stabiliscono in tal caso, come generalmente avviene, il saggio dell'interesse al netto di qualunque imposta; per cui i Regi istituti superiori vengono ad essere gravati in modo notevole, oltre che per gli interessi ed ammortamenti del mutuo, per la relativa imposta di ricchezza mobile.

Nell'attesa che un provvido disegno di legge accordi anche ai Regi istituti di commercio le stesse agevolazioni che in materia di edifici sono state concesse a tutti gli altri ordini di scuole, sembrami opportuno che fin da ora venga loro almeno concessa l'esenzione dalle imposte di ricchezza mobile sui mutui contratti per l'acquisto, la costruzione, l'adattamento, ed anche l'arredamento di edifici destinati a sede degli istituti stessi.

Pensi la Camera che si tratta di istituti di istruzione superiore e sembra illogico assoggettare all'imposta di ricchezza mobile i mutui contratti per l'acquisto e la trasformazione di edifici destinati ad uso di pubblico insegnamento, e che per la maggior parte costituiscono una proprietà dello Stato.

Tutt'al più, l'esenzione potrebbe essere assoggettata alla condizione che i mutui non superino un determinato saggio d'interesse, tale da potersi considerare come un saggio di favore.

Per queste considerazioni, io prego la Camera, la Commissione e il Governo, di volere accettare la modificazione che ho proposto al comma 1 dell'articolo 4, e l'aggiunta al secondo comma dello stesso articolo, della legge vigente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, l'onorevole ministro delle finanze.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Io devo prendere la parola come ministro delle finanze perchè questa disposizione riguarda essenzialmente l'interesse della finanza.

Dichiaro a nome del Governo che noi non abbiamo alcuna difficoltà ad accettare l'articolo aggiuntivo nella prima e nella seconda parte; perchè si tratta, in sostanza di dare un'interpretazione più logica e più

conforme allo spirito delle disposizioni dell'articolo 4 della legge del 1913.

Ma io prego l'onorevole Buonocore di non voler insistere a sua volta sul terzo punto che riguarda l'esenzione dalla tassa di ricchezza mobile per tutti i mutui che gli Istituti superiori di commercio andranno a contrarre per la costruzione o l'ampiamiento o l'arredamento dei loro edifici.

Siamo di fronte ad una concezione innovativa di grande importanza, e che può procurare delle sorprese alla finanza dello Stato.

Quando si tratta di edifici scolastici di Istituti ai quali la legge concede determinati benefici, vi sono leggi speciali che accordano la contrazione dei mutui presso particolari Istituti a condizioni di favore; ma finora non vi è esempio di una legge che consenta a un istituto qualsiasi di ricorrere alle Banche private o alle Casse di risparmio e di contrarre mutui a suo piacimento col beneficio dell'esenzione della tassa di ricchezza mobile.

La Commissione finanza e tesoro, ha fatto ripetutamente raccomandazioni di astenersi dalle esenzioni fiscali, che costituiscono una china pericolosa per la nostra finanza.

Il precedente, quando fosse ammesso, sarebbe certamente invocato da Istituti consimili; e pertanto io faccio viva preghiera all'onorevole Buonocore, perchè, salvo la discussione di questa parte in sede più opportuna, allorché si voglia dare una sistemazione finanziaria completa agli Istituti superiori di studi commerciali, non introduca una disposizione innovativa, la quale per la sua portata può cagionare gravi conseguenze per l'erario e per l'esistenza stessa degli istituti.

**PRESIDENTE.** Onorevole Buonocore, ella insiste nella terza parte del suo articolo aggiuntivo?

**BUONOCORE.** Mi arrendo alle obiezioni dell'onorevole ministro e ritiro il terzo comma.

**PRESIDENTE.** L'onorevole relatore vuole esprimere il suo avviso?

**ACERBO, relatore.** Accetto il primo e il secondo comma.

**PRESIDENTE.** Allora metto ai voti i primi due commi dell'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Buonocore, avendo egli ritirato il terzo.

*(Sono approvati).*

Vi è infine questo articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Graziani:

Art. 2-bis.

« I professori ordinari e straordinari delle Regie università possono essere trasferiti ad una cattedra della stessa materia negli istituti superiori di commercio.

« Coloro che siano stati compresi nella terna di un concorso per ordinario e straordinario di una Regia università possono essere chiamati all'insegnamento della stessa materia negli istituti superiori di commercio »

Poichè l'onorevole Graziani non è presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

L'onorevole relatore prima della votazione a scrutinio segreto provvederà al coordinamento della legge, perchè evidentemente l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Buonocore non può essere l'ultimo.

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

#### **Seguito della discussione del disegno di legge: Trasformazione del latifondo e colonizzazione interna.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge: Trasformazione del latifondo e colonizzazione interna.

Come la Camera ricorda, ieri fu votato l'emendamento presentato dagli onorevoli Canevari e Giavazzi, sostitutivo degli articoli 37 e 38.

Vi sono ora alcuni emendamenti presentati all'articolo 37, che potrebbero magari costituire articoli a parte, se fossero approvati dalla Camera: uno è dell'onorevole Nobili e tre sono dell'onorevole Presutti.

Do lettura dell'emendamento proposto dall'onorevole Nobili, sottoscritto anche dagli onorevoli Tassinari, Giacometti, Ercolani, Tiraboschi, Bussi, Assennato, Zanardi, Cagnoni, Lazzari, Musatti.

« *Aggiungere:*

« Le quote cedute in proprietà non possono, tranne il caso di trasferimento a favore di eredi legittimi, essere comunque alienate senza il consenso dell'Istituto nazionale della colonizzazione interna, a favore del quale sarà trascritto analogo vincolo a tutti gli effetti dell'articolo 1942 Codice civile.

« Il consenso all'alienazione non potrà essere negato quando l'Istituto riconosca completata la trasformazione agraria.

« In caso di alienazione, l'Istituto avrà diritto di prelazione; e potrà esercitarlo sia

direttamente, sia per mezzo di alcuno degli enti di cui all'articolo 6 ».

L'onorevole Nobili ha facoltà di svolgerlo.

NOBILI. Rinunzio a svolgere il mio emendamento, riservandomi di rispondere alle critiche, che eventualmente saranno fatte ad esso. Desidererei soltanto apportare una modificazione al primo comma e cioè dopo le parole colonizzazione interna sostituirei: « All'atto della quotizzazione, i detti vincoli (e sarebbe così comprensivo anche del resto) saranno trascritti a favore dell'Istituto a tutti gli effetti dell'articolo 1942 del Codice civile ».

PRESIDENTE. Allora il primo comma dell'emendamento verrebbe così trasformato:

« Le quote cedute in proprietà non possono, tranne il caso di trasferimento a favore di eredi legittimi, essere comunque alienate senza il consenso dell'Istituto nazionale della colonizzazione interna. All'atto della quotizzazione i detti vincoli saranno trascritti a favore dell'Istituto a tutti gli effetti dell'articolo 1942 del Codice civile ».

L'onorevole relatore vuole esprimere il suo avviso ?

DRAGO, *relatore*. Questo è già stabilito dalla legge. Mi riservo di illustrarlo all'onorevole Nobili.

GIUFFRIDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUFFRIDA. L'articolo 16 n. 3 dice: « È ammessa la cessione a favore dei successori legittimi, ecc. », il che vuol dire che, al di fuori dei casi stabiliti dall'articolo 16, numero 3, non è ammesso altro trasferimento delle quote. Perciò mi pare che l'emendamento dell'onorevole Nobili tocchi una materia, che già sia stata regolata dalla legge, e in senso più restrittivo di quanto non propenga l'onorevole Nobili col suo emendamento.

PIEMONTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIEMONTE. L'amico e collega Nobili avrebbe fatto meglio a spiegare la portata del suo emendamento. Nel suo emendamento si parla di quote; ora in tutti gli articoli sinora approvati si parla di frazionamenti, di poderi, di tutto quello che si vuole, eccetto che di quote e quotizzazioni...

PRESIDENTE. Onorevole Giuffrida, l'onorevole Piemonte dice che l'emendamento Nobili si riferisce alle quote, alle singole quote.

GIUFFRIDA. L'articolo 16, n. 3, si riferisce appunto alle quote individuali in

quanto parla della successione ai successibili legittimi.

Ora è evidente che successibili legittimi si possa essere di un individuo e non di una cooperativa.

Quanto all'articolo 16, n. 3, esso prevede il caso tanto delle quote di proprietà individuale del singolo come delle quote di proprietà dei Consorzi.

PRESIDENTE. Per l'enfiteusi. Mentre l'emendamento Nobili si riferisce alla proprietà.

GIUFFRIDA. L'emendamento Nobili credo infatti che si riferisca alla proprietà.

PRESIDENTE. Dunque, onorevole Nobili, insiste ?

NOBILI. Insisto per ragioni che mi sembrano intuitive e che erano state già adombrate. L'emendamento corrisponde all'articolo 12 del progetto governativo e accettato dalla Commissione. L'articolo 12 dice testualmente così:

« Le quote cedute in proprietà non possono tranne il caso di donazione a favore di eredi legittimi, essere alienate prima che sia stato riconosciuto il completamento della trasformazione agraria dei terreni. I contratti stipulati in contravvenzione di tale divieto sono nulli di diritto.

« Le concessioni in enfiteusi o in godimento sono sottoposte alle condizioni indicate negli articoli 23 e 24. Tanto le alienazioni quanto le concessioni anzidette godranno delle esenzioni e delle agevolanze di cui all'articolo 51 ».

Quando l'articolo 12 venne in discussione, noi ci trovammo in questa condizione. Era già stato discusso l'articolo 10 del progetto che ha già preso il n. 9, ed in testa a questo era passata testualmente la disposizione dell'articolo 12 con la sostituzione delle parole « terreni espropriati » alla espressione « quote di proprietà ». Alcuni colleghi proposero la soppressione di questo articolo 12 nella convinzione di averlo fuso con l'articolo 10 non pensando che la sostituzione della espressione « terreni espropriati » diceva cosa essenzialmente diversa da quella che diceva e contemplava l'articolo 12. L'articolo 12 riguardava esclusivamente le quote cedute in proprietà, e non riguardava le quote cedute in godimento temporaneo, nè tampoco le quote enfiteutiche alle quali si riferisce il n. 3 dell'articolo 16 cui si riferisce il collega Giuffrida.

Pertanto il caso contemplato dall'articolo 37 non si trova ancora nella legge. Era

stato intendimento di questa parte della Camera di combattere la concessione, di quote in proprietà. Ma perchè questo concetto non è prevalso, occorre anche occuparsi della condizione giuridica che si vuol creare a queste quote. L'onorevole Giuffrida sembra che vorrebbe applicare ad esse il trattamento fatto dall'articolo 16 alle quote cedute in godimento enfiteutico.

A me pare che sarebbe stata una eccessività francamente. Pertanto se non vi sono altri punti da chiarire, e se il collega Piemonte ha capito le ragioni di questo emendamento, io avrei poco da aggiungere. L'articolo 11 supponeva la condizione unica per consentire la alienazione di queste quote, richiedeva cioè che si fosse riconosciuta la trasformazione agraria.

Ora questa condizione in alcuni casi si appalesa eccessiva, e in alcuni casi si potrebbe appalesare non sufficiente.

Meglio pertanto vale, dal momento che all'Istituto nazionale per la colonizzazione interna è stata affidata una funzione di vigilanza per tutto ciò che riguarda la esecuzione di questa legge, mi pare che il meglio sia attribuire all'Istituto nazionale della colonizzazione interna questa funzione, affinché dia volta per volta il consenso in tutti quei casi nei quali si appalesa necessario e opportuno di consentire.

Possiamo avere questo caso: un coltivatore ha avuto una quota in proprietà: perchè siano venute a mancare le braccia lavorative nella famiglia, non può continuare la coltivazione, ed allora perchè costringerlo a cedere il fondo, quando ciò ridonderebbe a danno dell'agricoltura e dei fini essenziali della legge?

Dobbiamo tener presente non solo il fine di giovare all'agricoltura, ma anche l'altro fine sociale su cui si è lungamente discusso a proposito dei fini della legge; e questo fine non lo raggiungeremo se non ci metteremo in condizione di potere evitare che su queste quote cedute in proprietà si faccia una speculazione, quando siano fertilizzate dal sudore dei lavoratori passando nelle mani degli strozzini e degli speculatori.

Perciò ho proposto questo emendamento e mi pare che il fine che si propone possa essere raggiunto anche attraverso la proposta, che s'inquadra nel sistema della nostra legge comune, di trascrivere questo vincolo all'atto della quotizzazione.

PRESIDENTE. Onorevole Piemonte, accetta l'emendamento dell'onorevole Nobili?

PIEMONTE. Dopo questi chiarimenti, voterò la proposta dell'onorevole Nobili, al quale raccomanderei però di accettare questa variante: « nel caso di frazionamento delle proprietà espropriate a favore degli enti di cui all'articolo 6, le quote ecc. ecc. ».

NOBILI. Non ho nessuna difficoltà ad accettarla, se dovesse servire a migliorare l'intelligenza stessa della lettera dell'articolo come è formulato.

Avere parlato di quote in proprietà a differenza di quelle cedute in godimento, in utenza a miglioria, ecc., è molto chiaro; è la vera frase che risponda al concetto.

DRAGO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DRAGO, *relatore*. Quando ho risposto all'onorevole Nobili che il principio era stato ammesso, ho ricordato una cosa esatta.

In sostanza, prego l'onorevole Nobili di accettare la dizione dell'articolo 12. La dizione proposta da lui è troppo recisa e verrebbe a limitare il diritto del nuovo proprietario.

Quando noi conferiamo questo diritto facendo pagare il giusto prezzo, non dobbiamo diminuire il valore della proprietà che conferiamo ai nuovi proprietari con eccessivo vincolo. Mi pare che sia abbastanza quello segnato dall'articolo 12 del disegno di legge.

La proposta dell'onorevole Nobili darebbe un vincolo perpetuo oltre le opere di trasformazione culturale. Questo non è rispondente al fine della legge, specialmente per il fatto che il proprietario viene a pagare con denaro sonante la quota di cui viene in possesso.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Mi associo.

PRESIDENTE. Onorevole Nobili, insiste nel suo emendamento?

NOBILI. Devo insistere, per le stesse ragioni per le quali l'ho presentato, e che non sono state menomamente confutate dall'illustre relatore.

La formulazione dell'articolo 12 non elimina nessuno degli inconvenienti che si sono verificati in tutte le quotizzazioni. Un inconveniente principalissimo è che questi terreni tornino, dopo essere stati migliorati, in mano degli speculatori e degli espropriatori.

Se è questo il fine che vogliamo raggiungere per scopo sociale, non possiamo rinunciare all'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Presutti.

PRESUTTI. Comprendo l'ottima intenzione da cui è mosso il collega Nobili. Però

a me pare che con il sistema della legislazione esistente, non risponda al mezzo da lui proposto per raggiungere lo scopo; l'entità dei vincoli che vuole imporre recherebbe danno non lieve ai coltivatori; perchè, se è vero che si vuol raggiungere lo scopo di impedire una specie di accaparramento di queste quote migliorate, come avveniva prima che si facesse il miglioramento colle quotizzazioni dei demani comunali, però noi con tutti questi vincoli, a poco a poco andiamo ricostituendo la servitù della gleba; attacchiamo cioè, con mezzi giuridici, il coltivatore al fondo, al punto che esso non può alienare.

Ora, avviene nella maggior parte dei casi, che attraverso generazioni e generazioni, famiglie di coltivatori restino sullo stesso lotto di terra; ma non dobbiamo impedire che appartenenti a queste famiglie escano dalla classe sociale in cui sono nati e rinnovino con sangue nuovo le classi sociali più elevate.

Di guisa che potremmo trovare un certo temperamento che è precisamente nell'articolo 12, come è formulato dalla Commissione.

Il richiamo che fa il collega Nobili all'Istituto della trascrizione, mi pare non risponda alla legislazione esistente. In questa non è possibile imporre consensualmente questo vincolo della inalienabilità. Il vincolo della inalienabilità cioè, non si può imporre per patto contrattuale. Il vincolo deriverebbe dalla legge e allora è perfettamente inutile la trascrizione. Il vincolo cioè deriverebbe dall'articolo 12 o da qualunque altra formula che la Camera adottasse e allora è inutile trascrivere.

Il vincolo può essere ragionevole che duri finchè non sia fatta la miglioria della quota: fatta questa miglioria, il vincolo diventa inutile, perchè cessa lo scopo per cui si può utilmente imporlo e non sarebbe più a vantaggio e a tutela degli interessi della classe lavoratrice.

L'emendamento Nobili presenta quest'altro inconveniente, di creare un servizio burocratico di una importanza straordinaria, perchè, anche fatta la miglioria, occorrerà ricorrere all'Istituto nazionale per poter ottenere il suo consenso all'alienazione.

Ma, d'altra parte, si dice che l'Istituto nazionale non può negare questo consenso se la miglioria è eseguita, ma che però l'Istituto nazionale ha sempre diritto alla prelazione.

Ma perchè porre tutti questi vincoli a coloro che hanno migliorato il fondo col loro lavoro? Stabiliamo a tutela dell'inte-

resse dei lavoratori l'inalienabilità finchè la miglioria non sia stata compiuta; stabiliamo che sia l'Istituto che debba dire se la miglioria è stata o non compiuta, ma da quel giorno consentiamo piena ed intera la libertà di alienazione perchè altrimenti, ripeto, si stabilirebbe un'altra volta la servitù della gleba a carico dei lavoratori.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Piemonte.

PIEMONTE. Sono molto contento che l'onorevole Presutti sia arrivato là da dove io sono partito...

PRESIDENTE. Ma lei è tornato indietro. (*ilarità*).

PIEMONTE. ...vale a dire, anche egli riconosce che questa legge raggiungeva i suoi scopi sociali colla determinazione degli enti aventi diritto all'espropriazione.

Altro obiettivo da raggiungersi era quello della bonifica e trasformazione agraria del latifondo. Ottenuta questa, ho sostenuto non dovevasi mettere altri inceppi e limitazioni agli enti espropriatori. Viceversa la Camera ha creduto che si dovesse limitare l'azione dell'Ente nazionale della colonizzazione, quella dei comuni e delle provincie, obbligandoli sempre a frazionare e dividere le proprietà redente e vietandone loro la gestione.

Noi tutto questo abbiamo deprecato, ma, poichè il nostro modo di vedere è stato respinto dalla Camera, ha ragione ora l'amico Nobili ad aggiungere nuove garanzie.

Insomma egli vuole impedire che successivamente alla quotizzazione il latifondo non si ricostituisca più attraverso ad una speculazione a danno dei contadini. La ricostituzione automatica del latifondo dopo le quotizzazioni si sono più volte ripetute nella storia.

Perciò egli ha ragione di chiedere che quando gli enti espropriatori procedono al frazionamento dei beni, vi sia chi vigili e impedisca la ricostituzione del latifondo e parmi anche sia giusto che questa azione di vigilanza sia affidata all'Ente nazionale della colonizzazione.

Io sono insorto contro l'emendamento dell'amico Nobili, non per lo spirito del suo emendamento, ma per la parola « quota », che esso contiene, parola che noi abbiamo escluso sempre da tutti gli articoli precedenti; ma torno a ripetere che sono d'accordo con lui, quando propone che, in caso di frazionamento dei fondi già espropriati e redenti, possa intervenire l'Ente nazionale della colonizzazione, e che nei successivi pas-



saggi di proprietà esso possa esercitare il diritto di prelazione.

PECORARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PECORARO. Io credo che l'amico Nobili potrebbe accontentarsi del concetto dell'onorevole Presutti che costituisce un buon temperamento alla sua proposta; perchè altrimenti il suo emendamento verrebbe a riprodurre gli inconvenienti che suscitava in passato la così detta vendita irrequisito domino.

Se non che l'onorevole Presutti, nell'accettare quello che è stabilito all'articolo 12 della Commissione non ci ha detto una cosa, che la Camera deve sapere.

Dice l'articolo 12:

«Le quote cedute in proprietà non possono, tranne il caso di donazione a favore di eredi legittimi, essere alienate prima che sia stato riconosciuto il completamento della trasformazione agraria dei terreni».

Ora io chiedo: chi deve dare il giudizio se è stata o non eseguita la trasformazione agraria?

PRESIDENTE. Lo ha detto: l'Istituto nazionale.

PECORARO. Così che l'Istituto nazionale deve avere quella funzione a cui accenna l'onorevole Piemonte.

Dovrebbe allora mandare dei periti su ogni fondo che si deve vendere? Tutto questo porta una complicazione di cose che non è certamente desiderabile.

Il codice civile italiano del 1865 modificò l'enfiteusi, anche per abolire molti vincoli che inceppavano il movimento della proprietà terriera: adesso mi pare che finiremo per introdurre in questa legge delle formalità che ci faranno cadere negli stessi inconvenienti che, con la riforma dell'Istituto dell'enfiteusi, si vollero evitare.

DRAGO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DRAGO, *relatore*. Questo non è un rinvio formalitario. Ordinariamente quando si rinvia un argomento, si rinvia per levarci dal groviglio della discussione, nella illusione, spesso infondata, che nella sede del rinvio la cosa si sbriga; credevo che fosse sbrigata, talmente il concetto era intuitivo fin dall'inizio. Ora la cosa si allarga troppo. I colleghi socialisti, che danno tanto valore all'emendamento Nobili, non fanno che spingere le masse proletarie nelle zone di latifondo ai contratti diretti, cioè nelle braccia dell'usuraio e dell'intermediario, perchè i

coltivatori diretti che aspirino a una proprietà così vincolata da strettoie, caro Piemonte, non esistono.

Questa è la psicologia del contadino, e io ho detto nella relazione e verbalmente che uno degli elementi di cui bisogna tener conto in una legge di grande stile come questa, è l'elemento psicologico. Oggi viviamo in questa atmosfera psicologica, che cioè il contadino vuole la terra senza vincoli; ora se si portano dei vincoli al punto che non si può disporre della cosa, si spingeranno nelle braccia degli intermediari, braccia assai ampie e possenti, che hanno purtroppo succhiato proprietari e proletari di molta parte del capitale rappresentativo degli immobili trapassati recentemente. Non facciamo la legge per creare impacci e impieci ai fini che ci proponiamo.

Se debbo dire il mio pensiero, credo troppo forte il testo dell'articolo 12, bisognerebbe anzi, se fosse possibile, attenuarlo; d'altra parte comprendo che il potere coattivo dello Stato in tanto si esercita e in tanto ci sono le condizioni di prezzo, le modalità e le altre condizioni che devono favorire il trapasso, in quanto vi è in fine sociale da raggiungere; e perciò sono necessari certi vincoli, che sono determinati nell'articolo 12; ma essi costituiscono veramente il *maximum maximorum* dei vincoli che si possono imporre; perciò prego l'onorevole Nobili di non insistere nel suo emendamento, che la Commissione non accetta.

MODIGLIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Credo che la preoccupazione del relatore derivi più dalla forma che dalla sostanza dell'articolo. Infatti se all'articolo fossero tolti i primi due capoversi, esso non presenterebbe tutto l'aspetto terrificante, dal punto di vista psicologico, che l'onorevole Drago relatore rilevava. I primi due capoversi hanno il torto di fare appello alla creazione di un vincolo. Se riducessimo l'articolo ridotto all'ultimo capoverso quei vincoli apparenti sparirebbero.

DRAGO, *relatore*. Allora cambi l'emendamento, ne presenti un altro, e se sarà il caso lo accetteremo.

MODIGLIANI. Non occorre un emendamento nuovo, basta la amputazione della parte superflua dell'articolo.

DRAGO, *relatore*. Allora l'emendamento si riduce all'ultimo capoverso?

MODIGLIANI. Perfettamente, e cioè dalle parole: «In caso di alienazione, ecc.».

DRAGO, *relatore*. Dichiaro di accettarlo.

MODIGLIANI. Aggiungo poi che invece di « quote » sarebbe meglio che si dicesse « terreni ».

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Presutti. Ne ha facoltà.

PRESUTTI. Debbo una risposta all'onorevole Pecoraro, che ha veduto una certa contraddizione o per lo meno una lacuna nelle mie considerazioni. Si può adottare un sistema repressivo o uno preventivo. Il repressivo è quello accettato dalla Commissione coll'articolo 12. La disposizione formulata dalla Commissione commina la nullità della vendita della quota quando la quota non sia stata bonificata.

In conseguenza l'autorità giudiziaria che venga chiamata in una contestazione a decidere se il contratto sia valido o no, dirà se la quota sia stata o meno bonificata. Perciò il sistema repressivo ha i suoi inconvenienti e sopra tutto quello che di fronte all'incertezza del giudizio dell'autorità giudiziaria nei casi dubbi, questa incertezza si può riflettere sull'entità del prezzo, perchè il compratore, che subisce una certa alea, vorrà pagare in proporzione di essa.

C'è poi il sistema preventivo, quello a cui accennava l'onorevole Nobili...

PRESIDENTE. È stato rinviato.

PRESUTTI. ...per cui preventivamente, sulla richiesta di chi ha interesse, l'Istituto nazionale dichiara che il miglioramento si è verificato o no. Se si accetta questo sistema, il giudizio dell'Istituto nazionale diventa insindacabile, vale a dire la vendita fatta dopo che l'Istituto nazionale ha riconosciuto che il miglioramento fu fatto, è assolutamente valida e non si potrà più discuterne.

Giacchè ho la parola, ripeto che il concedere, come vuole l'onorevole Modigliani, e prima e dopo della bonifica...

MODIGLIANI. Chi l'ha detto? Dopo la bonifica.

PRESUTTI. ...io lo ritengo dannoso per i coltivatori; perchè il diritto di prelazione pare, ma non è una cosa innocente.

CAETANI. Lo dicevo l'altro giorno io.

PRESUTTI. L'ho votato con entusiasmo quando si trattò della vendita di grandi proprietà appartenenti ad individui che non coltivano direttamente, ma non saprei votarlo quando si trattò di limitare i vantaggi del contadino che ha avuto una quota e l'ha migliorata. Diritto di prelazione significa riduzione del prezzo di vendita.

CAETANI. L'abbiamo applicato a tutta Italia.

PRESUTTI. E l'abbiamo applicato con piena coscienza, pur sapendo che con ciò venivamo a ledere gli interessi dei grandi proprietari.

CAETANI. E dei piccoli proprietari.

PRESUTTI. Anche dei piccoli. Ma io dico che applicarlo in un caso in cui il coltivatore ha bonificato, a me sembra eccessivo. Significherebbe decimare il frutto del lavoro che il coltivatore ha applicato con tanta tenacia sul proprio fondo.

MODIGLIANI. E perchè?

PRESUTTI. Perchè? Ella, onorevole Modigliani, ha troppo senso della vita per non intendere che diritto di prelazione significa questo, che se l'affare è buono, se lo piglia chi ha il diritto di prelazione; se è cattivo, la lascia agli altri.

MODIGLIANI. Ma perchè?

PRESUTTI. Perchè se il prezzo fosse troppo elevato l'Istituto nazionale certamente non interverrebbe, mentre interverrebbe sicuramente se il prezzo fosse molto basso. E poi, mi sa dire lei, collega Modigliani, che cosa l'Istituto nazionale farà di questa piccola quota sperduta in mezzo a tante altre quote bonificate ugualmente, di cui verrà in possesso in conseguenza dell'esercizio del diritto di prelazione. Come la coltiverà?

MODIGLIANI. C'è scritto: sia direttamente, sia per mezzo degli enti di cui all'articolo 6.

PRESUTTI. Ma la piccola quota dovrà cercare di rivenderla, e pensi quale imbarazzo può presentare per un istituto con sede in Roma il vendere una piccola quota, sia pur bonificata nell'interno della Sicilia, per esempio!

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

DRAGO, *relatore*. Onorevole Presidente, io credo che, dato il rinvio fatto in occasione della discussione dell'articolo 12, sia necessario reintegrarlo retroagendo nell'ordine degli articoli.

PRESIDENTE. Lo faremo in sede di coordinamento: nell'articolo 37.

DRAGO, *relatore*. Va bene: l'articolo 37 riguarda veramente l'Istituto di colonizzazione.

Ora io devo ricordare che dati i provvedimenti adottati, la materia del riconoscimento della trasformazione culturale imposto nell'atto stesso di Concessione in qualsiasi forma è materia di Consiglio superiore e di Commissione provinciale. Non c'entra l'I-

stituto della colonizzazione, che è il primo degli enti.

Comunque discutiamo anche in sede di articolo 37. Propongo che sia reintegrato perfettamente in fondo il testo dell'articolo 12 della Commissione, e prego l'onorevole Modigliani di non insistere sulla prelazione, perchè susciterebbe un'assai più lunga discussione di quella che non valga la pena, anche per le ragioni addotte dall'onorevole Presutti.

**PRESIDENTE.** Resta solo il primo comma dell'articolo 12, perchè il secondo non ha ragion d'essere.

**DRAGO, relatore.** S'intende, perchè il secondo riguarda l'enfiteusi.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Canevari.

**CANEVARI.** L'articolo 12 proposto dalla Commissione, che venne soppresso...

**DRAGO, relatore.** Rinviato, a causa di questo emendamento.

**CANEVARI.** Dobbiamo ricordare che già negli articoli 9 e 10 abbiamo stabilito che, eseguite le opere di bonificazione e di trasformazione, sia da parte dell'Istituto nazionale della colonizzazione, sia di altri enti concessionari, si potrà far luogo alla rivendita dei fondi bonificati o trasformati.

Ora bisogna evitare che, eseguite le opere col sacrificio della collettività, perchè l'Istituto nazionale, i comuni, le provincie, rappresentano la collettività, i più scaltri abbiano ad acquistare i terreni bonificati, per poi rivenderli, facendo quella speculazione che, in altri tempi si è fatta, per esempio, coi beni delle congregazioni di carità, e coi beni ecclesiastici.

Vogliamo evitare insomma che, in un primo momento, eseguite le opere di trasformazione, sia consentito a coloro che possono avere relazioni o esercitare influenza sui dirigenti e sugli amministratori di questi organismi, di fare delle speculazioni a danno della collettività.

Trovo quindi opportuno il suggerimento dell'onorevole Modigliani, però vorrei osservare che non soltanto l'Istituto nazionale della colonizzazione deve essere l'ente concessionario, perchè l'opera di bonificazione o di trasformazione può essere eseguita, non solo dall'Istituto medesimo ma anche da una provincia, da un comune, da una cooperativa, ed è giusto che anch'essi in caso di rivendita di un podere da essi bonificato, abbiano il diritto di esercitare la prelazione.

**PRESIDENTE.** Onorevole Nobili, ella mantiene il suo emendamento?

**NOBILI.** Onorevole Presidente, mantengo il 3 comma del mio emendamento e dirò brevemente le ragioni di questa mia persistenza, senza rinunciare a rispondere brevemente agli egregi contraddittori, per le critiche che hanno mosso a quanto io prevedo, per ciò che riflette il consenso da dare dall'Istituto nazionale.

Si è detto che questa condizione del consenso è una condizione gravosa; ma osservo che è molto più gravosa la condizione che si viene a imporre all'articolo 12, quando si richiede che sia riconosciuto il completamento della trasformazione agricola.

Ho fatto un caso pratico: il concessionario che ad un dato momento, perchè vengano a mancare le braccia nella sua famiglia, si trova nella condizione di non poter continuare la trasformazione del fondo. Orbene, a rigore dell'articolo 12, in questo caso disgraziato il concessionario non potrà vendere il fondo. Ditemi voi, quale vantaggio avete fatto all'agricoltura e al concessionario?

Invece in questo caso l'Istituto nazionale, esercitando il diritto di prestare il proprio consenso, di fronte a condizioni specifiche che consigliano la vendita, potrà dare il proprio consenso a che questo si faccia.

Accetto tuttavia di ridurre l'emendamento all'ultima parte, perchè effettivamente nell'ultima parte si compendia tutta la sostanza dell'articolo.

L'onorevole Presutti ha osservato che, col diritto di prelazione, riservato all'Istituto nazionale, si potrà andare incontro a questa conseguenza, che ha considerato grave: che cioè l'Istituto Nazionale possa esercitare il diritto di prelazione quando avrà la possibilità di acquistare a basso prezzo, possa non valersene quando il prezzo fosse alto.

È proprio questa la ragione che moralizza la richiesta che facciamo, di dare il diritto di prelazione a favore dell'Istituto Nazionale. Piuttosto che il fondo, in un determinato momento debba andare, a basso prezzo, nelle mani di uno strozzino, sarà molto meglio che a prezzo più elevato vada nelle mani dell'Istituto nazionale, che si ripromette il fine della tutela di questa legge.

Per queste ragioni, pertanto, io aderisco all'invito del collega Modigliani, ed insisto solo in questa ultima parte del mio emendamento, affinché sia posta ai voti.

**PRESIDENTE.** Onorevole Canevari, mi faccia pervenire il suo emendamento.

**DRAGO, relatore.** Onorevole Presidente, se l'onorevole Nobili e l'onorevole Modigliani, il primo colla sua riduzione, il secondo colla

sua dichiarazione di insistervi, insistono solo nell'ultimo capoverso, la Commissione non ha difficoltà ad accettarlo.

MODIGLIANI. Ma noi vorremmo sapere se il relatore accetta il diritto di prelazione.

DRAGO, *relatore*. Noi abbiamo criticato i concetti espressi nei primi due commi, che sono gravissimi e che costituirebbero un grave vincolo.

Quanto al diritto di prelazione, io debbo confessare all'onorevole Modigliani che mi sono preoccupato delle osservazioni fatte dall'onorevole Presutti. Credo che l'Istituto Nazionale non eserciterà mai questo diritto per una quota singola. Se si presenterà il fenomeno in grande stile, in modo da preoccupare, e da far ritenere che risorga il latifondo nelle mani di un grande acquirente, può essere giusto, solo allora, che l'Istituto nazionale abbia la possibilità del riacquisto. E solo per questo accetto la prelazione a favore dell'Istituto. Vale a dire per evitare che si ricostituisca il latifondo nella mani di un grande acquirente. (*Interruzioni*).

E l'articolo risulterebbe composto del primo comma dell'articolo 12 e della prelazione proposta dall'onorevole Modigliani.

PRESIDENTE. L'onorevole Nobili ha ritirato i primi due commi del suo emendamento. Ha mantenuto il terzo, al quale l'onorevole Modigliani ha proposto un emendamento.

L'onorevole Modigliani, in sostanza, propone che al terzo comma dell'emendamento dell'onorevole Nobili sia sostituito il seguente: « In caso di alienazione dei terreni ceduti in proprietà, dopo eseguito il piano di bonificazione, l'ente cui fu originariamente fatta la concessione dei terreni potrà esercitare il diritto di prelazione ».

Non si parla più del solo Istituto nazionale. L'ente cui fu originariamente fatta la concessione, qualunque esso sia, ha diritto di esercitare la prelazione.

Onorevole relatore, accetta questo emendamento ?

DRAGO, *relatore*. Mi oppongo a questa modificazione, perchè le attribuzioni che la legge conferisce all'Istituto nazionale per la colonizzazione permettono di ravvisare nel suo intervento la lotta contro l'eventuale ricostituirsi del latifondo nelle mani di un solo, perchè questo compito è affidato a lui, ma gli altri enti di cui parla l'articolo 6 non danno questa sicurezza.

MODIGLIANI. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Resta dunque soltanto il terzo comma dell'emendamento dell'onorevole Nobili.

DRAGO, *relatore*. Resta il primo comma dell'articolo 12 del testo della Commissione, e l'ultimo comma dell'emendamento dell'onorevole Nobili.

MODIGLIANI. No, resta soltanto l'ultimo comma dell'emendamento dell'onorevole Nobili, perchè altrimenti ci sarebbe contraddizione.

PRESIDENTE. Non mi pare. Perchè il primo comma dell'articolo 12 dice: « Le quote cedute in proprietà, non possono, tranne il caso di donazione a favore di eredi legittimi, essere alienate prima che sia riconosciuto il completamento della trasformazione agraria dei terreni. I contratti stipulati in contraddizione di tale divieto sono nulli di diritto ».

MODIGLIANI. E appunto per questo c'è contraddizione. Il nostro testo prevede la divisione dopo eseguito il piano di bonificazione. Ma l'esecuzione del piano di bonificazione, non ha niente a che fare con la trasformazione agraria. Quindi voi non potete far rivivere l'articolo 12 dopo che avete già deliberato che i terreni possono essere alienati dopo che sia eseguito il piano di bonificazione. Infatti se avete autorizzato l'alienazione dopo eseguito il piano di bonificazione, non potete dire, (approvando la prima parte dell'articolo 12) che, dopo quest'opera di bonificazione, e prima dell'alienazione debba essere eseguita anche la trasformazione agraria. Sono due momenti diversi.

DRAGO, *relatore*. Appunto perchè sono due momenti diversi, l'onorevole Modigliani dimentica che si è più volte ripetuto che vi sono delle cessioni in quota parte per il singolo coltivatore, non liberà da condizioni imposte.

Vi è un tipo di cessione con condizioni e prescrizioni speciali, che bisogna attuare.

Ora, quando il coltivatore ha ricevuto in proprietà una quota con tutte queste condizioni e con le prescrizioni che accompagnano l'atto di concessione, bisogna riconoscere che egli abbia adempiuto a tutte le prescrizioni impostegli; e dopo ciò avrà la piena disponibilità del terreno e potrà alienarlo. È allora che interverrà l'azione dell'Istituto nazionale, se egli vorrà alienarlo.

MODIGLIANI. Noi voteremo contro l'articolo, perchè è in contraddizione con l'articolo 9 e con l'articolo 10 già approvati.

DRAGO, *relatore*. Bisognerebbe dire così: « In caso di successiva alienazione... »

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giuffrida.

GIUFFRIDA. Io, francamente, aderirei all'obiezione dell'onorevole Modigliani.

Mi pare che la disposizione dell'articolo 9 abbia una portata di carattere generale che si applica alle successive fasi del lavoro di colonizzazione e di bonificazione; di modo che non vedrei la necessità per la quale dovremmo ripetere in questa sede un precepto dichiarato dalla Commissione in termini generalissimi. Con questa intesa io credo che l'articolo potrebbe essere soppresso.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

DRAGO, *relatore*. Non insisto sul primo comma dell'articolo 12. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Metto allora a partito il terzo comma dell'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Nobili:

« In caso di alienazione dei terreni ceduti in proprietà ai termini degli articoli 9 e 10, l'Istituto nazionale della colonizzazione interna avrà diritto di prelazione; e potrà esercitarlo sia direttamente sia per mezzo di alcuno degli enti di cui all'articolo 6 ».

Esso è accettato dal Governo e dalla Commissione.

(*È approvato*).

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Con riserva del coordinamento.... naturalmente!...

PRESIDENTE. D'accordo!

Vengono ora tre emendamenti dell'onorevole Presutti: Col primo, che è firmato anche dagli onorevoli Veneziale, Mazzarella, Caporali, Mancini Augusto, Baviera, D'Alessio, Buonocore, Sandulli, Baldassarre», propone la seguente aggiunta:

« L'Istituto nazionale sarà rappresentato nelle provincie del Mezzogiorno dalle Casse provinciali di credito agrario, di cui alla legge 15 luglio 1906.

« Con decreto Reale sarà data autonomia di amministrazione alle dette Casse e saranno determinate le operazioni ad esse consentite, fra cui saranno comprese la raccolta dei depositi a risparmio, la distribuzione del credito agrario di esercizio e di miglioramento e l'acquisto di fondi per rivenderli in lotti a coltivatori.

Col secondo e col terzo, che sono firmati anche dagli onorevoli Cuomo e Graziano, propone queste aggiunte:

« A richiesta dell'Istituto nazionale le Casse di risparmio debbono assumere gra-

tuitamente la rappresentanza nelle zone in cui esercitano la loro attività».

« I Banchi meridionali debbono prestare gratuitamente il locale e fare il servizio di cassa in pro' delle Casse provinciali di credito agrario ».

L'onorevole Presutti ha facoltà di svolgerli.

PRESUTTI. Io mi preoccupo che l'Istituto nazionale possa avere delle rappresentanze nelle singole località, e che queste rappresentanze costino all'Istituto il meno possibile. Altrimenti, colla tendenza che abbiamo noi, poichè il bisogno di queste rappresentanze locali indubbiamente l'Istituto nazionale lo sentirà, noi finiremo col costituire una novella burocrazia.

E allora, per le provincie dell'Alta Italia e dell'Italia centrale, così ricche di Casse di risparmio ordinarie, io, col secondo emendamento, propongo che le Casse di risparmio abbiano l'obbligo, su richiesta, di assumere gratuitamente la rappresentanza dell'Istituto nazionale.

Non è materia di regolamento, come mi obiettava qualche collega, perchè le Casse di risparmio sono enti pubblici autonomi, i cui obblighi e i cui diritti sono definiti dalla legge, mi pare del 1884, sulle Casse di risparmio; e in conseguenza non si può imporre a questi enti un obbligo nuovo se non con una disposizione legislativa.

Con questa disposizione, l'Istituto nazionale, il quale ne avrà bisogno per l'esercizio del diritto di prelazione di cui all'articolo 14, che abbiamo già votato, nelle provincie dell'alta Italia e della media Italia, avrà una rete fittissima di rappresentanze, che non gli costeranno niente.

Nelle provincie del Mezzogiorno, invece, le Casse di risparmio scarseggiano e non hanno in genere quel rigoglio di vita e quella forza che tali istituti hanno acquistato nell'Italia centrale e nell'Italia settentrionale.

Ma noi nel Mezzogiorno abbiamo le Casse provinciali di credito agrario, che furono create con la legge del 1906.

Però una successiva legge, mi pare del 1911, concentrò l'amministrazione di queste casse provinciali di credito agrario nei due banchi meridionali, Banco di Napoli e Banco di Sicilia, in guisa che nelle singole provincie non esistono di fatto, non funzionano con autonomia le casse provinciali di credito agrario, create con la legge del 1906.

Il mio emendamento tende ad autorizzare il ministro a dare autonomia di funzio-

namento e a determinare i servizi che le Casse provinciali di credito agrario, rese autonome, potranno disimpegnare nel Mezzogiorno d'Italia; e così anche nelle provincie del Mezzogiorno d'Italia l'Istituto nazionale senza spendere nulla, potrà procurarsi una serie di rappresentanze locali.

Ma anche qui occorre una legge, perchè, se è vero che con la legge del 1906 furono create le Casse provinciali di credito agrario nel Mezzogiorno d'Italia, con la legge del 1911 si stabilì che queste casse fossero amministrate dal Banco di Napoli.

Il terzo emendamento, infine, intende a facilitare la vita, vale a dire a diminuire le spese di amministrazione di queste casse provinciali di credito agrario, obbligando il Banco di Napoli a fornire i locali e il servizio di casse nei singoli capoluoghi di provincia, in cui dovranno funzionare le casse provinciali di credito agrario. Anche qui è necessaria la legge, perchè il Banco di Napoli è un ente autonomo, le cui funzioni sono definite per legge e al quale, sia pure per scopi di pubblico interesse, come sono questi, non si possono imporre altri obblighi se non per via di legge.

Questo lo scopo che coi miei emendamenti mi propongo di raggiungere: creare in Italia, almeno in ogni capoluogo di provincia, senza che l'Istituto nazionale abbia a spendere, una rappresentanza, che abbia i mezzi di poter coadiuvare nella sua larga attività l'Istituto nazionale per la colonizzazione non solo come rappresentanza diretta, ma anche come completamento dell'opera sua. Perchè queste casse di risparmio ordinarie, che già sono autorizzate dalla legge all'esercizio del credito agrario, sia del credito agrario di esercizio, sia del credito agrario di miglioramento, queste casse provinciali di credito agrario, le quali sono egualmente autorizzate o meglio dovrebbero essere autorizzate al credito agrario di esercizio e di miglioramento, potranno completare l'opera dell'Istituto nazionale di colonizzazione. L'Istituto nazionale di colonizzazione procurerà la terra ai contadini; le casse provinciali di credito agrario, le casse di risparmio ordinarie potranno sovvenire questi contadini col credito agrario di esercizio e col credito agrario di miglioramento.

Ho così svolto rapidamente le ragioni dei miei emendamenti ed enunciato le ragioni, per cui si dovrebbe provvedere con disposizioni legislative; confido che l'onorevole ministro e la Commissione vorranno accettare gli emendamenti da me proposti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DRAGO, *relatore*. Onorevoli colleghi, io mi oppongo agli emendamenti proposti dall'onorevole Presutti per un semplice motivo.

Egli dice: non è questa materia di regolamento. Io vorrei aggiungere: non è neppure materia di regolamento, perchè neppure il regolamento può determinare fin d'ora quali debbono essere gli enti che debbono rappresentare un istituto autonomo, quale è l'Istituto nazionale di colonizzazione interna.

Noi dobbiamo lasciare a questo Istituto la libertà di gestire e di amministrare....

PRESUTTI. Di nominare impiegati e spendere così in stipendi i milioni che darà lo Stato!

DRAGO, *relatore*. Invisiteremo perchè questo non avvenga. Comunque, l'Istituto deve avere libertà di gestione e di amministrazione. Quindi, nei confronti dell'ente, che deve nominare e deve avere la libertà di nominare i propri rappresentanti, mi oppongo alla presa in considerazione.

Ma mi oppongo anche dal punto di vista reciproco, perchè abbiamo tutta una legislazione sul Credito fondiario ed agrario, abbiamo attribuzioni ben determinate per le Casse di risparmio e provinciali.

Come vuole, in sede di emendamento di una legge estranea a questa materia, l'onorevole Presutti modificare il regime legislativo di queste istituzioni? Questa è materia di accordo fra l'Istituto che si crea e quelli già creati, che potrebbero assumere o non assumere con l'intervento dell'autorità ministeriale la rappresentanza di cui, egli, l'onorevole Presutti, si interessa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. L'argomento, di cui si è reso qui patrocinatore l'onorevole Presutti, ha valore di indicazione, perchè esso indica all'Istituto nazionale costituendo, il modo di usufruire di determinati mezzi di rappresentanza in tutti quei casi e in quei luoghi dove un proprio organismo sarebbe troppo dispendioso e inutile.

Ma l'onorevole Drago si è bene apposto quando osservava che veniamo, in sede di emendamento, a creare tutto un regime di rappresentanze che non soltanto hanno riferimento all'Istituto nazionale, ma anche ad altri enti e istituti per i quali non possiamo oggi, così, di primo acchito, improvvisare determinati obblighi dei quali non potremmo, allo stato delle cose, valutare la portata

e anche l'accettazione nei rapporti degli Istituti stessi.

D'altra parte l'onorevole Drago osserva giustamente che è possibile, fra gli Istituti a cui si riferisce l'onorevole Presutti e l'Istituto nazionale, trovare la maniera di intendersi per queste forme di rappresentanza.

Un obbligo che si imponga tassativamente nella legge a me sembra pericoloso o almeno prematuro.

Inoltre gli emendamenti dell'onorevole Presutti vanno anche al di là di questa che potrebbe essere semplice facoltà di costituire determinate rappresentanze. Infatti l'onorevole Presutti, con uno dei suoi emendamenti, viene anche a toccare tutto l'ordinamento delle casse agrarie, e quindi anche certe speciali forme di gestione che non rientrano nei compiti dell'istituto costituendo.

Perciò voglio pregare l'onorevole Presutti di non riferirsi a questa materia, anche perchè mi riservo a parte di introdurre le modificazioni che potessero credersi necessarie. L'onorevole Presutti sa come su questo argomento io stia facendo opportuni studi con speciale riguardo all'esercizio del credito agrario nell'Italia meridionale.

Esso perciò potrebbe appagarsi delle mie dichiarazioni nel senso che la forma di rappresentanza da lui suggerita, è da tenere presente nell'opera futura dell'istituto, anche per evitare, come il proponente desidera, organismi inutili e dispendiosi.

Ma sancirlo e determinarlo qui, è cosa pericolosa.

**PRESIDENTE.** Onorevole Presutti insiste ?

**PRESUTTI.** Non insisto. Sarebbe un andare incontro ad una votazione che forse si ridurrebbe ad un voto favorevole ed alla unanimità contraria.

Tengo però a separare nettamente la responsabilità mia da quella della Commissione e da quella del ministro. Io ho dovere di avvertirla: Ella, onorevole ministro, non avrà la forza sufficiente per resistere alle pressioni che le domanderanno di riempire di impiegati questo nuovo Istituto. E così noi moltiplichiamo, in materia soprattutto di agricoltura, gli Istituti giorno per giorno, giacchè ogni giorno, o per legge o per decreto Reale, noi cresciamo Istituti nuovi, che dovrebbero fare il bene dell'agricoltura e che invece sono semplicemente nidi di nuovi funzionari. E l'onorevole ministro forse assume la responsabilità che questo e non altro diventerà l'Istituto della colonizzazione interna.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'articolo 39:

« L'Istituto è autorizzato a emettere, a misura delle espropriazioni fatte a norma dell'articolo 9, ultimo capoverso, e per i mutui di cui all'articolo 47-bis, cartelle fondiarie al 5 per cento.

« Il ministro per l'agricoltura può autorizzare l'Istituto ad emettere inoltre con le modalità da stabilire nel regolamento, cartelle di credito fondiario per gli ulteriori mezzi necessari alla esecuzione delle opere o ai mutui per bonificazione e per colonizzazione, e cartelle di credito agrario per i prestiti occorrenti all'esercizio del credito agrario; il saggio d'interesse di tali cartelle sarà fissato dal ministro per l'agricoltura ad ogni serie di emissione.

« Le cartelle fondiarie hanno garanzia ipotecaria su tutti i beni immobili dell'Istituto stesso. Le somme versate dai mutuatari saranno accantonate per la garanzia suddetta secondo le norme da stabilire nel regolamento.

« Le cartelle saranno esenti dalla tassa di negoziazione e di bollo.

« Gli utili dell'Istituto, al netto delle spese per l'Amministrazione e per il servizio delle cartelle, saranno destinati a costituire una massa di rispetto per fronteggiare le eventuali perdite ».

Gli onorevoli Canevari e Piemonte ne propongono la soppressione.

L'onorevole Giavazzi ha presentato il seguente emendamento:

« Al secondo comma sostituire:

« Il ministro per l'agricoltura, di concerto col ministro del tesoro, può autorizzare inoltre l'Istituto ad emettere cartelle di credito fondiario per gli ulteriori mezzi necessari all'esecuzione delle opere ed ai mutui per bonificazione e colonizzazione, secondo le modalità da stabilirsi nel regolamento ».

Onorevole Canevari, insiste nella sua proposta ?

**CANEVARI.** Non insisto, anzi approvo l'articolo 39 come è stato proposto dalla Commissione. Avevo soltanto suggerito di portare l'articolo 39 più avanti, e cioè all'articolo 42-bis per coordinamento.

**GIUFFRIDA.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GIUFFRIDA.** Mi pare che non sia il caso di determinare per legge la misura dell'interesse delle cartelle fondiarie.

È naturale che la misura dell'interesse sia raggualata secondo le condizioni de



mercato dei capitali al momento dell'emissione ed in rapporto al costo di emissione. Mi pare quindi che analogamente a quanto è stabilito dalla legge sul credito fondiario, cioè che la misura dell'interesse sia determinata di volta in volta, si possa qui sopprimere la fissazione della misura dell'interesse.

E poichè ho la parola, credo che la decisione presa dalla Camera in ordine all'emendamento presentato dall'onorevole Presutti, non escluda assolutamente che in sede di regolamento possa essere stabilito che le rappresentanze dell'Istituto nazionale della colonizzazione siano affidate ad enti di pubblico interesse già esistenti. Intendo che la decisione della Camera sia stata in questo senso, che non ha voluto incidentalmente risolvere la grande questione del credito agrario nel Mezzogiorno e non ha creduto, senza interpellare le Casse di risparmio ed altri Istituti, obbligarli per legge a prestazioni gratuite.

Solo in questo senso credo che debba essere intesa la decisione della Camera.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Per non lasciar passare senza opportuno chiarimento le dichiarazioni fatte or ora dall'onorevole Giuffrida sul valore da darsi al ritiro dell'emendamento dell'onorevole Presutti rilevo che io mi trovo nello stesso ordine di idee, cioè che mi sembra prematuro parlare oggi di questo ordinamento.

Si potrà in sede di regolamento, con accordi degli istituti interessati, regolare questa materia.

DRAGO, *relatore*. Mi associo alle considerazioni dell'onorevole ministro.

PIEMONTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIEMONTE. In un certo momento si è alzato il ministro del tesoro per dire che anche egli ha parte in questa materia.

Quindi se si vota l'articolo proposto dalla Commissione, dove è detto « ministro di agricoltura » bisogna aggiungere « d'accordo col ministro del tesoro », altrimenti avremo l'opposizione del Senato.

PRESIDENTE. La ringrazio della sua osservazione. (*Si ride*).

L'onorevole Giavazzi ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

GIAVAZZI. Scopo del mio emendamento al secondo comma di questo articolo era quello d'introdurre questa frase: « il ministro di agricoltura d'accordo col ministro del tesoro ».

PRESIDENTE. Di concerto: è la frase sacramentale.

GIAVAZZI. Sta bene. Per il primo comma dell'articolo non sarei d'accordo con l'onorevole Giuffrida di cancellare la disposizione che l'interesse delle cartelle fondiarie sia del cinque per cento.

Questo articolo dà facoltà all'Istituto di emettere due sorta di cartelle fondiarie: quelle che riguardano il pagamento di metà del prezzo di espropriazione, come fu autorizzato l'Istituto a termine dell'articolo 8, le altre che riguardano le cartelle di credito fondiario che l'Istituto emetterà per procurarsi ulteriori mezzi per le opere di bonificazione. Ora che per queste seconde cartelle non si dica quale debba essere l'ammontare dell'interesse sta bene, e siamo d'accordo, perchè si stabilirà quell'interesse che sarà reclamato dalle condizioni del mercato nel momento in cui l'emissione avrà luogo; ma per le cartelle che si danno a coloro che sono espropriati, in pagamento della metà del prezzo, bisogna che l'interesse sia determinato perchè gli espropriati sappiano fin da principio che cosa si dà loro in pagamento e qualè l'interesse di queste cartelle. Perciò manterrei il primo comma dell'articolo così, come è stato proposto dalla Commissione, oltre la breve modificazione che ho suggerito al secondo comma.

PRESIDENTE. L'onorevole Canevari dunque non insiste nel suo emendamento?

CANEVARI. Non insisto, però vorrei osservare che io avevo cercato di riunire tutte queste disposizioni all'articolo 42-*bis*, in modo che esse fossero tutte quante raccolte in quel solo articolo...

PRESIDENTE. Ma all'articolo 39 della Commissione è contenuta tutta questa parte, salvo variazione di forma.

CANEVARI. Dato l'accordo fra i vari rappresentanti di gruppo, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Piemonte.

PIEMONTE. Faccio osservare che se alle cartelle fondiarie si dà una garanzia ipotecaria, alle cartelle di credito agrario bisognerà dare una garanzia simile, e cioè quella sui frutti pendenti. Non si capirebbe perchè ci dia la garanzia solo alle cartelle fondiarie e non a quelle di credito agrario. Prego il collega Giavazzi di considerare questo punto.

PRESIDENTE. L'onorevole Giavazzi ha facoltà di parlare.

GIAVAZZI. È naturale che le cartelle di credito fondiario abbiano una garanzia



reale; perchè rappresentano un credito agrario che, come è stato stabilito, si spinge fino a 30 anni. Ma il credito agrario ha un periodo di durata molto breve e la garanzia è data, non da una garanzia reale diretta, ma dal complesso dei beni dell'Istituto, e dalla fiducia che l'Istituto saprà procacciarsi. Se anche pel credito agrario si esigesse la garanzia ipotecaria, le cartelle diventerebbero cartelle fondiari.

GIUFFRIDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUFFRIDA. Vorrei che in questa materia, che è molto delicata, si procedesse con molta cautela ed idee chiare.

Abbiamo già stabilito che all'Istituto nazionale della colonizzazione siano applicabili le leggi sul credito fondiario ed agrario.

Credo pertanto che il dibattito possa riguardare soltanto alcuni punti e cioè che le cartelle fondiari hanno la garanzia su tutti i beni immobili dell'Istituto; che le cartelle saranno esenti da tasse di negoziazione e di bollo, che gli utili dell'Istituto saranno destinati a costituire una massa di rispetto, ecc.

Restano i primi due commi. Questi in tanto avrebbero ragione d'essere, in quanto si volesse insistere nell'idea di fare un trattamento diverso alle cartelle secondo la loro destinazione. Il primo comma stabiliva che le cartelle da emettere a misura delle espropriazioni fatte in base all'articolo 9 ultimo capoverso e per i mutui di cui all'articolo 47-bis devono avere interessi fissi del 5 per cento.

Il secondo comma invece sanciva l'interesse libero per tutte le altre operazioni. A me pare che questa differenza non abbia ragione d'essere e sia estremamente pericolosa. Infatti, le cartelle fondiari tutte, secondo la legge, possono essere di diverso taglio, e possono essere emesse a prezzi diversi. Ora evidentemente noi non possiamo qui mutare un organismo delicato e che è frutto dell'esperienza di moltissimi anni.

Io non capisco perchè se da 15 a 20 anni l'interesse sarà accresciuto o diminuito, i proprietari debbano restare danneggiati o avvantaggiati.

La Camera ha già stabilito che il fondo espropriato deve essere pagato a prezzi di economia.

Vorrei quindi pregare l'onorevole ministro e la Commissione di consentire alla soppressione di questi due commi.

PRESIDENTE. Onorevole Giuffrida, la conclusione mi pare sproporzionata alle premesse; togliendo al primo comma le parole al 5 per cento, e lasciando per il resto le cose come stanno, ai due primi commi si potrebbe aggiungere un comma unico, formulato così: «Il saggio di interesse delle cartelle fondiari sarà fissato dal ministro di agricoltura, ad ogni serie di emissioni» riferendo questo comma tanto al primo quanto al secondo comma. È così?

GIUFFRIDA. La mia proposta era quella di rimettersi alle disposizioni della legge del credito fondiario, anche per quanto riguarda la quantità di cartelle che l'Istituto può emettere; ma io credo che con altre disposizioni si potrà autorizzare a emettere cartelle senza alcuna limitazione in relazione alle sue necessità.

DRAGO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DRAGO, *relatore*. Io avevo già fatto in Commissione le stesse osservazioni, ma la Commissione venne a conclusione diversa. Non nascondo che io personalmente crederei più rispondente a necessità di emettere un tipo unico di cartelle; emetterle in condizioni diverse, per bisogni diversi secondo le condizioni del mercato, specialmente in questo momento di fluttuazione del valore della moneta, ma stabilire per tutte un tasso unico.

Questo è il mio parere personale, che però non fu accolto dalla Commissione; personalmente perciò accetterei la formula dell'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Giavazzi, nel caso che si aggiungano le parole «di concetto col ministro del tesoro», è disposto a ritirare il suo emendamento?

GIAVAZZI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Canevari ha ritirato il suo emendamento; perciò dovrei mettere a partito l'articolo 39 colle modificazioni proposte.

PIEMONTE. E alle cartelle agrarie che trattamento si fa?

DRAGO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DRAGO, *relatore*. Abbiamo ammesso l'esercizio di un credito agrario di miglioramento ed eventualmente anche di un credito agrario ordinario, perciò non vedo perchè si debba modificare il testo della Commissione. È necessario autorizzare la emissione delle cartelle agrarie che devono servire per questo credito agrario, che può aver la durata di nove mesi, ma che si può spingere fino a cin-

que anni. È un tipo di credito, un tipo di cartelle assolutamente separate dalle cartelle fondiari.

PIEMONTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIEMONTE. Mentre per le cartelle fondiari è ammessa la garanzia ipotecaria, per le cartelle agrarie non è detto niente. O non diciamo niente per nessuna delle due, oppure se si ammette per le cartelle fondiari il credito ipotecario, io dico che per le cartelle agrarie bisogna ammettere un privilegio sui prodotti pendenti, oppure sul capitale mobile.

DRAGO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DRAGO, *relatore*. Onorevole Piemonte, noi siamo fuori di strada. Non modifichiamo affatto il sistema delle leggi vigenti che regolano il credito agrario e fondiario. Noi parliamo del credito agrario che è attualmente regolato da norme precise. Esso si esercita per mezzo di enti intermediari che rispondono in nome collettivo con tutti i loro beni. La garanzia è data da questi enti intermediari, perciò le cartelle del credito agrario hanno per corrispettivo questa garanzia reale che l'istituto ha verso i propri debitori. A ogni modo non abbiamo introdotto nulla che non sia già nelle leggi vigenti che regolano il credito agrario e fondiario. Non comprendo perciò le preoccupazioni dell'onorevole Piemonte.

PRESIDENTE. L'onorevole Piemonte non fa nessuna proposta concreta?

PIEMONTE. Io propongo, di cancellare le parole « cartelle agrarie ».

La parola cartella è un assurdo se non rappresenta un credito reale, in qualche modo garantito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DRAGO, *relatore*. All'articolo 37, già approvato, lettera e) abbiamo già la facoltà di fare anticipazioni per spese di assicurazione, acquisto di materie prime, di strumenti, ecc. Le pare che non sia questo credito agrario?

PRESIDENTE. Onorevole Drago, l'onorevole Piemonte si oppone a che si parli di cartelle di credito agrario e l'onorevole Giavazzi nel suo emendamento aveva parlato soltanto di cartelle di credito fondiario: ugualmente l'onorevole Canevari. È soltanto nel testo della Commissione che si parla anche di cartelle di credito agrario. L'onorevole Piemonte propone che si mantenga

solo la dizione « cartelle di credito fondiario ». Lei consente?

DRAGO, *relatore*. Consento.

ROMANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI. Volevo osservare all'onorevole Giuffrida che l'emissione di queste cartelle ha un duplice scopo: quello di procurare i fondi per far fronte ad investimenti per bonifiche, e quello di servire come mezzo di pagamento nei confronti del latifondista espropriato.

In quanto serve per procurare maggiori mezzi all'Istituto, il tasso di emissione non può che seguire la tendenza del mercato, onde queste cartelle possano trovare acqui-  
renti. Di ciò non ci preoccupiamo.

Supponiamo di fissare il tasso del 4, del 5, o del 6 per cento: l'importo che l'Istituto verrebbe ad incassare, varierebbe in proporzione da una quotazione di 80, 90, 100

Ne deriva che, qualora fosse data facoltà al ministro di agricoltura di stabilire per ogni serie di emissione il tasso relativo, il ministro potrebbe essere soggetto a numerosissime pressioni da parte dei proprietari, obbligati ad accettare le cartelle in parziale pagamento, affinché il tasso venisse fissato nella misura più alta possibile, nella sola preoccupazione di mantenere alto il corso del titolo, senza tener conto dell'aggravio che si ripercuoterebbe sugli enti mutuatari dell'Istituto di colonizzazione.

Temo che lasciando arbitro il ministro in questione così delicata noi renderemo molto difficile l'esatta interpretazione dello spirito della legge, di mitigare cioè le condizioni normali del credito fondiario e di bonifica.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Ma ormai la questione è superata:

ROMANI. Allora il vincolo del tasso al 5 per cento è stato tolto?

PRESIDENTE. Sì.

Metto a partito l'articolo 39 che risulta definitivamente così concepito:

« L'Istituto è autorizzato a emettere, a misura delle espropriazioni fatte a norma dell'articolo 9, ultimo capoverso, e per i mutui di cui all'articolo 47-bis, cartelle fondiari.

« Il ministro per l'agricoltura, d'accordo col ministro del tesoro, può autorizzare l'Istituto ad emettere inoltre, con le modalità da stabilire nel regolamento, cartelle di credito fondiario per gli ulteriori mezzi neces-

sari alla esecuzione delle opere o ai mutui per bonificazione e per colonizzazione. Il saggio d'interesse delle cartelle sarà fissato dal ministro per l'agricoltura, d'accordo col ministro del tesoro, ad ogni serie di emissione.

« Le cartelle hanno garanzia ipotecaria su tutti i beni immobili dell'Istituto stesso. Le somme versate dai mutuatari saranno accantonate per la garanzia suddetta secondo le norme da stabilire nel regolamento.

« Le cartelle saranno esenti dalla tassa di negoziazione e di bollo.

« Gli utili dell'Istituto, al netto delle spese per l'amministrazione e per il servizio delle cartelle, saranno destinati a costituire una massa di rispetto per fronteggiare le eventuali perdite ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 40:

« Gli atti di qualunque natura, comprese le cambiali e le quietanze dipendenti dalle operazioni che l'Istituto per la colonizzazione interna è autorizzato a compiere sono esenti da qualsiasi tassa di bollo e di registro od ipotecaria.

« L'ente godrà in perpetuo l'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile e le altre esenzioni e agevolanze indicate nell'articolo 51.

« Godrà altresì, nei giudizi, della esenzione da tutte le tasse giudiziarie, dinanzi a qualsiasi collegio giudiziario e amministrativo, e avrà diritto di avvalersi del patrocinio della Avvocatura erariale ».

L'onorevole Canevari propone che quest'articolo sia soppresso.

Onorevole Canevari ella insiste ?

CANEVARI. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Piemonte, ella fa sua la proposta ?

PIEMONTE. Io proporrei di aggiungere: « compresi gli atti di compra-vendita » le cambiali, ecc. E spiego il perchè. Già c'è un articolo simile a favore della cooperazione; ma viceversa la giurisprudenza in questa materia è tale per cui in un luogo gli atti di compra-vendita delle cooperative, che hanno meno di cinque anni di vita e meno di 30 mila lire di capitale, sono ammessi facilmente alla registrazione in esenzione di tassa; altrove la registrazione è ammessa solo dopo il pagamento della tassa e ciò a seconda dell'interpretazione data alla legge dai ricevitori del registro! Se pertanto noi affermiamo che i contratti di compra-ven-

dità dei fondi rientrano nell'ambito di attività normale dell'ente nazionale della colonizzazione, precisiamo una cosa che a noi parrà intuitiva e forse superflua, ma che di fatto servirà a togliere ogni dubbio d'interpretazione di fronte al fisco.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, qual'è il suo avviso ?

DRAGO, *relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Onorevole ministro ?

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 40 così concepito :

« Gli atti di qualunque natura, compresi gli atti compra-vendita, le cambiali e le quietanze dipendenti dalle operazioni che l'Istituto per la colonizzazione interna è autorizzato a compiere sono esenti da qualsiasi tassa di bollo e di registro od ipotecaria.

« L'ente godrà in perpetuo l'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile e le altre esenzioni e agevolanze indicate nell'articolo 51.

« Godrà altresì, nei giudizi, della esenzione da tutte le tasse giudiziarie, dinanzi a qualsiasi collegio giudiziario e amministrativo, e avrà diritto di avvalersi del patrocinio della Avvocatura erariale ».

(È approvato).

Segue l'articolo 41.

« Il patrimonio dell'Istituto nazionale per la colonizzazione interna è costituito:

a) da un concorso finanziario del tesoro di cento milioni da erogarsi in cinque annualità di venti milioni ciascuna;

b) dai concorsi finanziari e dai lasciti e donazioni di enti e di privati;

c) dai proventi delle penalità di cui all'articolo 52;

d) dai proventi di una imposta del 0.5 per cento per tutte le trasmissioni di beni rustici per atto fra vivi ».

A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti.

Il primo è dell'onorevole Canevari, così formulato:

« Sostituire:

« Il patrimonio dell'Istituto nazionale della colonizzazione interna è costituito:

a) da un concorso finanziario del tesoro di 500 milioni da erogarsi in cinque annualità di 100 milioni ciascuna;

b) dai concorsi finanziari e dai lasciti e donazioni di enti e di privati;

c) dai proventi delle penalità di cui all'articolo;

d) dai proventi di una imposta del 0.5 per cento per tutte le trasmissioni di beni rustici per atto tra vivi, di valore superiore a lire 30,000 ».

L'onorevole Canevari ha facoltà di svolgerlo.

CANEVARI. Potrei rinunciare a svolgere questo emendamento, perchè le ragioni che mi hanno indotto a presentarlo sono evidenti.

Non si può affrontare un problema così ponderoso senza avere i mezzi sufficienti.

Le ultime pubblicazioni fatte in materia dicono presso a poco che la trasformazione del latifondo richiede quattro o cinque miliardi, indipendentemente dalle opere che sono da considerarsi come opere esclusivamente, o in modo preponderante, di bonifica idraulica.

Noi ci accontentiamo di molto meno: di 500 milioni in ragione di 100 milioni all'anno.

Nel comma d), poi, ho cercato, in pieno accordo col collega Giavazzi, di escludere dalla nuova imposta, a cui sarebbero assoggettati tutti i terreni in vendita, le piccole fortune, le proprietà ancora della povera gente, perchè oggi 30 mila lire di proprietà non possono costituire una ricchezza.

PRESIDENTE. L'onorevole Giavazzi ha presentato un emendamento aggiuntivo all'ultimo comma: « di valore superiore a lire 30,000 ».

È identico a quello dell'onorevole Canevari.

GIAVAZZI. Lo ritiro e aderisco alla modifica proposta dall'onorevole Canevari alla lettera d).

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di agricoltura ha facoltà di parlare.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. In merito alla proposta dell'onorevole Canevari di aumentare il fondo stanziato per l'applicazione della legge, io potrei anche dirmi tentato di seguirlo. Però bisogna riflettere che lo stanziamento previsto è il risultato di accordi presi tra i due Ministeri del tesoro e dell'agricoltura, e d'altra parte esso rappresenta il primo fondo che inizialmente viene fatto a favore della legge, per cominciarne l'applicazione.

È naturale che, una volta che la legge abbia raggiunto il suo scopo, in modo da rispondere veramente ai fini sociali e pratici inerenti ad essa, è naturale, onorevole Cane-

vari, che nessuno domani si potrà sognare di negare all'Istituto della colonizzazione i maggiori fondi che abbisognassero per l'applicazione della legge.

Quindi, anche se oggi potesse essere assegnato nel disegno di legge uno stanziamento di 500 milioni, come è proposto, esso, ai fini dell'efficacia che auguriamo alla legge di raggiungere, che cosa farebbe? L'importante per noi è non tanto di avere nella legge i 100 o i 500 milioni. Per noi l'importante deve consistere nel fatto che dalla legge abbia vita un organismo capace di corrispondere alle esigenze che gli sono proposte. E se questo organismo sarà vitale, e potrà servire veramente al suo scopo, stia tranquillo l'onorevole Canevari che la questione dei fondi da assegnarsi in misura proporzionata ai bisogni da soddisfare potrà essere affrontata e risolta successivamente, senza che occorra ritenerlo essenziale nel primo momento della applicazione della legge.

Non ho poi alcuna difficoltà di accettare l'emendamento dell'onorevole Canevari al comma b) per ciò che si riferisce al limite delle 30 mila lire per l'applicazione dello speciale contributo di tassazione negli acquisti. Si tratta di risparmiare un certo onere alla piccola proprietà e in questo senso concordo col proponente.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento degli onorevoli Pancamo, Arcangeli, Colonna di Cesarò, Guarino-Amella, Faranda, Sorge, Girardini, Mancini Augusto, Pasqualino-Vassallo, D'Alessio, Carnazza.

« Al testo della Commissione sopprimere il comma contenuto alla lettera d) ».

L'onorevole Pancamo non è presente. Onorevole Arcangeli, lo mantiene?

ARCANGELI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione per divisione di questo articolo 41. Vuol dire che quando saremo al comma d) coloro che accettano l'emendamento mantenuto dall'onorevole Arcangeli voteranno contro.

PIEMONTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIEMONTE. Io credo che questo stanziamento di 100 milioni in 5 anni, 20 milioni all'anno, sia uno stanziamento veramente irrisorio.

Noi abbiamo all'articolo 6 stabilito che parecchi tipi di enti possono chiedere l'espropriazione ma ad essi abbiamo imposto l'obbligo della bonifica e della trasformazione

agraria senza delle quali non è ammesso il trasferimento di proprietà.

È evidente quindi che gli enti espropriatori e in prima linea l'ente nazionale della colonizzazione non possono, per lungo tempo, contare che sul capitale costituito dalla deposizione fissata nell'articolo in discussione.

Con venti milioni quanti latifondi si potranno espropriare e redimere?

Basteranno a contarli, le dita di una mano!

Insomma, questa legge (l'abbiamo ripetuto tante volte!), che ha così vasta e presuntuosa intonazione, è una finestra dipinta, un matrimonio coi fichi secchi!

Signori, senza soldi non si compiono le grandi trasformazioni agrarie! senza soldi non si redime il latifondo; e 100 milioni in 5 anni vogliono dire rimandare ai nostri posteri la risoluzione del problema!

In Lombardia, nella provincia di Pavia, quando si vuole ridurre una di quelle poche zone che sono ancora incolte o a pascolo e si vuole adattarle all'irrigazione, bisogna spendere migliaia di lire all'ettaro per tale bonifica che è fra le più facili.

Il costo di essa è altissimo e i benefici si risentono solo dopo parecchi anni quando la terra domata dall'acqua fecondatrice incomincia a dare la sua produzione normale.

E voi, con questi mezzi, in ambiente malarico o siccitoso cosa potrete bonificare e trasformare? Quale agricoltura intensiva voi potrete introdurre al posto del latifondo?

Ancora una volta abbiamo diritto di rilevare il carattere tutt'affatto demagogico di questa legge.

Se la Camera fosse un po' più solerte, nei suoi lavori, se troppi non si disinteressassero del problema che stiamo da 10 giorni trattando, veramente fondamentale per l'avvenire del nostro Paese, noi avremmo oggi chiesto ancora un appello nominale per stabilire e dividere le responsabilità circa l'insufficienza dei fondi di cui si propone lo stanziamento, ma colto scarso numero dei presenti e colla sicurezza di non raggiungere il numero locale non vogliamo prestarci alla facile e ripetuta accusa di ostruzionismo.

Noi però, a che queste responsabilità siano ugualmente definite, insisteremo perchè la proposta Canevari sia posta in votazione...

PRESIDENTE. È naturale! Chi vuole che lo neghi?...

PIEMONTE. ...a meno che il ministro d'agricoltura (ma non c'è il ministro del tesoro) consenta di addivenire ad un utile tran-

sazione: raddoppiare lo stanziamento annuo da 20 a 40 milioni e rendendolo continuativo.

Le popolazioni del Mezzogiorno, signor ministro, stanno attentamente seguendo quello che si fa alla Camera. Tutti i giorni noi riceviamo fasci di lettere e di telegrammi con incitamenti, con desideri, con richieste di spiegazioni e altro.

Sentiamo la viva aspirazione di tutto un popolo che geme nella miseria, e che chiede alla Camera un provvedimento che sia conforme alla realtà dei suoi bisogni e proporzionato alla sua aspettazione; è una delusione che voi date cogli stanziamenti che vi disponente a deliberare, voi date solamente una delusione di più al Mezzogiorno!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole relatore.

Ne ha facoltà.

DRAGO, *relatore*. Darò una breve risposta all'onorevole Piemonte.

È molto facile fare appello alla necessità di una determinazione più alta di cifre per avere fuori dei successi; ma io avrei voluto che il discorso dell'onorevole Piemonte fosse stato fatto dopo il discorso che farà domani l'onorevole Peano sull'esposizione finanziaria.

PIEMONTE. E rimandiamo a domani, allora!... (*Rumori*).

DRAGO, *relatore*. Io sono certo che l'onorevole Piemonte non avrebbe avuto il coraggio di fare alcuna proposta di tal genere!

Ma sono costretto a richiamare l'onorevole Piemonte e gli altri facili critici del genere a quanto già è stato detto nella discussione generale.

Quale è il procedimento disegnato da questo disegno di legge? Assecondare le iniziative di altri enti. Non è lo Stato, che interviene a finanziare questa colossale operazione della messa in valore del latifondo, coi propri mezzi...

CAETANI. Sono i proprietari che finanziano gli espropriatori!

DRAGO, *relatore*. Lo Stato non dà che un concorso iniziale, e credere che lo Stato con 100 o 200 milioni debba compiere quest'opera colossale di trasformazione del latifondo italiano è un non senso! E ciò si è ripetutamente detto alla Camera, e da me e dal ministro e da coloro che hanno vissuto nella elaborazione di questo disegno di legge. Lo Stato interviene inizialmente e noi non dobbiamo attribuirgli questa respon-

sabilità del mancato conseguimento dei fini sociali.

Ora senta l'onorevole Piemonte e sentano i facili critici della mancanza dei mezzi finanziari di questo disegno di legge: io ricevo proprio oggi un telegramma del commissario governativo della Sezione del credito agrario del Banco di Sicilia, col quale mi sollecita — e ne rivolgo viva premura al Presidente anche in questa sede — per la discussione e l'approvazione di un disegno di legge circa la trasformazione del credito agrario.

Noi abbiamo presso la sezione del credito agrario del Banco di Sicilia una disponibilità che supera i 300 milioni. Non se ne sono potuti impiegare che appena o poco più di una trentina, perchè sono mancate le iniziative del genere. (*Interruzioni del deputato Piemonte*).

Io le segnalo, e non intendo con questo contraddirla a pieno, ma solo in parte, io le segnalo un episodio perfettamente opposto a quello prospettato da lei. Ora noi dobbiamo assecondare le iniziative private: non abbiamo mica presentato uno Stato trasformatore del latifondo, nel qual caso neppure i suoi 500 milioni sarebbero sufficienti. Sarebbero assolutamente insufficienti come i 100 milioni.

Debbo poi far rilevare all'onorevole Piemonte che originariamente la cifra assegnata era di 80 milioni, anzi apparentemente 200 di cui 120 a titolo di credito.

Fu in quella occasione che il ministro del tesoro, intervenuto in seno alla Commissione, in seguito alle nostre vive istanze portò gli 80 milioni a 100, e naturalmente i 120 milioni a titolo di credito furono ridotti a 100. Così la cifra di 200 milioni fu divisa in 100 e 100. Gli sforzi che furono fatti allora per portare da 80 a 100 milioni il concorso a fondo perduto dello Stato, furono sforzi grandissimi, dei quali furono testimoni tutti i membri della Commissione di allora, dei quali alcuni vedo ora al banco del Governo.

Ora date queste enormi difficoltà, date le maggiori gravissime difficoltà, che purtroppo ci saranno prospettate nella esposizione finanziaria domani, non credo sia opportuno lanciare nel paese questo segno di sfiducia contro la legge, che stiamo per votare e che dobbiamo soprattutto affidare alle iniziative degli enti descritti all'articolo 6 e soprattutto all'iniziativa e alla forza dei nostri contadini, i quali, onorevole Piemonte, stia certo non aspettano dallo Stato prov-

videnza o la redenzione del latifondo, ma sono pronti a vuotare le loro calze di lana, a impiegare tutti i loro risparmi, a ricorrere al credito privato, pur di avere la terra e di redimerla col proprio denaro, oltre che con le proprie braccia! (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Canevari.

CANEVARI. Non posso essere soddisfatto della dichiarazione dell'onorevole ministro. Egli ha assicurato che se l'Istituto nazionale di colonizzazione darà buona prova, la somma messa a disposizione con questo disegno di legge sarà considerata come una prima somma, una somma iniziale e lo Stato farà i sacrifici necessari.

Ora se dobbiamo giudicare questa promessa alla stregua delle promesse fatte in materia d'agricoltura e di lavori pubblici da 50 anni a questa parte, davvero che nessuno di noi può rimaner nè soddisfatto nè tranquillo! (*Commenti*).

Non è il caso di attendere l'esperimento sul latifondo e sul bonificamento agrario per giudicare la serietà delle promesse del Governo in materia.

Abbiamo una serie infinita di leggi e di relativi progetti già pronti per l'esecuzione: progetti stradali, originali, di bonifica idraulica di tutte le categorie, portuali, forestali, ecc., ecc., che non possono essere mandati a compimento e molti non possono neppure essere iniziati per mancanza di mezzi finanziari. Le opere di bonifica idraulica rappresentano ancora per l'Italia un problema enorme: siamo ancora all'inizio delle opere di bonifica idraulica e non possiamo procedere sollecitamente, come sarebbe nostro desiderio e nell'interesse del Paese, perchè il ministro del tesoro lega le mani al suo collega dei lavori pubblici e a quello per l'agricoltura.

Il relatore ci ha detto che dallo Stato non possiamo sperare molto, perchè domani sentiremo dalla relazione del ministro del tesoro le condizioni dolorose in cui si trova la economia, o meglio la finanza del nostro paese; e che l'opera dello Stato sarà di incitamento e di coordinamento di iniziative e di intraprese dei privati e degli altri enti. Naturalmente, il ministro di agricoltura faceva segni di assentimento.

Pertanto noi non possiamo accogliere con tanta fiducia le così facili promesse fatte dal banco del Governo. Ma l'onorevole Drago, il quale crede che l'Istituto della colonizza-

zione non potrà sperare molto dallo Stato, come mette tutto ciò in rapporto con quello che ha scritto nella sua relazione ?

Ma se non è lo Stato che inizierà l'opera di colonizzazione del latifondo, non vi saranno altri enti che lo potranno fare. Non lo potranno i privati, perchè non avranno nè possibilità nè convenienza di affrontare queste opere grandiose. E non soltanto da questi banchi si è dimostrato che i privati non faranno nulla, come nulla hanno fatto prima, per mancanza del tornaconto economico; ma anche da altri banchi è venuta questa dimostrazione.

L'onorevole Caetani ha sostenuto, tanto nella Commissione quanto nella discussione generale di questo disegno di legge che i privati hanno fatto il loro dovere coltivando il latifondo, ma non hanno potuto trasformarlo perchè il capitale privato non vi trova il suo tornaconto.

CAETANI. E perciò la legge non deve essere punitiva.

CANEVARI. Quindi se non possiamo sperare nulla dallo Stato, meno ancora dobbiamo attendere dagli altri privati o enti.

L'onorevole Drago citava nella sua relazione quello che aveva fatto l'Inghilterra. L'Inghilterra, per l'Irlanda ha messo, con legge del 1903, a disposizione cento milioni di sterline al tasso dell'uno e del due per cento. E l'onorevole Drago chiudeva, così questa parte della relazione:

« L'Italia non si trova purtroppo nelle condizioni di portare a una grandiosa riforma fondiaria il contributo di idonei mezzi finanziari apprestati dallo Stato; noi esprimiamo l'opinione che l'intervento dello Stato, come supremo giudice d'una secolare contesa, trova fine nella fine della contesa, ma che l'intervento per la « vigilanza », per il controllo di coltivazione e di messa in valore del patrimonio terriero, non può esser giustificato se non da un corrispondente sacrificio finanziario. Onde tragghiamo auspici dal grandioso esempio britannico affinchè i mezzi, oggi necessariamente limitati in Italia, per la iniziale applicazione della riforma, possano presto essere idonei alla grande opera di trasformazione in cui risiede quasi unicamente la fortuna del paese ».

La verità vera è questa, onorevoli colleghi, che noi non dobbiamo nascondere al paese, che questa legge (intorno alla quale abbiamo lavorato molto tempo in seno alla Commissione, e per la quale abbiamo tenuto numerosissime sedute alla Camera; intorno alla quale poi dovrà anche, e non poco, lavo-

rare il Senato, che forse ce la rimanderà per ritornarvi sopra ancora) non deve creare delle illusioni anche quando sarà votata: se il Tesoro non farà gli adeguati sacrifici richiesti, essa rimarrà lettera morta.

Non si dica che non si può, perchè domani il ministro del tesoro ci porterà una relazione molto dolorante intorno alla situazione finanziaria del nostro paese. I sacrifici, quando si sono voluti fare, si sono fatti, e i mezzi finanziari si sono trovati. Bisognerà trovarli anche per la economia del nostro paese, specialmente per l'agricoltura, perchè solo nella agricoltura il nostro paese può trovare il proprio risanamento e la propria salvezza.

PRESIDENTE. L'onorevole Canevari ha proposto che il primo comma dell'articolo 41 nel testo della Commissione sia sostituito col seguente:

« Il patrimonio dell'Istituto nazionale della colonizzazione interna è costituito:

« a) da un concorso finanziario del tesoro di 500 milioni da erogarsi in cinque annualità di 100 milioni ciascuna ».

Metto a partito questo emendamento.

(Non è approvato)

Metto a partito il comma a) nel testo della Commissione.

« Il patrimonio dell'Istituto nazionale per la colonizzazione interna è costituito:

« a) da un concorso finanziario del tesoro di cento milioni da erogarsi in cinque annualità di venti milioni ciascuna »;

(È approvato).

Il comma b) è identico nel testo della Commissione e nell'emendamento dell'onorevole Canevari. Lo metto a partito.

« b) dai concorsi finanziari e dai lasciti e donazioni di enti e di privati »;

(È approvato).

Metto a partito il comma c):

« c) dai proventi delle penalità di cui all'articolo 52 ».

(È approvato).

Al comma d) c'è l'emendamento proposto dagli onorevoli Canevari e Giavazzi ed accettato dal Governo e dalla Commissione.

DRAGO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli, ma ella aveva già espresso il suo avviso.

DRAGO, *relatore*. Nel momento in cui gli onorevoli Canevari e Piemonte cercano

nuovi fondi da parte dello Stato, perchè ne vogliono levare quando le risorse sono state procacciate agli Istituti per altre vie? Proporrei perciò di lasciare la formula del testo della Commissione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro ha già accettato l'emendamento.

**DRAGO, relatore.** Sì, ma non ha tenuto conto che sulla somma di 10 mila lire la tassa non sarebbe che di 50 lire. Ora non credo che questo costituisca un grande sacrificio e sono d'avviso di lasciare la dizione come era.

**VOLPINI.** Si mantengono tutte le trasmissioni, anche per successione?

**GIAVAZZI.** È detto « per atto tra vivi ».

**PRESIDENTE.** Procederemo dunque alla votazione del comma *d*) per divisione.

Metto a partito la prima parte:

*d*) dai proventi di una imposta del 0,5 per cento per tutte le trasmissioni di beni rustici per atto tra vivi.

(È approvato).

Metto a partito la seconda parte: « di valore superiore a lire trentamila.

(È approvato).

#### Presentazione di relazione.

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole Larussa a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**LARUSSA.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Conversione in legge dei Regi decreti 11 marzo 1920, n. 348, e 20 gennaio 1921, n. 85, circa la autorizzazione concessa al ministro della marina di vendere navi che non avessero più efficienza bellica. (*Modificato dal Senato*). (527-B e 576-B).

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

#### Si riprende la discussione sul disegno di legge: Trasformazione del latifondo e colonizzazione interna.

**PRESIDENTE.** Si riprende la discussione del disegno di legge: Trasformazione del latifondo e colonizzazione interna.

Pongo in discussione l'articolo 42.

« Oltre i mezzi patrimoniali stabiliti dall'articolo precedente, l'Istituto Nazionale per la colonizzazione interna avrà dal Ministero del tesoro un'anticipazione senza inte-

ressi di cento milioni in dieci annualità a partire dal 6° anno di esercizio, la cui restituzione sarà iniziata al 16° anno di esercizio con le modalità da stabilirsi con Regio decreto promosso di concerto fra i ministri del tesoro e dell'agricoltura.

« In deroga ad ogni disposizione di legge, di regolamento o di statuto sono autorizzati a concorrere al finanziamento dell'Istituto nazionale per la colonizzazione interna gli Istituti di emissione, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, le Casse di risparmio, gli Istituti di credito e cooperative ».

L'onorevole Canevari ha proposto un emendamento sostitutivo non solo dell'articolo 42 ma anche degli articoli 43 e 47. Potremo discutere a parte l'articolo 42 e poi discutere insieme gli articoli 43 e 47, perchè l'articolo 43 richiama il 47, salvo a fondere in sede di coordinamento i tre articoli in uno solo.

Metto dunque a partito l'articolo 42.

(È approvato).

Passiamo agli articoli 43 e 47.

#### Art. 43.

« Non meno della metà delle somme mutuate dalla Cassa depositi e prestiti ai termini dell'articolo 47, sarà assegnata all'Istituto, con decreti del ministro per l'agricoltura. Su tali anticipazioni decorrerà, a favore del Tesoro, l'interesse del 2 per cento.

« Sarà ugualmente assegnata all'Istituto la parte delle somme suddette che non venisse annualmente corrisposta per gli altri scopi previsti dalla presente legge ».

#### Art. 47.

« L'Istituto nazionale per la colonizzazione interna è autorizzato a concedere prestiti di favore per la esecuzione di opere di bonificazione e colonizzazione previste dalla presente legge.

« Tali prestiti possono essere concessi agli enti ed alle società indicate nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), dell'articolo 6, nonchè ai proprietari dei terreni soggetti ad obblighi di bonificazione agrario.

« La somma occorrente per tali prestiti sarà mutuata, con ammortamento in un numero non maggiore di cinquanta annualità, all'Istituto della Cassa depositi e prestiti e non potrà eccedere, per il primo decennio, lire 300 milioni, in ragione di 100 milioni



per il primo anno, di 40 per il secondo e di 20 per i successivi.

« I mutui da farsi, negli anni successivi al primo decennio, saranno effettuati dalla Cassa all'Istituto, a richiesta di questo, sulle disponibilità della Cassa stessa.

« Nel bilancio dell'Istituto saranno stanziare le somme comprendenti le quote di ammortamento e gli interessi calcolati al saggio del 4 per cento.

« I prestiti agli enti che ne abbiano diritto saranno fatti dall'Istituto con ammortamento in un numero non maggiore di cinquanta annualità, ad interesse non superiore al 3 per cento, da determinarsi dal ministro dell'agricoltura in relazione all'importanza, costo ed utilità delle opere. La differenza tra l'interesse da corrispondersi alla Cassa depositi ed il tasso di favore accordato ai mutuatari, per i prestiti fatti negli anni successivi al primo decennio, resterà a carico del Ministero dell'agricoltura ».

A questi articoli l'onorevole Canevari propone il seguente emendamento:

« *Sostituire:*

« Oltre i mezzi patrimoniali stabiliti nell'articolo precedente l'Istituto avrà:

un'anticipazione al saggio del 4 per cento da parte della Cassa depositi e prestiti con ammortamento in un numero non maggiore di 50 annualità e che non potrà eccedere per il primo decennio lire 300 milioni, in ragione di 100 milioni per il primo anno, di 40 per il secondo e di 20 per i successivi. Tale somma dovrà essere erogata in mutui di favore agli enti indicati nell'articolo 6, escluse le società commerciali e i privati concessionari di opere di bonifica idraulica, per l'esecuzione di opere di bonificamento e colonizzazione imposte in forza della presente legge ad un saggio d'interesse al 3 per cento e con un ammortamento non superiore alle 50 annualità.

« La differenza fra l'interesse da corrispondersi dalla Cassa all'Istituto e il tasso di favore accordato ai mutuatari resterà a carico del bilancio del Ministero per l'agricoltura ».

L'onorevole relatore vuole esprimere il suo avviso ?

DRAGO, *relatore*. Accetto l'emendamento proposto dall'onorevole Canevari.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ?

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Metto a partito l'emendamento Canevari sostitutivo degli articoli 43 e 47 e che in sede di coordinamento dovrà esser ricongiunto all'articolo 42.

(È approvato).

Art. 44.

« L'approvazione dei piani di bonificazione e di colonizzazione da parte dei competenti organi dell'Istituto sostituisce, ad ogni effetto, il parere della Commissione provinciale delle terre ».

L'onorevole Giavazzi propone la soppressione di questo articolo.

L'onorevole relatore vuol dire il suo avviso ?

DRAGO, *relatore*. Io credo che sia opportuno mantenerlo. Le opere di bonifica e di colonizzazione sono di competenza specifica dell'Istituto; la Commissione provinciale deve interessarsene solo in vista dell'accettazione o meno delle richieste, ma non nel merito, e tanto meno nell'esecuzione.

PRESIDENTE. Onorevole Giavazzi, mantiene il suo emendamento ?

GIAVAZZI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Lei onorevole Piemonte, ha osservazioni da fare ?

PIEMONTE. Siamo d'accordo col relatore nel mantenere l'articolo.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 44.

(È approvato).

L'onorevole Canevari propone in sostituzione dell'articolo 47-bis un articolo 44-bis, che quindi dobbiamo esaminare prima dell'articolo 45:

Do lettura intanto dell'articolo 47-bis nel testo della Commissione.

« Agli enti indicati all'articolo 6, escluse le società commerciali e i privati concessionari di opere di bonifica idraulica. l'Istituto nazionale, deve concedere, per il pagamento del prezzo di esproprio, una somma a mutuo non superiore alla metà del suo ammontare.

Il mutuo sarà concesso contro prima ipoteca sugli stabili espropriati mediante cartelle di credito fondiario al cinque per cento emesse dallo stesso Istituto, ammortizzabili in trent'anni dalla data di loro emissione e rimborsabili alla pari per estrazione annua secondo il piano di ammortamento e secondo le altre norme stabilite nella legge 16 luglio 1905, n. 646.

L'Istituto avrà facoltà, dopo cinque anni di riscattare le cartelle, pagandone l'importo alla pari. Il proprietario espropriato non potrà ricusare tali cartelle in pagamento, fino a concorrenza della metà del prezzo di esproprio.

I crediti ipotecari accesi anteriormente al primo dicembre 1921, che si risolveranno sul prezzo di esproprio avranno privilegio su tutta la parte in contanti, eccezion fatta degli istituti sottoposti alla vigilanza dello Stato che non potranno ricusare il pagamento della metà del credito in cartelle. Analogamente saranno soggetti a queste ultime disposizioni i crediti accesi posteriormente al 1º dicembre 1921.

« Le cartelle suddette saranno considerate per tutti gli effetti come i titoli garantiti dallo Stato ».

L'articolo 44-bis dell'onorevole Canevari suona così:

« Agli enti indicati all'articolo 6, escluse le società commerciali e i privati concessionari di opere di bonifica idraulica, l'Istituto nazionale deve concedere, per il pagamento del prezzo di espropriazione, una somma a mutuo non superiore all'80 per cento del suo ammontare. All'uopo l'Istituto è autorizzato a procedere a speciali emissioni di cartelle fondiariae fino alla metà del prezzo di espropriazione.

« Il mutuo sarà concesso contro prima ipoteca sugli stabili espropriati.

« Le cartelle sono ammortizzabili in trenta anni dalla data della loro emissione, e rimborsabili alla pari per estrazione annua secondo il piano di ammortamento e secondo le altre norme stabilite nella legge 16 luglio 1905, n. 646.

« L'Istituto avrà facoltà dopo cinque anni di riscattare le cartelle, pagandone l'importo alla pari. Il proprietario espropriato non potrà ricusare tali cartelle in pagamento, fino a concorrenza della metà del prezzo di espropriazione ».

« I crediti ipotecari accesi anteriormente che si risolveranno sul prezzo di espropriazione avranno privilegio su tutta la parte in contanti, eccezion fatta degli istituti sottoposti alla vigilanza dello Stato che non potranno ricusare il pagamento della metà del credito in cartelle. Analogamente saranno soggetti a queste ultime disposizioni i crediti accesi posteriormente al

« Le cartelle suddette saranno considerate per tutti gli effetti come i titoli garantiti dallo Stato ».

L'onorevole Canevari ha facoltà di svolgerlo.

CANEVARI. Il mio emendamento si differenzia da quello proposto dalla Commissione su questo punto: La proposta della Commissione ammette che il mutuo si conceda agli enti richiedenti da parte dell'Istituto nazionale di colonizzazione, e che corrisponda alla metà del valore del terreno, ossia a metà del prezzo di espropriazione; io invece propongo che corrisponda all'80 per cento del prezzo di espropriazione.

Questa mia proposta si appoggia su di un precedente dove qui voglio ricordare. Già l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione ha ottenuto la facoltà di contrarre mutui fino al valore dell'80 per cento dei terreni, col decreto 22 aprile 1920, n. 516, il quale stabilisce fra l'altro tutte le norme per l'emissione di cartelle eventuali e per le iscrizioni di ipoteche, in garanzia dei titoli concessi. Dice esso infatti alla lettera c) dell'articolo 2 che sono concessi « mutui ipotecari per acquisti di terreni, affrancazioni di canone, ecc., in misura non superiore all'80 per cento del prezzo d'acquisto del terreno ».

Ora se si pensa che l'Istituto nazionale della cooperazione può fare questi mutui fino all'80 per cento del valore del terreno relativamente a terreni già bonificati, a maggior ragione l'Istituto nazionale di colonizzazione deve essere autorizzato a concedere mutui fino all'80 per cento del valore, per i terreni che devono essere bonificati, i quali, col bonificamento, sono sempre in via di miglioramento, e quindi in aumento di prezzo.

Per tali ragioni, io credo che tanto il Governo quanto la Commissione non avranno difficoltà ad accettare questo emendamento.

PRESIDENTE. Segue un emendamento dell'onorevole Giavazzi sottoscritto anche dagli onorevoli Aldisio, Baranzini, Marino, Romani, così concepito:

« Al comma quarto sostituire:

« I crediti ipotecari accesi anteriormente al 1º dicembre 1921 si risolvono sul prezzo di esproprio e avranno privilegio su tutta la parte del prezzo in contanti, eccezione fatta per gli istituti sottoposti alla vigilanza dello Stato i quali, così come i titolari di crediti ipotecari accesi dopo il 1º dicembre 1921, non potranno rifiutare il pagamento della metà del credito in cartelle ».

L'onorevole Giavazzi ha facoltà di svolgerlo.

**GIAVAZZI.** Il mio emendamento non ha che lo scopo di rendere chiaro quel che è già detto, ma in modo che mi pare meno chiaro nel testo della Commissione. Esso è diretto a prescrivere che i creditori ipotecari, i quali abbiano acceso il loro credito dopo una certa data che ho proposto col primo dicembre 1921 data in cui la disposizione è stata resa nota, non possano rifiutare che il pagamento del loro credito, fino alla concorrenza della metà, sia loro fatto dal debitore in quelle cartelle fondiarie che il debitore è obbligato a ricevere in pagamento del prezzo di esproprio.

Il tal modo io limiterei la portata dell'emendamento Presutti, il quale invece estenderebbe l'obbligo al creditore ipotecario, di ricevere metà credito in cartelle fondiarie a tutti i crediti senza apporre nessuna data.

Sull'emendamento Canevari ho da osservare che, siccome è stato stabilito che le cartelle fondiarie possono essere date fino in pagamento del prezzo di esproprio solo fino a metà del relativo ammontare, mi pare preferibile il testo della Commissione il quale stabilisce che anche i mutui possono essere fatti solo fino alla metà di questo ammontare, alla facoltà dell'Istituto di fare mutui fino all'80 per cento, io preferisco l'obbligo in esso di darli sino al 50 per cento. Per il resto non sono contrario alle altre disposizioni.

**PRESIDENTE.** Segue l'emendamento dell'onorevole Pancamo sottoscritto anche dagli onorevoli Arcangeli, Colonna di Cesarò, Guarino Amella, Faranda, Sorge, Girardini, Mancini Augusto, Pasqualino-Vassallo, D'Alessio, Carnazza, così concepito:

*« Nel quarto comma sostituire alle parole: avranno privilegio, le altre: saranno estinti con preferenza. »*

Non essendo presente l'onorevole Pancamo s'intende che lo abbia ritirato.

Segue l'emendamento dell'onorevole Presutti sottoscritto anche dagli onorevoli Aldisio, Valentini Ettore, Pecoraro, Marino, Degni, Sensi, Peverini, Capasso, Canepa, Paratore, così concepito:

*« L'espropriante ha il diritto di pagare i debiti ipotecari gravanti sull'immobile espropriato per metà in contanti e per metà in cartelle fondiarie ».*

Non essendo presente l'onorevole Presutti, chiedo al secondo firmatario onorevole Aldisio se lo mantiene.

**ALDISIO.** Lo ritiro.

**PECORARO.** Come firmatario dell'emendamento dichiarato di mantenerlo.

**PRESIDENTE.** Ella ha presentato anche un emendamento a questo emendamento così concepito:

*« All'emendamento Presutti aggiungere dopo le parole: gravanti sull'immobile espropriato, le parole: e i capitali di affranco delle annualità perpetue di qualsiasi natura, gravanti sui fondi stessi ».*

Ha facoltà di svolgere i due emendamenti, che così ne formeranno uno solo.

**PECORARO.** Noi abbiamo discusso lungamente circa il modo di pagare al proprietario il prezzo delle terre e siamo venuti a questo temperamento che al medesimo si debba detto prezzo, pagare metà in danaro a metà in cartelle. Ora poichè molti latifondi son gravati da ipoteche, senza quel che è detto nell'emendamento dell'onorevole Presutti e nel mio potrebbe accadere che il danaro fosse preso per intero dai creditori ipotecari e che al proprietario restassero le sole cartelle.

A me pare di evidente giustizia il dividere denaro e cartelle fra proprietario e creditori ipotecari, così che anche questi ultimi, in qualunque epoca abbiano iscritto ipoteca sul latifondo, siano tenuti a prendere la metà in danaro e la metà in cartelle.

Ciò poi bisogna estenderlo per equità ai capitali di annualità di qualsiasi genere che possono gravare sui latifondi.

**CAETANI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CAETANI.** Volevo far osservare al collega Canevari, che mi dolgo non sia presente in questo momento, che nessun Istituto di credito fondiario concede crediti fino all'80 per cento sul valore, di un immobile, nemmeno se vi fossero le massime garanzie.

Qui ci troviamo all'estremo opposto. I terreni espropriati sui quali si verrebbero a fare dei mutui, assicurati mediante un'ipoteca sul fondo, non hanno garanzia alcuna perchè per lo spirito stesso della legge, per il modo col quale saranno stati divisi i terreni, e per il tante volte ricordato « interesse sociale » essi perderanno qualsiasi carattere di commerciabilità ed una proprietà che non è effettivamente commerciabile, non offre garanzia alcuna.

Quindi la emissione di cartelle fondiarie per 50 per cento del valore dell'immobile è già eccessivo.

In secondo luogo faccio osservare alla Camera che tanto nell'emendamento Canevari quanto nel testo della Commissione v'è un comma che suona così:

« L'Istituto avrà facoltà dopo cinque anni di riscattare le cartelle pagandone l'importo alla pari ».

Ora, onorevoli colleghi, anche voi di parte avversa siete più convinti di me che appena queste famigerate cartelle fondiarie saranno emesse, esse dovranno necessariamente, fatalmente deprezzare. È un inganno verso il proprietario, inganno contro il quale ho ripetutamente protestato quantunque invano.

La proposta dell'onorevole Canevari di poter riscattare queste cartelle dopo cinque anni...

**PRESIDENTE.** È della Commissione la proposta.

**CAETANI.** L'onorevole Canevari la riproduce ed quindi io accuso tutte e due onorevole Presidente. Non si può ammettere un criterio del tutto unilaterale: come ho detto prima il proprietario va incontro ad una perdita sicura per il fatale deprezzamento delle cartelle: con il comma in questione si vuol ora stabilire per legge che se mai per caso dovesse accadere il contrario, che cioè sotto fortunate circostanze le cartelle salissero in valore e superassero la pari, il proprietario dovrà perdere quest'alea a lui favorevole...

Ho voluto richiamare l'attenzione della Camera su tale patente ingiustizia, sulla assoluta mancanza di equità del provvedimento perchè esso venga senz'altro respinto.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Giuffrida.

**GIUFFRIDA.** L'emendamento dell'onorevole Canevari è in sostanza modellato sull'articolo 47-bis della Commissione, quindi converrà esaminare partitamente le diverse disposizioni.

Il 1º comma della Commissione dice che l'Istituto nazionale può fare mutui fino al 50 per cento del prezzo del fondo: l'onorevole Canevari dice invece che « deve fare » fino all'80 per cento.

Ora io credo che il limite dell'80 per cento sia assolutamente non accettabile perchè esula da ogni criterio di previdenza in materia di credito, mentre è necessario lasciare un certo margine per le prevedibili oscillazioni di valore.

In secondo luogo io credo che la parola « deve » usata tanto nel testo della Commissione come in quella dell'onorevole Canevari non sia appropriata. Che io sappia non è detto in nessuna legge che si « deve fare » quest'operazione; si dice che « può fare », o tutt'al più si dice che « fa » l'operazione di credito.

Il resto dell'emendamento, poichè si tratta di materia già trattata in altri articoli, credo non abbia ragione d'essere. Mi pare invece che per quanto riguarda il secondo comma opportuna sia la proposta dell'onorevole Canevari, mentre tutto il resto è stato stabilito per legge.

**PRESIDENTE.** È un altro comma: le cartelle sono ammortizzabili in 30 anni.

**GIUFFRIDA.** Allora propongo che sia soppresso questo comma inquantochè per l'interesse e per le materie analoghe provvedono le disposizioni sul credito fondiario a cui noi ci siamo riferiti in questa legge, e non credo opportuno che siano da introdurre ulteriori modificazioni.

Inoltre qui è introdotta una disposizione che dà facoltà all'Istituto di anticipare il riscatto delle cartelle dopo dieci anni.

Aderisco alle considerazioni dell'onorevole Caetani e credo che questa facoltà debba essere soppressa. Soggiunge l'articolo: « il proprietario espropriato non potrà ricusare tali cartelle in pagamento, fino a concorrenza della metà del prezzo di esproprio »,

La Commissione e l'onorevole Canevari, non hanno tenuto presente che questo principio, è stato già consacrato in un articolo di legge approvato dalla Camera, e quindi questo comma deve essere soppresso.

Resta la questione dei crediti, la quale è molto grave, perchè la Commissione propone che « i crediti ipotecari accesi anteriormente al 1º dicembre 1921, che si risolveranno sul prezzo di esproprio, avranno privilegio su tutta la parte in contanti, eccezion fatta degli istituti sottoposti alla vigilanza dello Stato che non potranno ricusare il pagamento della metà del credito in cartelle ».

Ora quali sono questi istituti sottoposti alla vigilanza dello Stato? Io suppongo che la Commissione si sia riferita agli Istituti di credito fondiario, agli Istituti di emissione che hanno esercizio fondiario e di liquidazione: e basta. Allora io domando: come faranno gli Istituti di credito fondiario, i quali alla loro volta devono pagare i portatori delle loro cartelle in contanti, a ricevere invece del pagamento del prezzo in denaro, il pagamento del prezzo in cartelle?

Evidentemente verreste a sabotare il funzionamento di istituti così delicati.

Noi d'altra parte pensiamo che sia da approvare l'emendamento proposto dall'onorevole Pecoraro il quale dice: « l'espropriante ha il diritto di pagare i debiti ipotecari gravanti sull'immobile espropriato e i capitoli di affranco delle annualità perpetue di qualsiasi natura, gravanti sui fondi stessi, per metà in contanti e per metà in cartelle fondiari ».

Ora il creditore dell'espropriato potrà essere un Istituto di credito fondiario di emissione per cui l'onere del pagamento in cartelle può diventare troppo grave.

D'altra parte riconosco le considerazioni fatte dall'onorevole Pecoraro, cioè far incidere sul proprietario tutto l'onere del pagamento in cartelle; di modo che per uscire da questo imbarazzo pare a me salvo un più savio consiglio da parte del Governo, della Commissione e dei colleghi, che il solo modo di uscire è questo: che quando vi siano crediti ipotecari che superano le cartelle del proprietario del fondo, non è possibile il pagamento in cartelle.

PUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUCCI. Vorrei dare un chiarimento all'onorevole Giuffrida. Questa legge sarà specialmente applicata nel Mezzogiorno. Ma voi ricordate che tutte le cartelle dal 1876 al 1884 ebbero il valore di 350 lire, contro 500 lire di mutui che furono accesi contro ogni proprietario, di modo che i proprietari ebbero già una perdita di 150 lire? In un trentennio videro distrutto completamente quello che loro spettava. Ora non si può dare alle cartelle di credito un valore che verrebbe ad annullare quello che è il diritto del proprietario.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, gli emendamenti che sono in discussione sono i seguenti:

Al primo comma del testo della Commissione vi è un duplice emendamento dell'onorevole Canevari, il quale stabilisce che la somma da concedere a mutuo non sia superiore all'80 per cento.

È questa la prima modifica al testo della Commissione che dice invece: non superiore alla metà del suo ammontare.

Nello stesso primo comma l'onorevole Canevari propone che sia aggiunto: « all'uopo l'istituto è autorizzato a procedere a speciali emissioni di cartelle fondiari fino alla metà del prezzo di espropriazione ».

Per il secondo comma l'onorevole Giuffrida propone che resti solo il primo accapo: « Il mutuo sarà concesso contro prima ipoteca sugli stabili espropriati »; ma sia soppressa la seconda parte, quella relativa all'ammortamento e alla rimborsabilità.

Al terzo comma l'onorevole Canevari propone che il comma sia soppresso.

Il quarto comma è perfettamente identico nell'emendamento dell'onorevole Canevari e nel testo della Commissione.

L'onorevole Giavazzi lo riproduce con forma diversa...

GIAVAZZI. Rinunzio.

PRESIDENTE. Al quinto comma, nessuna difficoltà. Sicchè in sostanza ci sono due emendamenti soppressivi, proposti dagli onorevoli Giuffrida e Caetani, l'emendamento Giuffrida per la seconda parte del secondo comma, e quello dell'onorevole Caetani per il terzo comma.

Poi due emendamenti sostitutivi dell'onorevole Canevari per il primo comma, e infine un emendamento aggiuntivo dell'onorevole Pecoraro, che propone di aggiungere un altro comma: « L'espropriante ha diritto di pagare il debito ipotecario gravante sull'immobile espropriato, e il capitale di affranco delle annualità perpetue di qualsiasi natura gravanti sul fondo stesso, per metà in contanti e per metà in cartelle fondiari ».

Onorevole relatore, vuol dire il suo avviso su questi emendamenti?

DRAGO, *relatore*. A me è capitata la più singolare avventura che possa capitare ad un relatore, il più singolare infortunio nel lavoro legislativo...

PRESIDENTE. È capitato a me l'infortunio! (*ilarità*).

DRAGO, *relatore*. ...in quanto che i collaboratori più assidui di tutto il periodo di tempo in cui furono stipulati questi articoli, escluso l'onorevole Giuffrida, che non faceva parte della Commissione, me li sono trovati accanto proprio come presentatori di emendamenti.

Essi hanno rimangiato e rimaneggiato tutta quanta la materia, il che mi mette in imbarazzo quando debbo compiere il mio dovere d'ufficio di sostenere il testo della Commissione, perchè si tratta di una Commissione che si è non solo polverizzata, volatilizzata, ma che si è risolta in una pioggia, in un vero e proprio uragano sul proprio lavoro.

Tutti questi articoli furono faticosamente stillati attraverso l'esame di tutti i vantaggi

e di tutti i danni che potevano ricavarci da ognuna di queste disposizioni.

Comunque passiamo all'obbligo d'ufficio, almeno per quegli emendamenti che attaccano la sostanza delle disposizioni progettate.

L'emendamento dell'onorevole Canevari, che si riferisce all'80 per cento è nuovo nella prassi giuridica ed economica. L'articolo 12 del testo unico della legge del 6 maggio 1905 sul credito fondiario stabilisce assolutamente che l'ammontare del mutuo non possa essere mai superiore alla metà del valore.

Questa condizione, che io sappia, si è ripetuta anche negli altri paesi di Europa.

Ignoro che vi siano paesi nei quali il mutuo fondiario sia fatto in più della metà del valore accertato peritalmente, e sarebbe assai imprudente di introdurre di straforo, e senza la necessaria preparazione legislativa in questa materia, senza sapere quello che altrove si è fatto e quello che può dirci l'esperienza altrui, di introdurre un così largo credito senza sufficienti garanzie.

Ed ora salto subito alla questione che è stata trattata anche dall'onorevole Giuffrida: la questione del « deve ». Credo che questa locuzione « deve » sia esattissima, e debba essere mantenuta nel testo dell'articolo, perchè si tratta di operazioni nelle quali l'Istituto della colonizzazione, dato che la concessione è stata pronunciata, non è che un tramite, non è che un congegno di tramite di operazioni che è stato autorizzato a compiere, in seguito allo studio del piano di bonificazione e delle richieste presentate, per cui non deve far altro che essere il tramite per questa speciale operazione di credito che consiste nel dare tutto il fondo, del quale metà viene pagata in contanti, in garanzia dell'altra parte che viene pagata in cartelle fondiarie.

Ora se l'operazione è ammessa, e l'Istituto è costituito come un congegno per l'esecuzione di queste operazioni già ammesse nell'atto di concessione, deve fare l'operazione e non può essere in sua facoltà di rifiutare ciò che già è stato stabilito da altri organi. Quindi la locuzione è necessariamente imperativa. L'Istituto di colonizzazione non è che il tramite indispensabile per la esecuzione di una disposizione già data da altri congegni legislativi.

L'emendamento dell'onorevole Pecoraro è di una gravità giuridica che non sfugge a tutti coloro che abbiano il senso giuridico vergine, vale a dire che non siano come noi dei giuristi di mestiere.

Veramente, io mi domando: il creditore ipotecario, non va forse considerato come un vero e proprio comproprietario del latifondo? Nel qual caso, la proposta dell'onorevole Pecoraro è ragionevolissima... ma, come possiamo noi ammettere che nel momento stesso in cui coattivamente diciamo al proprietario che egli deve accontentarsi di metà del pagamento in cartelle, non dobbiamo estendere questa concessione anche a quella specie di comproprietario che è il creditore ipotecario del fondo?

Ma, d'altra parte, è indiscutibile che viene ferita così la buona fede di colui che mutuò le somme, che viene disturbato l'andamento amministrativo dell'istituto che fece dei mutui ipotecari...

GIUFFRIDA. E quello finanziario...

DRAGO, *relatore*. ...non solo amministrativo, ma finanziario, mi suggerisce l'onorevole Giuffrida; ed ha ragione.

Io quindi non posso che aderire alla conclusione cavatane dall'onorevole Giuffrida: non vi è che un modo di uscire da un groviglio simile, vale a dire addivenire a questo (che dopo tutto non è un'obbligatoria concessione) se non dopo che è stato pronunciato il decreto reale, quando l'esame della situazione nella richiesta di concessione del latifondo consenta che ci si possa addivenire; vale a dire quando l'ammontare dei mutui ipotecari sia così piccolo in rapporto all'entità del prezzo di esproprio che la cosa non turbi eccessivamente.

Nel qual caso, se noi introducessimo questa disposizione, io non credo di affrontare le enormi difficoltà giuridiche che verrebbero dall'emendamento Pecoraro... Io riconosco giusto nella sostanza, ma se noi riusciamo con altro emendamento, che potremmo proporre anche in questa sede, a girare l'ostacolo, limitando le possibilità di simili evenienze, io credo che noi potremmo fare a meno di affrontare le gravi difficoltà giuridiche cui si andrebbe incontro con l'emendamento dell'onorevole Pecoraro.

In altri termini, limitare il pagamento della metà del prezzo d'esproprio in cartelle fondiarie, soltanto quando i debiti ipotecari gravanti sul latifondo non superano una determinata, una modesta percentuale.

Io vorrei pregare anzi l'onorevole Pecoraro di volermi aiutare nella compilazione di un emendamento che dovrebbe servire ad eliminare le difficoltà che potrebbero sorgere col suo.

Non credo che vi siano altri emendamenti se non quelli di forma; e quanto alle

cartelle, naturalmente debbono essere sottoposte alle normali regole che disciplinano tutta la materia del credito fondiario... quindi, niente in un periodo di cinque anni... soppressione del comma secondo...

CAETANI. Si lascino tutte le disposizioni vigenti sui crediti fondiari...

DRAGO, *relatore*. Basta fermarsi alle parole « agli stabili espropriati ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'agricoltura.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Sulla questione del limite di concessione di mutui non è possibile accogliere l'emendamento dell'onorevole Canevari. Le ragioni sono state esposte dall'onorevole relatore in quanto è evidente che il limite del 50 per cento è fissato fondamentalmente nella legge sul credito fondiario e quindi si andrebbe incontro a pericolose evenienze se noi dovessimo spostare questo limite.

Quanto alla forma dell'emendamento, l'onorevole Giuffrida rileva che la parola « deve » non è la più esatta, si potrebbe dire: « accorderà... concederà ». (*Approvazioni*).

La proposta dell'onorevole Pecoraro poi è di una eccezionale importanza giuridica, e, non scevra di preoccupazioni che io condivido nel senso espresso anche dal relatore, come condivido, da un altro punto di vista, le preoccupazioni dell'onorevole Giuffrida quanto al trattamento che con l'accettazione della proposta si farebbe agli istituti.

Domanderei ai colleghi, se non fosse possibile trovare su questo punto una formula, la quale, tenendo conto delle preoccupazioni esposte, potesse in qualche modo contemperare le diverse esigenze, sia nei rapporti degli istituti sia nei rapporti dei creditori ipotecari.

PRESIDENTE. E per la soppressione dei due comma ?

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Mi pare che la soppressione della seconda parte del secondo comma si possa accogliere, perchè evidentemente la materia è regolata dall'altro articolo della legge in cui abbiamo stabilito il pagamento per metà in cartelle. E quanto alla disciplina delle cartelle, essa è già stabilita nell'articolo con cui si assoggetta e si regola la loro emissione secondo le norme vigenti per gli istituti di credito fondiario.

Per il terzo comma mi riferisco alle osservazioni già fatte per il secondo e che hanno carattere comprensivo.

PRESIDENTE. Onorevole Canevari mantiene il suo emendamento ?

CANEVARI. Lo mantengo e vorrei pregare l'onorevole Presidente di consentirmi alcune brevi osservazioni.

Non posso accettare l'articolo così come è stato proposto dalla Commissione per questi motivi. Le ragioni, qui portate tanto dal relatore quanto dal ministro, non mi persuadono. Io ho davanti il decreto da voi emanato a favore dell'Istituto nazionale per la cooperazione. L'Istituto nazionale di credito per la cooperazione è già autorizzato a far mutui alle cooperative per acquisto di fondi fino all'80 per cento del valore. Dunque, non è vero che non ci sieno precedenti nella nostra legislazione. Allora dite addirittura che vi preparate, quando porteremo qui il disegno di legge per la conversione in legge del decreto ricordato, dite addirittura che vi preparate a modificarlo.

In secondo luogo non so capire come il ministro abbia potuto accettare una proposta restrittiva di questa legge, fatta qui dall'onorevole Caetani e dall'onorevole Giuffrida. Mentre il relatore ci rimprovera un po' tutti perchè in Commissione abbiamo, lui dice, convenuto in un modo, e poi ci siamo presentati alla Camera con degli emendamenti, debbo notare che lo stesso relatore, contrariamente a quello che era stato stabilito nella Commissione, è venuto qui ad accettare, sostenere e difendere una proposta restrittiva della legge. Voi, dopo aver convenuto con i rappresentanti dei diversi gruppi, della Camera, riuniti al Ministero d'agricoltura, dopo aver convenuto nell'articolo 47-bis...

DRAGO, *relatore*. Io non vi ho partecipato !

CANEVARI. Il mio emendamento all'articolo 47-bis, fatta eccezione in quella parte...

DRAGO, *relatore*. Io non conosco questo lavoro !...

CANEVARI. ...in cui propongo di elevare dal 50 all'80 per cento...

DRAGO, *relatore*. ...e attribuisco a questo lavoro extra parlamentare gli inconvenienti di questa discussione !

CAETANI. Io non sono stato mai d'accordo, onorevole Canevari !

CANEVARI. Faccio osservare questo: che, eccezion fatta in quel punto, nel quale propongo di elevare dal 50 all'80 la percentuale che regola i mutui da concedersi dall'istituto agli enti richiedenti, eccezion fatta di questo punto, tutto l'articolo 47-bis è un articolo che i diversi rappresentanti dei gruppi di questa Camera hanno accettato

davanti al ministro. Allora hanno accettato che il proprietario espropriato non possa ricusare le cartelle fondiari in pagamento fino a concorrenza della metà del prezzo di esproprio, e che l'Istituto nazionale, dopo cinque anni, possa riscattare le cartelle stesse.

CAETANI. Onorevole Canevari, io mi sono sempre opposto!

CANEVARI. A me non interessa che lei si sia opposto!

PRESIDENTE. Ma veniamo alla materia della discussione!

CANEVARI. Onorevole Presidente, desidero dire un'altra cosa.

Il collega onorevole Giuffrida ha detto che è inutile mettere che il proprietario debba essere tenuto ad accettare fino alla metà del prezzo di espropriazione le cartelle fondiari, perchè questo è detto in altri articoli.

Ieri abbiamo discusso un emendamento da me presentato in sostituzione degli articoli 36, 37 e 38, nel quale sostenevo che l'Istituto dovesse essere autorizzato a fare mutui per il pagamento del prezzo di espropriazione ai sensi dell'articolo 9 già votato

PRESIDENTE. Al comma c.

CANEVARI. Precisamente.

Allora proprio l'onorevole Giuffrida si alzò a dire: già all'articolo 47 e 47-bis si è stabilito questo.

Ed è stabilito questo anche all'articolo 39. Io ho acceduto all'invito dell'onorevole Giuffrida, riservandomi che tanto all'articolo 39 quanto all'articolo 47-bis si stabilissero le norme in questo senso. Ma, arrivati alla discussione dell'articolo 47-bis, volete togliere queste disposizioni. Allora non so più a che arriviamo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giuffrida.

GIUFFRIDA. Veramente credo che l'onorevole Canevari desideri ripetere adesso due volte quello che già la legge ha detto. A me pare che sia sufficiente che lo abbia detto una volta.

L'articolo 8 dice: « il prezzo di espropriazione può anche esser corrisposto fino a metà dell'importo in cartelle fondiari di cui all'articolo 39 del comma 1º, e all'articolo 47-bis », il che vuol dire già che il proprietario ha il dovere giuridico di accettare il pagamento di metà dell'importo del fondo in cartelle fondiari. E che bisogno c'è di ripetere questo principio due o tre volte nella legge?

CANEVARI. Perchè considera i mutui da concedersi agli enti.

L'articolo 47-bis chiarisce che il pagamento con cartelle possa essere fatto anche per conto degli enti, indipendentemente dall'espropriazione fatta dall'Istituto.

GIUFFRIDA. Allora vorrei pregare l'onorevole Canevari di volermi spiegare meglio il suo concetto.

PRESIDENTE. Onorevole Canevari, l'onorevole Giuffrida le dà la parola. (*Si ride*).

Ha facoltà di parlare.

CANEVARI. Dunque l'articolo 8 stabilisce che il pagamento del prezzo di espropriazione possa essere fatto per metà in cartelle fondiari e per metà in denaro.

Poteva nascere il dubbio che questa facoltà fosse riservata esclusivamente all'Istituto nazionale per la colonizzazione per le espropriazioni fatte in proprio. E allora, all'articolo 47-bis, si è chiaramente stabilito che l'Istituto deve concedere mutui alle cooperative, ai comuni, agli enti, ecc., per il pagamento del prezzo d'espropriazione (in Commissione appunto ci siamo trovati tutti d'accordo su questo punto, perchè abbiamo fino d'allora rilevato la possibilità che nascessero delle oscurità sulla interpretazione della legge); che questi mutui possano essere fatti in cartelle fondiari per il pagamento di metà del prezzo di espropriazione; che il proprietario espropriato non possa rifiutare il pagamento in cartelle fondiari; e tutto ciò indipendentemente, quindi, dalle operazioni che l'Istituto fa per conto proprio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giuffrida.

GIUFFRIDA. La parte della disposizione del penultimo comma è, secondo il mio intendimento, di carattere generalissimo. E, se non ricordo male la discussione della Camera, la Camera intese votare questa disposizione dando ad essa una portata generalissima, cioè la Camera intese che in tutti i casi in cui vi è un proprietario espropriato esiste la possibilità di pagargli la metà del prezzo in cartelle e il proprietario non può rifiutare questo pagamento.

Allora vi sono due ipotesi, o che l'espropriante sia l'Istituto nazionale di colonizzazione, ed allora è esso che espropria e paga metà in denaro e metà in cartelle, ovvero l'espropriante è uno degli altri enti previsti dall'articolo 6 della legge, e allora l'ente previsto dall'articolo 5 paga metà del prezzo in contanti e per l'altra metà fa un mutuo con l'Istituto nazionale della colonizzazione.



Entrambe le ipotesi, secondo il mio intendimento, sono previste dal 4° comma dell'articolo 8 e non c'è bisogno di ripeterlo.

Vorrei aggiungere che l'onorevole Canevari, in questo articolo, se io non ho veduto male, non è che dice che il pagamento può essere fatto non soltanto nel caso che l'espropriante sia l'Istituto nazionale di colonizzazione, ma anche nel caso che esproprianti siano altri enti, ma dice: « Il proprietario espropriato non potrà ricusare tali cartelle in pagamento fino alla concorrenza di metà del prezzo di esproprio », il che è una ripetizione con frase invertita del principio già stabilito all'articolo 8.

Quindi non è che io abbia combattuto il principio dell'onorevole Canevari, ma ho pregato il collega di sopprimere una inutile disposizione.

In quanto agli altri comma ho proposto la soppressione, perchè già nell'articolo 31, che abbiamo votato, è stato detto con l'emendamento concordato da tutta la Camera: « l'Istituto ha lo scopo di eseguire operazioni di credito fondiario ».

Detto questo, è inutile dire in altro articolo che l'Istituto può emettere cartelle ammortizzabili con l'interesse secondo il piano di ammortamento, perchè questo è detto sinteticamente nella frase: « l'Istituto ha facoltà di fare operazioni di credito fondiario ».

Onde, le modificazioni che proponevo all'emendamento Canevari, sono di pura forma ed intese allo scopo di evitare ripetizioni inutili alla legge.

**PRESIDENTE.** La Commissione ha proposto l'articolo 47-bis; l'onorevole Giuffrida ha proposto la soppressione di due comma e del periodo « il proprietario espropriato non potrà ricusare tali cartelle in pagamento fino a concorrenza della metà del prezzo di esproprio », non perchè sia contrario al contenuto, ma perchè crede siano ripetizioni dell'articolo 8, secondo cui il proprietario ha il dovere di ricevere in cartelle la metà del prezzo espropriato. Quindi è questione di forma.

Circa le altre due parti: secondo comma e prima parte del terzo comma, l'onorevole Giuffrida dice che quando vi è stato un riferimento alla legge sul credito fondiario, non è necessario mettere qui tutte le disposizioni in quella già configurate. Non è che l'onorevole Giuffrida sia contrario al merito di questi comma; è, come direbbe l'onorevole Drago, per armonia od euritmia della legge. (*Si ride*).

**BERTINI, ministro d'agricoltura.** Concordo perfettamente, perchè mi pare che basti richiamarci alla discussione che facemmo ieri, per capire che quello che ha detto l'onorevole Giuffrida è chiaro e logico.

**PRESIDENTE.** Onorevole Canevari, è convinto? Resta dunque il suo emendamento relativo all'80 per cento.

**PRESUTTI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PRESUTTI.** Mi sembra che l'onorevole ministro abbia invitato il proponente dell'emendamento e la Commissione a mettersi d'accordo per cercare una soluzione transattiva che contemperi tutti gli interessi. Non mi rifiuto a questo e non credo si rifiuti l'onorevole Pecoraro. Ma quando lo faremo? Vogliamo sospendere tutti gli articoli? Non arriveremo mai alla fine. Mi pare che la questione debba essere risolta e che in fondo sia questione di giustizia. Non è possibile che quando noi diamo un certo colpo alla proprietà, non diamo lo stesso colpo a coloro che hanno avuta fiducia nella proprietà, perchè hanno fatto mutui garantiti ipotecariamente su l'immobile che viene espropriato. Ora perchè questo trattamento di favore contrario a tutte le ragioni storiche? La proprietà che lo Stato colpisce più facilmente è la proprietà mobiliare e non la immobiliare. Perchè dunque fare questo trattamento di favore alla proprietà mobiliare quando il legislatore crede per alti fini sociali sacrificare la proprietà immobiliare?

Non saprei poi convenire nella proposta della Commissione consacrata nell'articolo 47-bis per cui si farebbe una posizione di sfavore agli istituti, anzi agli enti pubblici esercenti il credito. (*Commenti*). L'onorevole ministro non ha accettato la proposta della Commissione ed ha ben fatto, chè sarebbe iniquo colpire il piccolo risparmiatore e salvare il grosso capitalista. L'onorevole ministro non aveva accettato la proposta della Commissione.

**BERTINI, ministro d'agricoltura.** Ne ho rilevato le difficoltà.

**PRESUTTI.** Ed allora mi pare che la proposta fatta da me e completata dall'onorevole Pecoraro sia quella che contempera tutti gli interessi.

In conclusione insistiamo nel nostro emendamento.

**MEDA.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Meda.

MEDA. Non capisco questo rinvio alla Commissione per un nuovo testo.

Voci. No, no!

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Si può risolvere subito.

MEDA. La questione si può decidere senza ulteriore istruttoria.

Per me, io sono favorevole all'emendamento Presutti e Pecoraro: già l'onorevole relatore l'ha giustificato prospettando la tesi di una specie di comproprietà sul fondo fra il proprietario ed i creditori ipotecari; ma c'è un altro punto di vista che, a mio parere, induce ad appoggiare l'emendamento.

L'espropriato che cosa è? È un creditore ed insieme un debitore: colla legge noi lo obblighiamo a ricevere una certa valuta in pagamento del suo credito; non è giusto concedergli di pagare il suo debito con questa valuta stessa?

Stiamo facendo una legge eccezionale: non possiamo quindi preoccuparci se tutto in essa non sarà rispondente ai principi classici del diritto puro.

L'unico rilievo in contrario che mi ha fatto impressione è stato quello dell'onorevole Giuffrida, il quale ha notato come i creditori in generale siano gli istituti di credito fondiario; e questi devono pagare, in moneta corrente e non in cartelle, gli interessi dei loro titoli. È vero; ma le cartelle non saranno, dopo tutto, della carta straccia, anzi esse saranno assai meglio valorizzate in mano di un istituto, il quale avrà probabilità di operazioni collettive, che non nelle mani dei singoli privati, i quali avrebbero assai maggior difficoltà di commerciarle a buone condizioni, o di ottenere sovvenzioni ed anticipi.

In fondo, quindi, l'emendamento Presutti-Pecoraro potrà giovare a tenere alto e accreditato il titolo, con vantaggio di tutti, e in coerenza ai fini della legge.

Io pertanto, sebbene lo veda non scevro di inconvenienti, gli darò il mio voto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giuffrida.

GIUFFRIDA. Chiedo il permesso ai colleghi si sottoporre alcune considerazioni. Facciamo l'ipotesi che la legge non dicesse niente. È espropriato un latifondo del valore di un milione: si paga mezzo milione in contanti e mezzo in cartelle. Ma poiché il prezzo si deve ripartire fra i creditori, in contanti, vuol dire che il mezzo milione in cartelle sarebbe venduto e il ricavo della vendita sarebbe ripartito fra i creditori. Questa sarebbe l'operazione normale.

Secondo l'emendamento dell'onorevole Presutti, ciascun credito sarebbe pagato per metà in contanti e metà in cartelle. La conseguenza dell'emendamento sarebbe quella di diminuire, rendere meno forte la posizione dei creditori primi iscritti che normalmente sono gli istituti di credito fondiario o istituti di credito. Volete arrivare a questa conseguenza? Valutatela.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Presutti.

PRESUTTI. L'obiezione che fa l'onorevole Giuffrida è proprio quella che determina la disposizione. Perché volete sacrificare gli ultimi iscritti e non volete sacrificare i primi? Perché sono gli ultimi iscritti, che sacrificate con questa disposizione di legge per cui date facoltà all'istituto espropriante di pagare metà dell'indennità di espropriazione in cartelle fondiarie, valutate alla pari, intendiamoci bene...

GIUFFRIDA. Non è detto.

PRESUTTI. ...se non è detto, è un inganno, perchè non è più un sacrificio che infliggiamo alla proprietà, se non valutiamo alla pari queste cartelle; diciamo le cose con brutale franchezza! Questa disposizione facilita l'espropriazione in quanto costituisce un sacrificio pel proprietario, in quanto metà dell'indennità viene pagata alla pari, mentre sappiamo che la valutazione alla pari è valutazione che non risponderà alla verità dei fatti.

E allora, se voi sacrificate il proprietario, perchè volete sacrificare soltanto gli ultimi iscritti e non anche i primi iscritti? Anche i primi iscritti devono essere sacrificati per il fatto di questa disposizione di legge che fa avere al proprietario in realtà meno di quanto potrebbe avere in libera contrattazione.

Obiezione: ma i primi iscritti sono in generale Istituti di credito fondiario. La difficoltà è facilmente risolta. In questo caso basta scrivere una semplicissima disposizione di legge per evitare l'onere dell'emissione di nuove cartelle fondiarie.

Basterà dire semplicemente che l'indennità di espropriazione viene pagata mediante assunzione del debito gravante sul fondo a favore dell'Istituto di credito fondiario, e per la differenza in contanti. Così lederemo meno il diritto del proprietario, perchè non toccheremo la posizione giuridica che ha di essere debitore dell'Istituto fondiario, ed eviteremo l'emissione di nuovi titoli, facendo pagare soltanto la differenza in contanti.

In tal modo viene a sparire l'obiezione dell'onorevole Giuffrida.

CAETANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAETANI. Desidero illustrare agli onorevoli colleghi la ingiustizia verso il proprietario, facendogli pagare in contanti i debiti gravanti la proprietà espropriata mediante pagamento di solo una metà del valore in denaro. Darò un esempio concreto: voi sapete che spesso le ipoteche che gravano su un terreno, sono state assunte per miglioramento fondiario del fondo.

Supponiamo ora che una proprietà valga un milione. Il proprietario l'ha gravato di un'ipoteca di 500 mila lire per fare lavori di bonifica; la proprietà vale quindi un milione e mezzo. Quando il fondo viene espropriato, egli riceve lire 750,000 in denaro, e lire 750,000 in cartelle. Delle 750 mila lire, deve restituire 500 mila all'Istituto mutuante col risultato che gli rimangono solo 250 mila lire invece delle 500 mila che gli sarebbero state pagate se non avesse eseguito il lavoro di bonifica fondiaria. Ecco una penalità inflitta a chi ha cercato di far bene ed ha fallito forse senza sua colpa!

PRESIDENTE. Onorevole Presutti, ella fa proprio anche l'emendamento Pecoraro circa i capitali di affranco?

PRESUTTI. Sì.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole relatore di dare il suo avviso.

DRAGO, *relatore*. Io ho riflettuto in seguito a questa discussione come sia necessario mettere un emendamento in sede dell'articolo 47-bis che dica così: « solo quando il credito ipotecario non sia superiore — e qui possiamo mettere per metà o per un terzo — al valore risultante dalla perizia, in ogni caso i debiti possono essere pagati per metà in cartelle ».

Così la cosa sarebbe limitata soltanto a una frazione di rischio, per tutti, e ammetteremo il principio sostenuto dagli onorevoli Pecoraro, Presutti e Meda, di non gravare eccessivamente sui creditori.

Devo fare una dichiarazione circa la proposta dell'onorevole Canevari, e mi dispiace, che forse potrà essere giudicata come un accento polemico. Non lo è.

Egli ha parlato dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, verso il quale ha creduto di riferirsi alle norme comuni. Ora, a giudicare dalle immobilizzazioni che ha fatto questo Istituto, e che hanno reso impossibile qualsiasi ulteriore sviluppo della sua attività, d'altronde nei riguardi esclusi-

vamente dell'Alta Italia, perchè nel Mezzogiorno non ha impiegato che una diecina di milioni, e in Sicilia neppure un soldo, come ho rilevato nella mia relazione, a giudicare da quella esperienza, non ci si deve rafforzare nel proposito di impedire che ci sia questa norma per l'immobilizzazione negli acquisti.

Noi dobbiamo preparare norme legislative che mirino all'investimento di capitali per il miglioramento della terra, non per il trapasso da una mano all'altra. Mi pare che ella preferisca forme di investimento che servono esclusivamente al trapasso. Ora per l'interesse sociale che dà il suo nome alla legge è assai meglio che siano riservati i mezzi di questi grandi istituti alle opere di colonizzazione e limitare tutto quanto serve al trapasso della proprietà.

PRESIDENTE. Ha formulato l'emendamento? Me lo faccia pervenire.

Onorevole Presutti lei accetta?

PRESUTTI. Non accetto.

DRAGO, *relatore*. Sarebbe alla fine del secondo capoverso dell'articolo 47-bis della Commissione.

PRESIDENTE. Niente affatto: è un emendamento all'emendamento all'onorevole Presutti. Si tratta del pagamento di debiti ipotecari.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'agricoltura.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Per quanto non possa essere grave l'inconveniente, l'emendamento proposto dagli onorevoli Presutti e Pecoraro certo è il più logico e da questo punto di vista credo di potermi accostare ad essi...

DRAGO, *relatore*. Senza la limitazione da me proposta.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Senza quella limitazione, perchè non introduce che delle norme empiriche e l'emendamento Pecoraro o si accetta o non si accetta. Se si accetta bisogna lasciargli tutta la sua estensione.

DRAGO, *relatore*. Allora io rinunzio.

PRESIDENTE. Veniamo alla votazione sull'articolo 47-bis. Al primo comma del testo della Commissione l'onorevole Canevari ha proposto quest'emendamento: « alle parole: una somma a mutuo non superiore al 50 per cento, sostituire le parole: una somma a mutuo non superiore all'80 per cento ».

Questo emendamento non è accettato nè dal Governo nè dalla Commissione.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto a partito il 1° comma dell'articolo 47-*bis* nel testo della Commissione:

« Agli enti indicati all'articolo 6, escluse le società commerciali e i privati concessionari di opere di bonifica idraulica, l'Istituto nazionale deve concedere, per il pagamento del prezzo di esproprio, una somma a mutuo non superiore alla metà del suo ammontare ».

(È approvato).

Metto a partito la prima parte del secondo comma dell'articolo 47-*bis*:

« Il mutuo sarà concesso contro prima ipoteca sugli stabili espropriati ».

(È approvato).

L'onorevole relatore e il Governo propongono che sia soppressa la seconda parte del secondo comma:

« mediante cartelle di credito fondiario al 5 per cento emesse dallo stesso istituto, ammortizzabili in trenta anni dalla data di loro emissione, e rimborsabili alla pari per estrazione annua secondo il piano di ammortamento e secondo le altre norme stabilite nella legge 16 luglio 1905, n. 647 ».

Metto a partito la proposta di soppressione.

(È approvata).

L'onorevole ministro e l'onorevole relatore propongono che sia soppressa la prima parte del terzo comma: « L'Istituto avrà facoltà, dopo cinque anni, di riscattare le cartelle pagandone l'importo alla pari », per le stesse dichiarazioni fatte dall'onorevole Giuffrida e dall'onorevole ministro, e cioè che la materia è disciplinata dalla legge sul credito fondiario.

Metto a partito la proposta di soppressione.

(È approvata).

L'onorevole relatore e l'onorevole ministro propongono infine che sia soppressa anche la seconda parte del terzo comma, in quanto è preveduto dall'articolo 8: « Il proprietario espropriato non potrà ricusare tali cartelle in pagamento, fino a concorrenza della metà del prezzo di esproprio ».

Metto a partito la proposta di soppressione.

(È approvata).

Veniamo al penultimo comma:

« I crediti ipotecari accessi anteriormente al primo dicembre 1921, che si risolveranno sul prezzo di esproprio avranno privilegio su tutta la parte in contanti, eccezion fatta degli istituti sottoposti alla vigilanza dello Stato che non potranno ricusare il pagamento della metà del credito in cartelle. Analogamente saranno soggetti a queste ultime disposizioni i crediti accessi posteriormente al 1° dicembre 1921 ».

PRESUTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRESUTTI. Qui è il posto dell'emendamento Pecoraro.

PRESIDENTE. Sta bene. L'emendamento Pecoraro è così concepito:

« L'espropriante ha il diritto di pagare i debiti ipotecari gravanti sull'immobile espropriato e i capitali di affranco delle annualità perpetue di qualsiasi natura, gravanti sui fondi stessi, per metà in contanti e per metà in cartelle fondiarie ».

Metto a partito questo emendamento degli onorevoli Presutti e Pecoraro, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Mi perviene ora un emendamento aggiuntivo dell'onorevole Presutti ed altri deputati all'emendamento dell'onorevole Pecoraro, così concepito:

« Quando sul fondo espropriato gravino ipoteche a garanzia di mutui concessi dall'Istituto il pagamento dell'indennità di espropriazione è in primo luogo fatto mediante assunzione del mutuo vigente coll'Istituto e solo fino alla concorrenza della metà dell'indennità è ammesso un pagamento in cartelle fondiarie ».

Onorevole relatore, qual'è il suo avviso su questo emendamento?

DRAGO, *relatore*. Accetto.

GIUFFRIDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUFFRIDA. Non ho bene inteso la portata di questo emendamento.

Quando c'è il mutuo col Credito fondiario antecedente, allora l'espropriante, che deve pagare l'indennizzo per metà, assume il mutuo, e per l'altra metà paga in cartelle?

PRESUTTI. No, fino alla concorrenza della metà della indennità paga in cartelle.

Perchè il mutuo a favore dell'Istituto di credito fondiario è già esistente sul fondo e può essere, anzi è, in parte già ammortizzato, di guisa che può avere un ammontare inferiore alla metà della indennità che venga stabilita, ed allora, fino a raggiungere la metà della indennità, è ammesso il pagamento in cartelle fondiarie, ma per l'altra metà, bisogna pagare in contanti.

Di guisa che la indennità si paga così: primo, mediante assunzione del mutuo ancora vigente con l'Istituto di credito fondiario; secondo, per completare, la metà in cartelle fondiarie, ed infine l'altra metà si paga in contante.

GIUFFRIDA. Il concetto l'abbiamo capito; è la formula che non rende il concetto.

PRESIDENTE. L'onorevole Presutti, avrebbe così modificato la dizione del suo emendamento:

« Quando sul fondo espropriato gravino ipoteche a garanzia di mutui concessi da Istituti di credito fondiario, il pagamento della metà dell'indennità pagabile in cartelle fondiarie viene fatto mediante assunzione del mutuo vigente con l'Istituto fino a concorrenza dell'ammontare del mutuo, fermo restando il diritto di pagare la restante metà in cartelle ». (*Commenti*).

*Voci.* Non è chiaro!... (*Rumori*).

PRESIDENTE. Onorevole Presutti, ella insiste ancora nel suo emendamento?

PRESUTTI. Io insisterei. Se la formulazione non è esatta, in sede di coordinamento si potrà trovare una formula migliore; ma mi pare che anche l'onorevole Giuffrida fosse favorevole al concetto, che è questo: se c'è un mutuo con un Istituto di credito fondiario che non raggiunge con il suo ammontare ancora in vigore la metà dell'indennità pagabile in cartelle, questa metà pagabile in cartelle viene pagata nel seguente modo: prima, mediante assunzione del mutuo con l'Istituto... mutuo già esistente; e per il resto della metà pagabile in cartelle, in cartelle fondiarie.

L'altra metà dell'indennità si paga in contanti.

Io riconosco che non è elegante la formulazione che ho fatto, ma dico che, in sede di coordinamento si potrà mo-

dificare questa formulazione... (*Commenti — Rumori*).

MODIGLIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Mi pare che l'emendamento potrebbe essere ritirato. Si farebbe più presto e meglio.

Che necessità c'è di prevedere un pagamento del mutuo in un modo che ha tutta l'aria di voler essere il rimborso del mutuo stesso? Perchè, il mutuo non viene già a scadenza quando si fa il trapasso della terra. Il mutuo è un contratto a sè e chi assume la terra assume il mutuo; ma lo pagherà secondo le pattuizioni del mutuo...

GIUFFRIDA. Ma questa è espropriazione.

MODIGLIANI. Non precisamente. Nel caso c'è un'ipoteca, l'ipoteca segue la proprietà; e se l'ipoteca segue la proprietà, chi assume la proprietà assume il mutuo e lo pagherà secondo le pattuizioni originarie.

Queste disposizioni, che mirano sembra, ad una estinzione anticipata del mutuo, sono una complicazione inutile alla norma netta e precisa che si è votata prima.

Per conseguenza, prego l'onorevole Presutti di ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Presutti mantiene il suo emendamento?

PRESUTTI. Sì, perchè l'espropriazione risolve anche il mutuo col credito fondiario.

MODIGLIANI. Perchè?

PRESUTTI. Perchè si tratta di espropriazione per pubblica utilità... (*Commenti*).

GIUFFRIDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUFFRIDA. L'emendamento dell'onorevole Presutti tende a rispondere a una mia obiezione. Io avevo formulato una obiezione, non per condurre a risultati pratici, ma per contrastare la proposta dell'onorevole Presutti, che, secondo il mio intendimento, non corrispondeva nè corrisponde a principi di giustizia, nè a principi di opportunità, e non serve ad altro che ad accrescere le difficoltà gravissime che già incontra questa legge nella sua approvazione, e ad aumentare il numero degli interessi che ne contrasteranno l'approvazione definitiva.

Comunque, da parte mia io non voterò l'emendamento, perchè mi pare superfluo.

PRESIDENTE. Onorevole Presutti, debbo mettere a partito il suo emendamento. Allora modifichi l'ultima parte... (*Commenti*).

PRESUTTI. Lo ritiro: giacchè si potrà disciplinare il caso in sede di regolamento.

PRESIDENTE. Metto a partito l'ultimo comma dell'articolo 47-bis:

« Le cartelle suddette saranno considerate per tutti gli effetti come i titoli garantiti dallo Stato ».

(È approvato).

La Commissione e l'onorevole Canevari propongono la soppressione dell'articolo 45 così concepito:

#### CAPO VII.

##### CONSORZI OBBLIGATORI.

###### Art. 45.

« Il Governo del Re è autorizzato a costituire Consorzi obbligatori fra gli enti ed i proprietari interessati per l'esecuzione di opere di bonifica idraulica, agraria e di colonizzazione interna.

« I Consorzi possono, in particolare, proporsi uno o più dei seguenti scopi:

1º) l'esecuzione di opere di bonifica idraulica di qualsiasi categoria, sempre che i comprensori da sistemare idraulicamente siano suscettibili di redditizie utilizzazioni agricole;

2º) l'esecuzione di strade di bonifica agraria, che non abbiano il carattere delle strade pubbliche contemplate nella legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.

« Col Regio decreto di cui al successivo articolo 46 verrà stabilito quali di dette strade saranno soggette al pubblico transito;

3º) la costruzione di case coloniche;

4º) l'esecuzione di opere per la provvista di acqua potabile e di irrigazione;

5º) l'impianto e l'utilizzazione a scopo agricolo di energia elettrica;

7º) lo scasso profondo con mezzi meccanici per la riduzione di terreni a coltura agraria;

ed in genere la esecuzione di opere e lavori nei quali abbiano comune interesse più fondi di una determinata zona ».

Metto ai voti la proposta di soppressione.

(È approvata).

La Commissione e l'onorevole Canevari propongono altresì la soppressione dell'articolo 46, così concepito:

« I consorzi hanno personalità giuridica e sono costituiti con Regio decreto, su proposta del ministro per l'agricoltura, di con-

certo con il ministro dei lavori pubblici, udito il parere del Consiglio superiore della colonizzazione interna.

« Con lo stesso decreto si provvede alla nomina di un Regio commissario, il quale ha la rappresentanza e l'amministrazione straordinaria del Consorzio.

« È data facoltà al Governo del Re di emanare, anche in deroga alle leggi vigenti, le disposizioni necessarie per il funzionamento di consorzi obbligatori, la determinazione e la modalità di pagamento dei contributi governativi e di finanziamento delle opere, nonché per l'eventuale sostituzione degli organi ordinari dei consorzi all'amministrazione del Regio commissario ».

Metto ai voti la proposta di soppressione.

(È approvata).

L'onorevole Giavazzi e la Commissione propongono la soppressione dell'articolo 48, così concepito:

« Ai privati, enti o società, che, facendo o meno ricorso al credito, provvedano alla costruzione e al riattamento di fabbricati rurali, possono, dal Ministero per l'agricoltura o, per sua delegazione, dell'Istituto nazionale per la colonizzazione interna, essere accordati contributi fino al 20 per cento della spesa effettiva.

« A tal uopo, nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura per l'esercizio finanziario 1921-22, sarà stanziata, in apposito capitolo, da istituirsi con decreto del ministro per il tesoro, la somma di lire 1,000,000 e lo stesso stanziamento sarà fatto sul capitolo corrispondente degli esercizi futuri sino a tutto l'esercizio 1930-31 ».

Metto ai voti anche questa proposta di soppressione.

(È approvata).

Restano così gli articoli 49, 50 e 51 di questo capo, prima di passare al capo delle contravvenzioni.

Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

#### Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Procediamo alla formazione dell'ordine del giorno di domani. Occupiamoci prima di quello della seduta antimeridiana.

FACTA, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Pochi giorno or sono la Camera, su proposta dell'onorevole Modigliani, aveva deliberato di iscrivere per la seduta mattutina di domani la discussione delle modificazioni al Regolamento della Camera. Vorrei pregare ora la Camera e l'onorevole Modigliani di consentire che questa discussione sia rinviata e che si dedichi la seduta mattutina di domani all'esame del bilancio di agricoltura.

Non mi pare infatti che le modificazioni al Regolamento abbiano carattere di assoluta urgenza, mentre è opportuno esaurire la discussione di questo bilancio.

PRESIDENTE. Onorevole Modigliani, aderisce alla proposta dell'onorevole presidente del Consiglio?

MODIGLIANI. Aderisco.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del presidente del Consiglio perchè nella seduta antimeridiana di domani non sieno iscritte le modifiche al Regolamento della Camera.

(È approvata).

Sulla proposta dell'onorevole presidente del Consiglio, perchè all'ordine del giorno della seduta mattutina di domani sia iscritta soltanto la discussione del bilancio del Ministero di agricoltura, ha chiesto di parlare l'onorevole Giuffrida. Ne ha facoltà.

GIUFFRIDA. Vorrei pregare il presidente del Consiglio di consentire che fosse sospesa per un giorno la discussione sul bilancio di agricoltura e fosse continuata e condotta a termine la legge sul latifondo.

Prego i colleghi di considerare anche che, come l'esperienza di ieri dimostra, in un ambiente più ristretto si fa anche più rapido cammino. Vorrei anche pregare di tenere presente che la legge è ormai prossima al suo termine e che quindi, anche per questo riflesso, mi parrebbe assai opportuno fosse condotta a termine domani.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

FACTA, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Veramente io avevo in animo di proporre — ma lo avrei fatto domani sera — che per la seduta mattutina di posdomani fosse iscritta la legge sul latifondo per portarla a termine. Ma, se si vuol invertire l'ordine delle due discussioni,

non mi oppongo perchè, dato il mio concetto, ciò non porta differenza.

PRESIDENTE. Possiamo nell'ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani inscrivere soltanto la discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923, e rimanere d'accordo fin da questa sera che il seguito della discussione sulla trasformazione del latifondo sarà iscritto all'ordine del giorno della seduta antimeridiana di giovedì.

Se non vi sono osservazioni in contrario, l'ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani resta definitivamente così stabilito.

Procediamo ora a stabilire l'ordine del giorno della seduta pomeridiana di domani.

MODIGLIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Vorrei proporre fin da ora, perchè potrebbe aver influenza sul modo di disporre l'ordine dei lavori della seduta pomeridiana di domani, che si restasse intesi che dopo la esposizione finanziaria non si comincerà immediatamente a discutere intorno alla medesima esposizione. Per la serietà della discussione, per lo studio che bisogna pur dedicare sia pure per poco alla esposizione finanziaria, vorrei che la discussione del bilancio del tesoro cominciasse nella seduta successiva. (*Approvazioni*).

Dico questo e sono lieto di vedere che non c'è contrasto, perchè dopo una tale intesa si potrebbe largheggiare nel mettere all'ordine del giorno di domani dopo la esposizione finanziaria, alcuni disegni di legge di quelli che non suscitano molta discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Presidente del Consiglio ha udito la proposta fatta dall'onorevole Modigliani?

FACTA, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Io non ho difficoltà. Se si vuole discutere domani qualche leggina, dopo la esposizione finanziaria, tanto meglio, sarà sempre materiale sgombrato dall'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Dunque rimane stabilito che dopo le interrogazioni, nella seduta pomeridiana di domani, vi sarà l'esposizione finanziaria, e poi l'esame di vari disegni di legge.

Voleva indicarne qualcuno, onorevole Modigliani, non è vero?

MODIGLIANI. Proprio così. In primo luogo vorrei che fosse iscritto nell'ordine del giorno di domani il progetto sulla cessione

del doppio quinto. Porta il n. 1553. E dopo quello, anche il disegno di legge concernente i provvedimenti per la ricerca e la utilizzazione delle sostanze radioattive.

PRESIDENTE. Non mi pare che vi siano difficoltà. Così rimane stabilito.

MATTOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTOLI. Onorevole Presidente prego di iscrivere all'ordine del giorno della seduta di domani la discussione del disegno di legge per la costituzione in comune autonomo della frazione di Col di Labro (Perugia).

PRESIDENTE. Onorevole presidente del Consiglio, ha nessuna difficoltà?

FACTA, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Nessuna.

PRESIDENTE. Così rimane stabilito.

BOSCO-LUCARELLI, *sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Onorevole Presidente, la pregherei di iscrivere all'ordine del giorno di domani il disegno di legge numero 838: provvedimenti sui prezzi di vendita delle acque potabili.

PRESIDENTE. Ma vi sono degli emendamenti. Quindi la discussione non sarà tanto breve.

Ad ogni modo metteremo anche questo all'ordine del giorno di domani.

BONARDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

BONARDI. Chiedo che siano inseriti all'ordine del giorno di domani i due disegni di legge sulla aviazione, che non credo che daranno luogo a discussioni.

PRESIDENTE. Sarà fatto.

MAZZUCCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

MAZZUCCO. D'accordo col Governo chiedo che sia iscritto all'ordine del giorno di domani il disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1727.

PRESIDENTE. Sarà fatto.

PIETRAVALLE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

PIETRAVALLE. Chiedo che sia iscritto all'ordine del giorno di domani, dopo la esposizione finanziaria, il disegno di legge che porta il numero 1513. È intitolato: Istituzione dell'Unione Molisana per le opere pubbliche.

GRONCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

GRONCHI. Chiedo che sia iscritto all'ordine del giorno il disegno di legge numero 1568, che riguarda il riordinamento provvisorio del Consiglio superiore di lavoro. È

un progettino di legge che non darà luogo a discussioni.

CIAPPI. Chiedo che sia iscritto nell'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 50 milioni, per opere stradali straordinarie, è del disegno di legge: Aumento del salario del personale subalterno dei guardiani idraulici e di bonifica. (22)

Questi disegni di legge non porteranno discussione.

PRESIDENTE. Sta bene. Li inscreveremo tutti.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Canepa.

CANEPA. Chiedo che si iscriva il disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1596, che modifica l'articolo 3 della legge 6 luglio 1912, n. 832; del Regio decreto 15 aprile 1920, n. 577, che stabilisce un diritto fisso per capo bovino sottoposto a macellazione, devolvendone il provento alla tutela e all'incremento del patrimonio nazionale e del decreto luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 661, concernente provvedimenti a tutela ed incremento della produzione zootecnica nazionale. (268).

PRESIDENTE. Sta bene. Ha facoltà di parlare l'onorevole Stefani.

STEFANI. Chiedo che sia iscritto all'ordine del giorno il disegno di legge: Disposizioni in materia di elettrificazione delle ferrovie e tramvie concesse all'industria privata. (715)

PRESIDENTE. Sta bene. Ha facoltà di parlare l'onorevole Negretti.

NEGRETTI. Chiedo di poter svolgere domani la mia proposta di legge relativa alla remunerazione ai professori supplenti delle scuole medie e normali.

FACTA, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Consento.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno della seduta di domani rimane così stabilito.

#### Interrogazioni, interpellanza e mozione.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni, dell'interpellanza e della mozione presentate oggi.

PADULLI, *segretario, legge*:

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, sulle condizioni dell'ordine pubblico in provincia di Pavia, e particolarmente sulle devastazioni, incendi e violenze compiute in Mortara il giorno di venerdì 7 luglio 1922.

« Canevari, De Giovanni Alessandro, Rossi Francesco ».



« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della marina, per sapere perchè finora non s'è liquidato ai professori degli Istituti nautici il servizio pre-governativo, mentre il Ministero dell'istruzione pubblica lo ha fatto da tempo e con decorrenza dal 1919.

« Amatucci ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della marina, per sapere se non creda di estendere senz'altro indugio, in occasione della imminente proposta del disegno di legge sulla eccedenza di lavoro da parte del Ministero della istruzione pubblica, i provvedimenti di cui al detto disegno di legge, agli insegnanti degli istituti nautici.

« Amatucci ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, sui fatti occorsi il 9 luglio 1922 a Sestri Ponente e sulle misure prese per garantire, senza distinzione di parte, il rispetto alle persone ed alle case.

« Rossi Francesco ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, sui gravi fatti occorsi il 9 luglio 1922 a Sestri Ponente e sulle condizioni dell'ordine pubblico in quella città.

« Canepa ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per sapere per quali ragioni il Ministero della guerra malgrado le promesse fatte alla Camera rispondendo ad interrogazioni di deputati, e con numerose lettere ai medesimi, non abbia ancora provveduto nè ad allontanare dalle vicinanze della industriosa città di Marostica, e dalla borgata di Marsan, i depositi di esplosivi ivi giacenti i quali diedero origine a scoppi disastrosi; nè a risolvere in generale il problema dei depositi di esplosivi di guerra in un qualsiasi modo, il che oltre a togliere dei pericoli gravi, darebbe tranquillità alle popolazioni minacciate di continuo, e pane ai lavoratori che potrebbero essere impiegati nel lavoro di sgombero o di scaricamento dei proiettili.

« Curti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e d'agricoltura, sui luttuosi fatti di Lentini del 9 luglio 1922.

« De Cristofaro ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, sul grave eccidio compiuto dalla forza pubblica in Lentini il giorno 10 luglio 1922.

« Vella ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, sui recenti gravissimi avvenimenti di Lentini per conoscere a chi debba risalire la responsabilità; e quali provvedimenti intenda adottare per far ritornare la calma in quella cittadina.

« Cocuzza ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, sullo stato di illegalità persistente in Piombino e dintorni, per opera di elementi fascisti e per il contegno partigiano delle autorità di pubblica sicurezza.

« Mingrino ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, sulla aggressione compiuta il giorno 2 luglio 1922 a Borgo San Siro (Pavia) contro inermi cittadini tornanti da una festa campestre.

« Lanfranconi, Fontana ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, sui gravi avvenimenti di Lentini della notte del 9 luglio 1922.

« Di Giovanni Edoardo ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, sui luttuosi conflitti di Lentini e sulle cause che li hanno determinati.

« Giuffrida ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri, e i ministri della marina, della guerra, e delle finanze, circa la grave situazione determinatasi per la chiusura degli stabilimenti facenti capo alle Acciaierie di Terni, e sui provvedimenti che intendono adottare.

« Acerbo, Ciano, Lanfranconi, Misuri ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, sul grave conflitto recentemente svoltosi a Sestri Ponente ad opera di torbidi elementi sovversivi.

« Lanfranconi, Ciano, Acerbo ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere quando crede di presentare al Parlamento i provvedimenti atti ad eliminare l'anaclonismo barbaro per cui le isole di Tremiti (Foggia) sono sottratte all'imperio delle leggi vigenti nell'intera nazione, ed i cittadini sono sottoposti ad ogni serie di inaudite privazioni e vessazioni.

« Mucci, Vella ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se il Governo sa che, in seguito agli atteggiamenti delle autorità giudiziarie e di polizia di fronte agli assassini compiuti nelle case da bande armate, essi continuano naturalmente ancora, come l'ultimo di Gazzo Padovano, dove il cittadino Basso e la sua madre furono uccisi di notte nella loro casa.

« Matteotti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere quali comunicazioni sieno pervenute al Governo intorno all'aggressione di cui è stato vittima in Sannicandro Garganico (Foggia) l'ex combattente Stigliani, e per conoscere altresì quali provvedimenti si intendano adottare per il mantenimento dell'ordine pubblico in quel comune in relazione alle molteplici cause che lo perturbano ed alla soppressione recentemente attuata del locale ufficio di pubblica sicurezza.

« Ungaro ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se sia a conoscenza dei continui e gravi inconvenienti a cui dà luogo, in provincia di Bologna la vertenza per l'uso delle trebbiatrici; e se intenda dare disposizioni perchè sia realmente tutelato e garantito il diritto di scelta delle trebbiatrici stesse e la libertà di lavoro.

« Fabbri ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, sugli arresti arbitrari di cittadini innocenti avvenuti in questi ultimi giorni in provincia di Reggio Emilia e più specialmente a Baretto ad opera di funzionari che evidentemente vollero esercitare una rappresaglia.

« Piatti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, circa i frequenti dolorosi fatti di sangue che hanno turbato, specialmente negli ultimi tempi, la tranquillità e la pace tra le popolazioni del circondario di Viterbo, e per sapere se il Governo sia soddisfatto dell'opera e della condotta dei funzionari che dovrebbero rappresentarlo in quella nobile parte della regione laziale.

« Conti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, circa i deplorabili episodi di

violenza faziosa che si vanno verificando nel viterbese e le eventuali responsabilità delle autorità politiche.

« Martire ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno, sui fatti svoltisi a Giugliano (Napoli) domenica 9 luglio 1922 e sulla devastazione del locale Circolo socialista.

« Lucci, Bovio ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della giustizia e degli affari di culto, sull'andamento dei processi in provincia di Firenze.

« Frontini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri, e il ministro della giustizia e degli affari di culto, per sapere se sia a loro cognizione che le sentenze emesse dai giudizi civili delle terre redente non trovano esecuzione nelle vecchie provincie del Regno mentre nelle terre redente trovano esecuzione senza alcuna difficoltà le sentenze emesse dai giudizi civili delle vecchie provincie; se sia a loro cognizione che in questa materia non è subentrato ancora dopo la redenzione uno stato di fatto e di diritto migliore, per i cittadini redenti, di quello che esisteva fra l'Austria e l'Italia; se sia a loro cognizione che questo stato di fatto e di diritto, mentre pregiudica sensibilmente gli interessi delle nuove provincie, dà impressione che il Governo, pure preoccupandosi degli obblighi dei cittadini redenti, non si preoccupi affatto dei loro diritti, i quali accanto agli obblighi hanno a costituire il pieno contenuto e il preciso significato della redenzione politica dei nuovi cittadini; per sapere quali ostacoli si frappongano alla incondizionata esecutività di queste sentenze civili nelle vecchie provincie e per sapere finalmente se intendano emanare di urgenza i necessari provvedimenti che valgano a togliere questo squilibrio fra le nuove e le vecchie provincie del Regno. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Grandi Rodolfo ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se intenda eccitare l'Ufficio del Genio civile di Reggio Calabria ad iniziare senza ulteriore, colpevole indugio, i lavori di consolidamento dell'abitato di Ardore, esposto per gravissima frana ad imminente pericolo e se ritenga doveroso — ove la scusa addotta di mancanza di tempo e di personale, sia esatta — di provvedere perchè

una buona volta venga eliminato il vergognoso inconveniente. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Triepi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri, sui provvedimenti che vorrà sollecitare dal ministro competente che vorrà sollecitare dal ministro competente perchè siano finalmente pagati i prezzi di espropriazione dovuti a più centinaia di proprietari di Monserrato (Cagliari), per quel campo aeronautico; o, meglio, perchè il campo stesso, ora in abbandono, sia abolito e gli orti espropriati ridati alla loro utile funzione produttiva, anche per attenuare i danni cagionati agli espropriati per i prezzi inadeguati assegnati e da tre anni invano attesi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Cao ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, per sapere se, dopo le reiterate promesse dei ministri precedenti e della Commissione per l'equiparazione delle condizioni economiche degli'insegnanti, non creda equo, nell'interesse della scuola, di provvedere fin da ora perchè venga elevata la misera remunerazione che viene concessa ai benemeriti insegnanti delle scuole di tirocinio annesse alle Regie scuole normali. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Cucca ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della giustizia e degli affari di culto, per sapere se intende provvedere, con l'urgenza del caso, a che non degeneri la viva agitazione dei comuni costituenti il mandamento di Martirano, che chiedono insistentemente la restituzione delle preture all'antica sede, più comoda ed adatta, nel comune capoluogo, donde venne trasferita nella frazione dello stesso comune, detta di Martirano Nuovo, per ragione della temporanea mancanza di locali verificatasi dopo il terremoto, e che oggi è cessata, avendo l'amministrazione del comune messo a disposizione delle autorità i locali necessari. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Larussa ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, sulle ragioni per le quali lo Stato, violando la legge, non corrisponde ai comuni del Lazio la quota loro spettante sul provento della tassa sul vino per l'anno 1920-21, che è stato iscritto nei bilanci dei comuni, e alla cui deficienza le Amministrazioni comunali sono

costrette spesso a provvedere mediante onerosi mutui cambiarii, stipulati ad alto interesse e perfino con la garanzia personale degli amministratori. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Rocco Alfredo ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro (Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra), per sapere se — in considerazione del rilevante numero di pratiche esistenti presso l'ufficio di assistenza dei combattenti e l'ufficio provinciale pensioni di Catanzaro — intenda:

1°) interessare i Distretti militari di Catanzaro e di Castrovillari perchè adibiscano personale straordinario pel rilascio dei documenti relativi alle domande di polizze;

2°) interessare la prefettura di Catanzaro perchè solleciti la restituzione dei certificati relativi alle pratiche di pensioni pendenti;

3°) interessare l'Opera nazionale combattenti perchè aumenti pel grande lavoro straordinario il finanziamento dell'ufficio provinciale di assistenza di Catanzaro;

4°) autorizzare l'ufficio pensioni della stessa città ad assumere nuovo personale straordinario. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Triepi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se non creda, in considerazione del vivo malcontento esistente in parte cospicua del personale addetto alla Sezione lavori delle ferrovie dello Stato di Udine, disporre perchè l'Amministrazione ferroviaria dia corso alla domanda di inchiesta, dal personale stesso reclamata ancora il 31 ottobre 1921, con raccomandata n. 3823 alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato e denunciante disordine, sperperi e rappresaglie, nocevoli al buon ordine dei servizi e di pregiudizio all'erario. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Piemonte ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per sapere se intenda finalmente sgombrare i numerosi e pericolosi depositi di esplosivi in provincia di Brescia e sulla causa dello scoppio avvenuto a Pisogne. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Bonardi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se non creda necessario coordinare i provvedimenti legisla-

tivi, regolamentari normali riguardanti le tasse di successione e donazione e provvedere a eliminare le numerose anomalie veramente vessatrici, spogliatrici e inattese quali le aliquote superiori al 100 per cento del patrimonio colpito, le penalità, assorbenti il doppio o il triplo della eredità, il riscatto obbligatorio della imposta patrimoniale del defunto, ecc., che spesso praticamente annullano il diritto successorio, sempre colpiscono profondamente la virtù del risparmio. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Bonardi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se e come intenda accogliere i voti espressigli dai comuni interessati coll'ordine del giorno 4 giugno 1922, perchè il servizio ferroviario Brescia-Iseo venga condotto secondo le necessità della zona e i concorsi dei comuni e dello Stato; se creda rispondente a giustizia il provvedimento per il quale, abolite finalmente col 1° giugno le soprattasse festive, vennero aumentate enormemente tutte le tariffe pel trasporto passeggeri e, se intenda intervenire risolutamente affinché:

1°) vengano rivedute le tariffe viaggiatori perchè non siano proibitive;

2°) venga istituita la seconda classe;

3°) venga riattivato il servizio completo sul tronco di proprietà dello Stato passante per Monterotondo;

4°) venga provveduto affinchè senza pregiudizio pei servizi dell'alta valle si assicuri pel tratto Brescia-Iseo un orario rispondente alle necessità locali e vengano concesse le necessarie facilitazioni per favorire il movimento turistico sul lago d'Iseo e in Valle Camonica. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Bonardi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere se non creda opportuno di epurare l'amministrazione del funzionario inetto designato nel memoriale inviato a codesto Ministero a firma di Renzini Ottorino, e se creda legale e tollerabile il licenziamento inflitto al Renzini Ottorino, ottimo impiegato per il fatto esposto nello stesso memoriale, cioè per essersi ribellato ad un superiore inetto, licenziamento che sembra provocato da qualche alto protettore dell'ufficiale di dogana Serelli, e dopo che il fatto personale fra il Renzini ed il Serelli, era già stato definito con 4 giorni di sospensione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Curti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri, per sapere se risponda a verità la notizia della concessione della cittadinanza italiana all'ungherese principe Gialma Odescalchi, testè condannato e squalificato come ex-spia austriaca dal lodo di un giurì d'onore, composto di eminenti personalità e presieduto da uno dei nostri più insigni generali. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Federzoni ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere le ragioni che hanno indotto a ripristinare nei comuni di Chiavari e di Sestri Levante il Commissariato degli alloggi dopo che da oltre un mese con soddisfazione generale tale Ufficio aveva cessato di funzionare;

per conoscere entro quali precisi limiti furono assegnati al Commissariato i nuovi poteri;

e per sentire se non creda che il riattivare in questo momento il Commissariato per le abitazioni nei detti comuni costituiva un grave incaglio all'affluire della colonia balnearia che è un coefficiente non trascurabile di benessere per quelle popolazioni. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Casaretto ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per conoscere:

a) quanti ufficiali piloti od osservatori, che percepiscono indennità di volo, sono addetti agli uffici dipendenti dal Comando generale di aeronautica;

b) per quale ragione in occasione della venuta dei sovrani del Belgio, per formare una squadriglia di 12 velivoli, si siano dovuti richiedere dei piloti dai vari campi d'aviazione, mentre numerosissimi piloti « che percepiscono indennità di volo » risiedono in Roma;

c) se non ritenga opportuno esaminare la posizione di detti ufficiali piloti e ciò in omaggio alla giustizia e al prestigio dell'aviazione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Conti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e dei telegrafi, per sapere se non è possibile che la corrispondenza telegrafica diretta a Laigueglia invece di essere appoggiata al più vicino e più adatto centro di Porto Maurizio, venga appoggiata al più lontano e più occupato centro di Savona colla conseguenza di deplorablevoli e intollerabili ritardi che potrebbero essere facilmente evitati. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Lazzari ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per sapere se corrisponde al vero che gli obbligati al servizio militare delle classi 1901 e 1902 delle nuove provincie vengano chiamati alle armi già nel mese di luglio 1922;

per sapere se sia a sua cognizione che nelle regioni alpine, basate nella loro economia esclusivamente alla agricoltura e alla pastorizia, i mesi di luglio, agosto e settembre sono i mesi più intensi e fecondi di lavoro; che una imprevista chiamata alle armi in quest'epoca provoca un gravissimo danno economico e turba sensibilmente molti rapporti giuridico-sociali istituiti per l'anno agricolo in corso appunto nella previsione che la chiamata alle armi non avesse a seguire durante l'anno agricolo medesimo e che in cessato regime la chiamata avveniva nel mese di ottobre, facilitandosi così il compimento dei lavori, la sistemazione dei rapporti e l'orientamento degli interessati per l'anno agricolo successivo;

per sapere quali ostacoli si frappongano al mantenimento della norma del cessato regime nella Venezia Tridentina e per sapere finalmente se egli intenda disporre, come cosa d'imprescindibile necessità, che almeno questa prima chiamata alle armi in quella regione avvenga dopo il mese di settembre. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Grandi Rodolfo ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, sui fatti di Pietrapennata provocati dall'atteggiamento violento di un brigadiere dei carabinieri, il quale a capo dei suoi militi diede prova di nobile eroismo inseguendo delle povere donne e ferendone alcune, perchè ree di chiedere quello che rappresentava un diritto di quella popolazione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Mancini Pietro ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se non intenda accordare una legittima riparazione a quei pochi agenti dell'Amministrazione delle ferrovie che, a cominciare dal 1° marzo 1918, contando essi 62 anni precisi, furono collocati a riposo, mentre molti altri, che avevano 64, 65 e 66 anni di età, venivano tratti in servizio fino al 31 dicembre 1920: di modo che i primi si trovano ora a godere di una pensione dalle 2700 alle 3500 lire, mentre i secondi l'hanno di 10,000 a 12,000 lire. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Mattei-Gentili ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, per sapere se è a sua conoscenza che alcuni funzionari dell'Ufficio provinciale scolastico di Lecce percepiscono illecitamente quote suppletive di caro-viveri;

se è ben fatto mantenere ancora nell'Ufficio in parola un ispettore provinciale che è causa di gravi malumori in seno alla classe magistrale, e un ragioniere che in seguito a una inchiesta era stato trasferito a Cagliari;

se è regolare affidare l'incarico di provveditore a un semplice segretario. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Sardelli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per sapere quali provvedimenti intenda assumere per porre riparo all'insufficiente e deplorabile trattamento usato verso i mutilati ed invalidi di guerra, in cura presso lo Stabilimento termale di Acqui, oggetto di reiterate ed inascoltate proteste; impedendo il rinnovarsi dei gravi incidenti ultimamente verificatisi, che suonano offesa al doveroso riguardo spettante ai minorati di guerra. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Villabruna ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e dei telegrafi, sul servizio postale marittimo Palermo-Napoli e viceversa, e sopra altri servizi al medesimo connessi, cioè:

« Se è vero che è stata proposta la soppressione del turno di riposo a Napoli del personale del natante in linea C, il che importerebbe la riduzione di una delle sezioni viaggianti e potrebbe preludere, come da taluni si teme, alla soppressione del servizio stesso.

« Perchè mai mentre, prima della guerra, quando il piroscafo arrivava a Palermo alle 7.30, i portalettere incominciavano la distribuzione alle 8.30, oggi che il piroscafo arriva ivi alle 9, la corrispondenza proveniente dalla linea C, viene messa in distribuzione dopo le 12; il che appare più incomprensibile ora che i servizi postali sono dotati, in Palermo, di mezzi meccanici di trasporto che, prima della guerra non avevano. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Pecoraro ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dell'interno, per sapere se il telegramma, a firma Facta, a Sir Henry Deterding durante la recente inaugurazione dello Stabilimento in Vado Ligure della « Società Nafta », sia stato veramente un opportuno gesto politico pensato e voluto dall'attuale presidente del Consiglio, o

debba invece essere considerato una losca manovra degli abili speculatori inglesi, della burocrazia intrigante e della stampa venduta, per sorprendere la buona fede del popolo italiano.

« Tonello ».

« La Camera invita il Governo a presentare un disegno di legge per un'inchiesta parlamentare sull'Unione edilizia nazionale.

« Colonna di Cesarò, Faranda, Stancanelli, Fumarola, Mancini Augusto, D'Alessio, Persico, Pancamo, Netti Aldo, Finocchiaro-Aprile Emanuele, Sanna-Randaccio ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte nell'ordine del giorno trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali è chiesta la risposta scritta.

Così pure l'interpellanza sarà iscritta nell'ordine del giorno, qualora il ministro interessato non vi si opponga nel termine regolamentare.

Quanto alla mozione, si stabilirà in altra seduta il giorno della discussione.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Frontini.

FRONTINI. Chiedo di svolgere domani la mia interrogazione sull'andamento dei processi politici in provincia di Firenze. L'onorevole sottosegretario di Stato è già d'accordo ed è già iscritta all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Non può esser riconosciuta l'urgenza di quelle già iscritte all'ordine del giorno. L'urgenza si può chiedere solo per quelle presentate stasera. Ella può ripresentare l'interrogazione.

FRONTINI. La ripresento ora.

PRESIDENTE. L'onorevole Vella ha facoltà di parlare.

VELLA. Chiedo di svolgere domani la mia interrogazione sui fatti di Lentini.

COCUZZA. Anch'io ho una interrogazione sullo stesso argomento e chiedo sia abbinata.

CASERTANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Dirò domani se posso consentire.

VELLA. Ripeteremo la domanda domani sera.

DE CRISTOFARO. Anch'io ho una interrogazione sullo stesso argomento e chiedo che sia abbinata.

PRESIDENTE. Sta bene. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lanfranconi.

LANFRANCONI. Chiedo di poter svolgere la mia interrogazione sui fatti di Borgo San Siro.

CASERTANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Non posso consentire, perchè è ancora in corso l'inchiesta.

PRESIDENTE. L'onorevole Piatti ha facoltà di parlare.

PIATTI. Vorrei fare la stessa domanda per la mia interrogazione sui fatti di Reggio Emilia, ma mi attendo la stessa risposta.

CASERTANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Infatti non posso consentire, perchè non ho elementi sufficienti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Canepa.

CANEPA. Chiedo di poter svolgere d'urgenza la mia interrogazione sui fatti di Sestri Ponente.

CASERTANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Non posso consentire, perchè non potrei dare una risposta esauriente, essendo ancora in corso le indagini.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fabbri.

FABBRI. Ho presentato una interrogazione circa quanto avviene in provincia di Bologna e desidererei che mi si rispondesse di urgenza.

CASERTANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Per le ragioni dette agli altri non posso consentire.

FRONTINI. Onorevole Presidente, ho ripresentato la mia interrogazione.

PRESIDENTE. Sta bene: sarà iscritta all'ordine del giorno.

UNGARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UNGARO. Chiedo che sia dichiarata d'urgenza una mia interrogazione presentata sui fatti di San Nicandro Garganico.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato all'interno ha facoltà di rispondere.

CASERTANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Non posso consentire, perchè ancora mi mancano gli elementi.

LUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCI. Per chiedere che sia discussa domani di urgenza una mia interrogazione sui fatti di Giuliano; la mia interrogazione non si riferisce ai fatti, ma alle responsabilità del Governo.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario all'interno ha facoltà di rispondere.

CASERTANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi dispiace di non poter consentire, perchè ancora non so degli avvenimenti più di quanto possa sapere lei. (*Proteste del deputato Lucci — Rumori*).

La seduta termina alle 19.50.

*Ordine del giorno per le sedute di domani.*

*Alle ore 10.*

1. *Seguito della discussione sul disegno di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923. (1404)

*Discussione dei disegni di legge:*

2. Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923. (1009)

3. Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923. (1010)

*Alle ore 15.*

1. Interrogazioni.

2. Svolgimento di una proposta di legge del deputato Negretti, sulla remunerazione ai professori supplenti delle scuole medie e normali.

*Discussione dei disegni di legge:*

3. Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923. (1001)

4. Cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato. (*Urgenza*) (1553)

5. Provvedimenti per la ricerca e la utilizzazione delle sostanze radioattive. (*Approvato dal Senato*) (957)

6. Costituzione in comune autonomo della frazione di Colli di Labro (Perugia). (1177)

---

*Il Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia*

PROF. T. TRINCHERI.

---

Roma, 1922 — Tip. della Camera dei Deputati

